

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

594° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

---

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i>	45
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	47
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	»	75
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	»	79
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	83
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	88
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	98
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	»	130
10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .	»	133
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	142
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	145
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	»	150

### Commissioni riunite

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . . .	<i>Pag.</i>	5
2 <sup>a</sup> (Giustizia) e Speciale infanzia . . . . .	»	13
6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 10 <sup>a</sup> (Industria) . . . . .	»	38

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-  
l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U;  
Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione:  
Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-  
Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL;  
Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea  
Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano  
Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti  
Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-  
Udeur.*

**Commissioni bicamerali**

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	<i>Pag.</i> 158
Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato »	166
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . . . .	» 167
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti . . . . .	» 168

**Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sugli infortuni sul lavoro . . . . .	<i>Pag.</i> 170
--------------------------------------	-----------------

**Sottocommissioni permanenti**

<i>1<sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .</i>	<i>Pag.</i> 182
<i>2<sup>a</sup> - Giustizia - Pareri . . . . .</i>	» 187
<i>5<sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .</i>	» 188
<i>10<sup>a</sup> - Industria - Pareri . . . . .</i>	» 195
<i>11<sup>a</sup> - Lavoro - Pareri . . . . .</i>	» 196
<i>12<sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri . . . . .</i>	» 197
<i>14<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea - Pareri . . . . .</i>	» 198

---

<i>CONVOCAZIONI . . . . .</i>	<i>Pag.</i> 199
-------------------------------	-----------------



## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

3<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione*  
PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3464) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 15 giugno scorso.

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno 2005.

Il presidente PASTORE comunica che non sono tuttora pervenuti i pareri della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti. Tuttavia, stante l'urgenza di concludere l'esame del provvedimento, propone di procedere alle votazioni, con riserva di dare mandato ai relatori di recepire eventuali osservazioni che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente dovesse esprimere.

Le Commissioni riunite convengono.

Il senatore GASBARRI (*DS-U*), richiama l'attenzione delle Commissioni riunite sull'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3443 del 15 giugno 2005 che, a suo avviso, si pone in contrasto e altera

le disposizioni del decreto-legge n. 90 che il Parlamento si accinge a convertire in legge. In particolare, l'articolo 1 di tale ordinanza affida a due esperti l'incarico di coordinare le attività da espletarsi nell'area del Sud-Est asiatico investita dagli eventi calamitosi del mese di dicembre 2004, senza specificare i requisiti e i compensi per il suddetto incarico, e si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo la quale le ordinanze di protezione civile non possono avere effetti oltre i confini del territorio nazionale. Inoltre, con l'articolo 7, comma 1, si assegna al Corpo forestale dello Stato un contributo pari a due milioni di euro, a carico del Fondo della protezione civile, con l'obiettivo di preconstituire le risorse necessarie per l'acquisto di aeromobili da utilizzare secondo quanto disposto nel decreto-legge. Ancora, all'articolo 8, si affida al dottor Paolo Costa l'incarico di commissario delegato, per la ricostruzione del teatro «La Fenice» di Venezia, attribuendogli i poteri già conferiti al sindaco di Venezia. Infine, all'articolo 11 si stabilisce che la delega del Presidente del Consiglio dei ministri prevista all'articolo 3 del decreto-legge n. 90 è estesa a tutti gli adempimenti contrattuali finalizzati a dare compiuta urgente attuazione al predetto articolo 3, compresi quelli conseguenti all'applicazione dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2005, n. 3397, in evidente contrasto con il decreto-legge che si sta esaminando.

L'esame del disegno di legge in titolo non dovrebbe pertanto proseguire prima di aver approfondito le questioni sollevate dall'ordinanza n. 3443.

Il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, SPECCHIA (AN) osserva che l'ordinanza citata dal senatore Gasbarri è successiva alla emanazione del decreto-legge n. 90, ed è da considerarsi attuativa delle disposizioni contenute in quel provvedimento d'urgenza.

Il sottosegretario VENTUCCI ritiene che le questioni sollevate dal senatore Gasbarri debbano essere esaminate in altra sede, trattandosi di valutare la congruità dell'ordinanza rispetto alle disposizioni del decreto-legge.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) ritiene che non sia opportuno e forse neppure legittimo che un'ordinanza intervenga a modificare il contenuto normativo di un decreto-legge che si trova tuttora in fase di conversione presso il Parlamento.

Il presidente PASTORE ricorda che una valutazione sulla congruità dell'ordinanza rispetto al decreto-legge può essere compiuta in sede politica, attraverso la presentazione di un'interrogazione al competente Ministro, ovvero in sede giurisdizionale. Non può in alcun caso essere svolta, invece, nella sede delle Commissioni riunite che si occupano della conversione in legge del decreto-legge.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) replica osservando che, a suo avviso, è compito del Presidente delle Commissioni riunite che esaminano il decreto-legge tutelare le prerogative del Parlamento. Se il Governo intende modificare le norme contenute nel decreto-legge può presentare un ulteriore provvedimento d'urgenza ovvero proporre conseguenti emendamenti davanti alle Commissioni riunite.

Il relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione, BOSCATTO (*FI*) sottolinea che il contenuto dell'articolo 11 dell'ordinanza citata dal senatore Gasbarri rappresenta un'attuazione della norma di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 90 e dunque non può essere considerata quale ostacolo all'ulteriore corso del disegno di legge di conversione.

Il presidente PASTORE ribadisce l'opinione che la valutazione sulla congruità dell'ordinanza debba avvenire in sede di sindacato ispettivo ovvero di giurisdizione amministrativa.

Riprende l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 15 giugno 2005, già illustrati.

Gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.0.1 decadono per l'assenza dei rispettivi proponenti.

Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Il sottosegretario VENTUCCI, a nome del Governo, esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti, compreso il 2.8 che appare ultroneo, in quanto l'estensione alle emergenze ambientali relative alla bonifica e al risanamento dei suoli sarebbe già implicita nei poteri conferiti al Commissario delegato.

Gli emendamenti identici 2.1 e 2.2, posti congiuntamente in votazione, sono respinti. È respinto anche l'emendamento 2.3.

Il presidente PASTORE fa presente che i senatori Veraldi, Marini, Meduri, Gentile e Filippelli hanno sottoscritto l'emendamento 2.8.

Il senatore IOVENE (*DS-U*) invita il Governo a rivedere il proprio parere sull'emendamento 2.8; esso riguarda un settore di grande delicatezza che, secondo quanto confermato nell'audizione dal dottor Bertolaso davanti agli uffici di presidenza delle Commissioni riunite, sarebbe escluso dai poteri conferiti al Commissario delegato.

Il sottosegretario VENTUCCI invita il presentatore a ritirare l'emendamento 2.8, ed eventualmente a ripresentarlo in occasione della discussione in Assemblea. Assicura, quindi, che nel frattempo il Governo si ado-

pererà per verificare l'opportunità di inserire la specifica estensione alla bonifica e al risanamento dei suoli, se necessario, e in quanto compatibile con l'attuale copertura finanziaria del provvedimento.

Il senatore IOVENE (*DS-U*), preso atto delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 2.8.

Decaduto l'emendamento 2.4 per l'assenza dei proponenti, con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.7.

Il relatore BOSCETTO (*FI*) si rimette alla valutazione del Governo sull'ordine del giorno n. 1.

Il relatore SPECCHIA (*AN*) esprime il proprio parere favorevole sull'ordine del giorno, a condizione che il dispositivo sia modificato sostituendo alle parole «ad adottare» le altre «a verificare la possibilità di adottare».

Il sottosegretario VENTUCCI, a nome del Governo, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno a condizione che sia accolta la modifica proposta dal relatore Specchia.

Il senatore CHINCARINI (*LP*) insiste affinché il Governo accolga l'ordine del giorno nel testo da lui proposto insieme al senatore Stiffoni e ricorda che la questione dell'applicazione dell'IVA sulla tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani determina effetti rilevanti per i bilanci dei Comuni di tutto il territorio nazionale.

Il sottosegretario VENTUCCI assicura che il Governo è consapevole della delicatezza della questione, e tuttavia ritiene opportuno un approfondimento per individuare gli strumenti giuridici più adeguati. Anche per adempiere a un impegno di serietà nella valutazione degli ordini del giorno, nella sede attuale il Governo non può esprimere un parere favorevole sul testo presentato dai senatori Chincarini e Stiffoni, a meno che esso non sia modificato secondo quanto suggerito dal relatore Specchia.

Il senatore CHINCARINI (*LP*) riformula l'ordine del giorno secondo quanto proposto dal relatore Specchia e dal rappresentante del Governo, nel testo pubblicato in allegato al presente resoconto.

Tale testo è posto in votazione, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, e risulta accolto.

Il senatore CHINCARINI (*LP*) ritira l'emendamento 2.0.1.



Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché di un emendamento volto a introdurre un articolo aggiuntivo dopo lo stesso.

Il presidente PASTORE avverte che nella precedente seduta il relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione, senatore Boschetto, aveva espresso parere contrario su tutti gli emendamenti, salvo l'emendamento 3.9 sul quale aveva formulato avviso favorevole. Dichiarò inoltre decaduto l'emendamento 3.1 per assenza del proponente.

In esito a distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8.

Posto ai voti, è accolto l'emendamento 3.9.

Con distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 3.10 e 3.11.

Il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, senatore SPECCHIA (AN), invita il senatore Antonio Battaglia a ritirare l'emendamento 3.12, il quale certamente affronta un problema rilevante sul quale è opportuno effettuare un approfondimento.

Il relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione, senatore BOSCETTO (FI), osserva che quanto proposto con l'emendamento 3.12, in merito alla stabilizzazione del personale dipendente, potrebbe essere oggetto di una normativa regionale, anche tenuto conto che il decreto-legge in esame prevede all'articolo 3 la stabilizzazione del personale del Dipartimento della Protezione civile, nella propria struttura centrale.

Il sottosegretario VENTUCCI concorda con la necessità segnalata dal senatore Specchia di aprire uno spazio di riflessione sui contenuti dell'emendamento 3.12.

Il senatore Antonio BATTAGLIA (AN) fa presente, in merito all'emendamento 3.12, che attualmente presso la regione Sicilia vi sono circa 60 dipendenti che si trovano nella medesima condizione di precarietà di coloro per i quali il decreto-legge in esame ha previsto una stabilizzazione. Pertanto, pur nella consapevolezza delle difficoltà inerenti la copertura finanziaria, tale proposta si prefigge l'obiettivo di eliminare questa irragionevole disparità di trattamento, tanto più intollerabile se si considera che da diversi anni lo Stato prevede con apposite norme la sistemazione di tale personale dipendente. Tuttavia, preso atto delle considerazioni espresse dal relatore Specchia e dal rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 3.12, riservandosi di ripresentarlo eventualmente in Assemblea.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*), dopo averlo sottoscritto, ritira l'emendamento 3.0.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il presidente PASTORE avverte che nella precedente seduta il relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione, senatore Boschetto, aveva espresso parere contrario su tutti gli emendamenti, e che era stato ritirato l'emendamento 4.5. Inoltre, dichiara che gli emendamenti 4.7, 4.2, 4.3 e 4.9 sono decaduti per assenza del proponente.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.1, 4.4, 4.6, 4.8 e 4.10.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, senatore SPECCHIA (*AN*), invita le Commissioni riunite ad approvare l'emendamento 6.1.

Il sottosegretario VENTUCCI invita il relatore Specchia a ritirare l'emendamento 6.1, che presenta soprattutto problemi di copertura finanziaria.

Il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione SPECCHIA (*AN*) ritira l'emendamento 6.1, riservandosi di ripresentarlo eventualmente in Assemblea.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge in esame e di un emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo lo stesso.

Il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, senatore SPECCHIA (*AN*), il relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione, senatore BOSCHETTO (*FI*), nonché il sottosegretario VENTUCCI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il presidente PASTORE dichiara decaduti gli emendamenti 7.1 e 7.3, per assenza del proponente.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 7.2.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) ritira l'emendamento 7.0.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge in esame.

Il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, senatore SPECCHIA (AN), il relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione, senatore BOSCETTO (FI), nonché il sottosegretario VENTUCCI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 8.1.

Il presidente PASTORE dichiara decaduti gli emendamenti 8.2, 8.3 per assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 9.

Il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, senatore SPECCHIA (AN), il relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione, senatore BOSCETTO (FI), nonché il sottosegretario VENTUCCI esprimono parere contrario sugli emendamenti 9.1 e 9.2.

Il presidente PASTORE dichiara decaduto l'emendamento 9.2 per assenza del proponente.

Posto ai voti, l'emendamento 9.1 è respinto.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori Specchia e Boschetto a riferire favorevolmente sul disegno di legge, con l'emendamento e l'ordine del giorno approvati, autorizzandoli a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

Inoltre, considerato che per la necessità di concludere l'esame non è stato possibile attendere il parere della Commissione bilancio, incarica gli stessi relatori di adeguare, integrare ovvero ritirare la proposta emendativa, e anche di formulare altri emendamenti, in conformità alle indicazioni che potrebbero essere formulate da quella Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3464

### **0/3464/1/1<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> (Nuovo testo)**

CHINCARINI, STIFFONI

«Le Commissioni 1<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite,

esaminato il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile;

preso atto che l'articolo 2 del decreto-legge contiene disposizioni per risolvere l'emergenza nel settore ambientale verificatasi nella regione Calabria ed in particolare interviene nella materia di riscossione delle tariffe per il servizio di raccolta dei rifiuti;

tenuto conto che il comma 523 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) proroga di un ulteriore anno l'entrata in vigore del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

considerato che la necessità delle continue proroghe riflette soprattutto le difficoltà riscontrate dalle amministrazioni comunali nel raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

considerato altresì che, fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato, occorre incentivare i comuni ad adottare in via volontaria la tariffa del servizio rifiuti, al fine di appianare le difficoltà e garantire il pareggio di gestione del servizio da parte di tutti i comuni;

tenuto conto che l'adozione volontaria della tariffa del servizio rifiuti, da parte dei comuni, creerebbe maggiori entrate erariali corrispondenti all'IVA applicata sulla citata tariffa,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di adottare tutti gli opportuni provvedimenti diretti a regolamentare l'applicazione dell'IVA sulla tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, individuando le procedure e le modalità per la ripartizione delle conseguenti maggiori entrate erariali in favore dei comuni che adottano la tariffa medesima».

**COMMISSIONI  
2<sup>a</sup> (Giustizia)**

e

**COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA E DI MINORI**

**RIUNITE**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

**5<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della  
Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*  
**BUCCIERO**

*La seduta inizia alle ore 20,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3048) Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno 2005.

Il presidente BUCCIERO ricorda che nella precedente seduta è stata completata l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge in titolo e che il relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, senatore Centaro, ha già espresso il proprio parere in ordine agli stessi.

Il senatore SEMERARO (AN), relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori, dichiara di conformarsi al parere espresso dal senatore Centaro relativamente agli emendamenti all'articolo 1 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 15 giugno 2005), fatta eccezione per la proposta emendativa 1.15 (anch'essa pubblicata in allegato al sopracitato resoconto), a propria firma, di cui raccomanda invece l'accoglimento.

Il presidente BUCCIERO prospetta l'opportunità di accantonare temporaneamente l'esame degli emendamenti all'articolo 1, avvertendo che si passerà all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

Illustra quindi l'emendamento 2.1, a propria firma, evidenziando che lo stesso elimina la facoltà, prevista al comma 1 capoverso articolo 336, di proporre il ricorso verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede in tal caso a far redigere apposito processo verbale. Tale disciplina non risulta compatibile con il ruolo di terzietà rivestito dal presidente del tribunale minorile, atteso che nell'ipotesi in questione allo stesso è affidata la facoltà di impostare l'atto introduttivo del giudizio.

Precisa inoltre, relativamente al secondo comma del sopracitato capoverso, che il giudice istruttore deve necessariamente rivestire la qualità di «togato», al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi in ordine a tale profilo, anche alla luce della circostanza che all'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 337-septies» viene espressamente citato tale requisito soggettivo.

Alla luce dei principi espressi dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, ratificata con legge n. 77 del 2003, relativamente al diritto del minore di essere informato e consultato in ordine ai procedimenti giudiziari che lo riguardano, è stata prefigurata la nomina di un curatore speciale – nell'ipotesi in cui l'interesse del minore confligga gravemente con uno o entrambi i genitori – che possa assistere, rappresentare e difendere il minore stesso nell'ambito del giudizio di merito. Riguardo invece al giudizio di legittimità, è stato prefigurato un rinnovo della nomina del curatore, in modo tale da evitare che l'unicità della figura dello stesso per tutti i gradi del giudizio – prevista nel disegno di legge in esame – possa circoscrivere la possibilità di essere nominati curatori ai soli avvocati patrocinanti in Cassazione. Si prevede inoltre che la scelta del curatore speciale venga effettuata dal competente consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco, secondo criteri automatici, in modo tale da evitare qualsivoglia rischio di una gestione clientelare di tali nomine. In tale prospettiva va peraltro precisato che non appare opportuno che l'incarico di curatore venga espletato a titolo gratuito, come previsto invece nel testo normativo originario, in quanto tale previsione potrebbe risultare incompatibile con i requisiti di specializzazione professionale richiesti allo stesso e in ultima analisi con lo stesso diritto di difesa e di tutela del minore.

Il Presidente fa poi presente che tutti i successivi emendamenti, a propria firma, relativi all'articolo 2, recepiscono singoli profili già contenuti nell'ambito del sopracitato emendamento 2.1 e conseguentemente vengono prospettati in subordine rispetto a tale proposta emendativa, recante una disciplina integralmente sostitutiva dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 2.4, 2.12, 2.24, 2.26, 2.28, 2.32, 2.45 e 2.50.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) illustra l'emendamento 2.2, evidenziando che lo stesso è volto a collocare nell'ambito del codice di proce-

dura civile la disciplina contemplata nel disegno di legge in titolo. E' pur vero – prosegue l'oratore – che il codice civile già contempla norme di diritto processuale, ma si tratta di profili circoscritti, mentre nel caso di specie si prospetta una disciplina processualistica di tale ampiezza, da poter essere configurata quasi come un rito speciale. Peraltro l'inserimento della normativa in questione nell'ambito del codice di procedura civile potrebbe consentire di risolvere eventuali dubbi interpretativi attraverso un modulo ermeneutico logico-sistematico, volto a inquadrare la norma nel contesto in cui la stessa si inserisce. Cita a tal proposito l'esempio inerente alle fattispecie di provvisoria esecutorietà, previste nel disegno di legge in titolo.

Il presidente BUCCIERO evidenzia che il riferimento agli articoli da 330 a 335 del codice civile, previsto nell'ambito del sopracitato emendamento 2.2, appare non completo, in quanto è esclusa tale previsione la materia di cui all'art. 317-*bis* del codice civile.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) dichiara di riformulare l'emendamento 2.2 (nel testo 2).

Illustra poi l'emendamento 2.11 evidenziando che lo stesso prefigura la possibilità per il presidente di tribunale di delegare ad altro magistrato il compito di redigere processo verbale, nei casi in cui il ricorso venga proposto verbalmente. Tale disposizione è volta ad evitare la coincidenza tra organo decidente e organo che redige l'istanza – a cui può essere conferita la sopracitata delega – e nel contempo salvaguarda l'esigenza di favorire l'accesso dei cittadini alla giustizia, mantenendo la facoltà di proposizione del ricorso verbale.

Si sofferma poi sull'emendamento 2.27, sottolineando che esso prevede per l'istruttoria un modulo in cui il giudice «togato» è affiancato in tale attività da un magistrato onorario, che può essere scelto tra persone con particolare specializzazione, necessaria soprattutto in riferimento alla materia minorile.

Il senatore Antonino CARUSO (*AN*) evidenzia che il modulo testè prospettato dal senatore Fassone può generare contrasti tra il giudice onorario e quello «togato», in ordine ad esempio all'assunzione di una prova.

Il senatore Luigi BOBBIO (*AN*) rileva che a livello sistematico la figura di giudice non «togato» è prevista soprattutto nei casi in cui l'organo giudicante sia a composizione collegiale, con conseguente posizione paritaria di tutti i membri dello stesso. Nel caso di specie il modulo prospettato dal senatore Fassone, basato su un numero pari di componenti – nella specie due – risulta difficilmente compatibile con la sopra evidenziata impostazione di fondo del sistema processuale.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) precisa che l'obiettivo sotteso all'emendamento 2.27 è quello di consentire un ascolto del minore da parte

di soggetti specializzati, riservandosi comunque di riformulare tale proposta emendativa, al fine di perfezionare ulteriormente la disciplina contenuta nella stessa.

Illustra poi l'emendamento 2.34, volto a rendere il pubblico ministero partecipe dei procedimenti giudiziari in questione.

Riguardo all'emendamento 2.43, sottolinea che lo stesso prevede la fissazione da parte del presidente del tribunale – nell'ipotesi in cui siano stati adottati provvedimenti provvisori – di un termine finale entro cui debba essere instaurato il contraddittorio, nonché di un termine decorso il quale il provvedimento perderà efficacia qualora non venga confermato.

Il presidente BUCCIERO esprime perplessità in ordine alla previsione di un secondo termine variabile – contenuta nell'emendamento 2.43 – sottolineando a tal proposito che in taluni emendamenti, a propria firma, è stato prefigurato un termine univoco per la fissazione dell'udienza e per l'efficacia del provvedimento, in armonia con l'impostazione di fondo sottesa al giudizio cautelare.

Il senatore CENTARO (*FI*), relatore per la Commissione giustizia, sottolinea a tal proposito che la previsione di un termine decorso il quale il provvedimento perde efficacia non appare pienamente compatibile con l'assetto sistematico dell'ordinamento processualistico civile.

Il senatore SEMERARO (*AN*), relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori, dopo aver dato per illustrato l'emendamento 2.5, si sofferma brevemente sull'emendamento 2.23, a propria firma, ispirato da ragioni di tipo sistematico, derivanti in particolare dalla eliminazione della facoltà di proporre ricorso verbalmente.

L'emendamento 2.25 sottolinea l'esigenza che la nomina del curatore venga effettuata esclusivamente nel caso di grave conflitto di interessi tra genitore e minore, qualora manchi la possibilità per almeno uno dei genitori di esercitare validamente la potestà genitoriale.

Dopo aver dato per illustrato l'emendamento 2.37, evidenzia che l'emendamento 2.44 elimina la facoltà del presidente del tribunale di adottare provvedimenti temporanei anche in una fase anteriore alla proposizione del ricorso.

Il senatore CALLEGARO (*UDC*) rileva che tale modulo procedurale è ravvisabile anche in talune fattispecie processualistiche, quali ad esempio i sequestri.

Il senatore CENTARO (*FI*), relatore per la Commissione giustizia, dichiara di condividere l'opinione testè espressa dal senatore Callegaro.

Il senatore Antonino CARUSO (*AN*) prospetta l'opportunità che il presidente del tribunale possa adottare anche anteriormente alla proposizione del ricorso provvedimenti urgenti, nei casi, ad esempio, in cui abbia



conoscenza, a prescindere dal ricorso, di una notizia che renda necessaria l'assunzione di tali misure.

Il presidente BUCCIERO ritiene opportuno che in tali casi il pubblico ministero espleti tale ruolo, richiamando a titolo esemplificativo la disciplina di cui all'articolo 403 del codice civile, relativa all'intervento della pubblica autorità nei casi di abbandono del minore.

Il senatore CENTARO (*FI*), relatore per la Commissione giustizia, dà per illustrati gli emendamenti 2.38 e 2.47, a propria firma.

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 2, compreso l'emendamento aggiuntivo 2.0.1, vengono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 22,05.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3048

### Art. 2.

#### 2.1

BUCCIERO

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

#### «Art. 2.

1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 336. – (*Forma della domanda, udienza di comparizione e provvedimenti urgenti*). — I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono chiesti con ricorso al giudice competente. Il ricorso deve contenere:

- 1) l'indicazione dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale la domanda è proposta;
- 2) il nome, il cognome e la residenza del ricorrente;
- 3) l'oggetto della domanda, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento, con le relative conclusioni;
- 4) il nome e il cognome del difensore e l'apposizione della procura;
- 5) l'indicazione dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, nomina il giudice istruttore, designandolo, secondo la turnazione tabellare, tra i componenti togati del tribunale, fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo e nomina al minore, nel caso in cui l'interesse dello stesso confligga gravemente con quello di uno o entrambi i genitori e con provvedimento motivato, un curatore speciale che lo assiste, lo rappresenta e lo difende, in ogni grado e fase del giudizio di merito e in ogni eventuale procedura connessa. La nomina del curatore deve essere rinnovata per il giudizio di legittimità. La scelta del curatore speciale del minore è effettuata, secondo criteri automatici, dal competente consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti nello specifico elenco a ciò predisposto ed ha efficacia dalla nomina.

Tra la data del deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di quaranta giorni. Su istanza motivata del ricorrente, detto termine può essere ridotto alla metà. Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati ai controinteressati almeno venti giorni prima della data dell'udienza fissata dinanzi all'istruttore.

In caso di urgenza, qualora ricorrano gravi motivi, su istanza di parte contenuta nel ricorso, il presidente può adottare provvedimenti temporanei, immediatamente esecutivi tenuto conto dell'interesse del minore.

In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 669-*sexies* del codice di procedura civile, in quanto compatibili. Con il decreto che fissa l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'articolo 669-*sexies* del codice di procedura civile il presidente nomina il curatore speciale del minore di cui al precedente comma 2, a cui il decreto è immediatamente comunicato a cura della cancelleria.

I provvedimenti di accoglimento assunti dal presidente hanno efficacia per trenta giorni dalla data di pronuncia"».

---

## 2.2

FASSONE, MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA

*Al comma 1 sostituire le parole: «L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente» con le parole:*

*«Dopo l'articolo 736-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:*

### **"Capo V-ter.**

*(Della difesa d'ufficio nei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale')*

*(e conseguentemente gli articoli da 336 a 337-octies assumono la seguente numerazione:*

336	>	736-ter
337	>	736-quater
337-bis	>	736-quinquies
337-ter	>	736-sexies
337-quater	>	736-septies
337-quinquies	>	736-octies
337-sexies	>	736-nonies
337-septies	>	736-decies
337-octies	>	736-undecies)

*e conseguentemente, nell'articolo 736-ter del codice di procedura civile, come ivi introdotto, le parole: 'I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono chiesti con' sono sostituite dalle seguenti: 'Chi intende ottenere uno dei provvedimenti di cui agli articoli da 330 a 335 del codice civile presenta'».*

*Conseguentemente l'articolo 336 del codice civile è abrogato.*

---

## **2.2 (testo 2)**

FASSONE, MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA

*Al comma 1 sostituire le parole: «L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente» con le parole:*

*«Dopo l'articolo 736-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:*

### **"Capo V-ter.**

*( 'Della difesa d'ufficio nei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale' )*

*(e conseguentemente gli articoli da 336 a 337-octies assumono la seguente numerazione:*

336	>	736-ter
337	>	736-quater
337-bis	>	736-quinquies
337-ter	>	736-sexies
337-quater	>	736-septies
337-quinquies	>	736-octies
337-sexies	>	736-nonies
337-septies	>	736-decies
337-octies	>	736-undecies)

*e conseguentemente, nell'articolo 736-ter del codice di procedura civile, come ivi introdotto, le parole: 'I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono chiesti con' sono sostituite dalle seguenti: 'Chi intende ottenere uno dei provvedimenti di cui all'articolo 317-bis del codice civile e agli articoli da 330 a 335 del codice civile presenta'».*

*Conseguentemente gli articoli 336 e 337 del codice civile sono abrogati.*

---

**2.3**

LEGNINI, MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 336», sostituire la parola: «precedenti» con le seguenti: «di cui agli articoli da 330 a 335».*

---

**2.4**

BUCCIERO

*Al comma 1, capoverso «Articolo 336», primo comma, sopprimere il seguente periodo: «Il ricorso può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale».*

*e, conseguentemente, al periodo successivo, dopo le parole: «Il ricorso» sopprimere le seguenti: «o il processo verbale»;*

*e, conseguentemente, al comma secondo, dopo le parole: «dal deposito del ricorso» sopprimere le seguenti: «o dalla redazione del processo verbale»;*

*e, conseguentemente, al comma terzo, dopo le parole: «dal deposito del ricorso» sopprimere le seguenti: «o dalla redazione del processo verbale».*

---

**2.5**

SEMERARO

*Al comma 1, capoverso «Articolo 336», primo comma, sopprimere il seguente periodo: «Il ricorso può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale».*

---

**2.6**

MANZIONE, CAVALLARO

*Al comma 1, all'articolo 336 del codice civile ivi sostituito, al primo comma, sopprimere le seguenti parole: «può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale».*

---

**2.7**

MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 336», al comma 1, le parole da: «può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale» sono soppresse.*

---

**2.8**

BOREA

*Al comma 1, al primo capoverso dell'articolo 336 del codice civile, ivi richiamato, sopprimere le parole: «può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale».*

---

**2.9**

ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 336», primo comma, secondo periodo, sostituire l'espressione: «può essere proposto anche verbalmente innanzi al Presidente del Tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale», con l'espressione: «deve essere proposto al giudice competente».*

---

**2.10**

LEGNINI, MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 336», primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «al presidente del tribunale» aggiungere le seguenti: «o a un giudice da lui designato in base alle tabelle dell'ufficio».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, dopo le parole: «Il presidente» aggiungere le seguenti: «o il giudice designato».*

---

**2.11**

FASSONE, MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA

*Nel comma 1, sub «Art. 336» del codice civile, ivi sostituito, al secondo periodo, dopo le parole: «il quale provvede» inserire le seguenti: «personalmente o tramite magistrato da lui delegato».*

---

**2.12**

BUCCIERO

*Al comma 1, capoverso «Art. 336», primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «1) l'indicazione dell'ufficio giudiziario; 2) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nella circoscrizione del giudice adito; 3) l'oggetto della domanda, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento; 4) l'indicazione dei mezzi di prova, e in particolare l'indicazione del nome e del cognome delle persone informate dei fatti, nonché dei documenti che si offrono in comunicazione» con le seguenti «1) l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dinanzi al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome e la residenza del ricorrente; 3) l'oggetto della domanda, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento, con le relative conclusioni; 4) il nome e il cognome del difensore e l'apposizione della procura; 5) l'indicazione dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione».*

---

**2.13**

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 336», al comma primo numero 3) sopprimere le parole: «e di diritto».*

---

**2.14**

ZANCAN

*Al comma 2 del codice civile, dopo il n. 4) inserire il seguente comma: «È competente territorialmente il giudice del luogo di dimora abituale del minore al momento della presentazione del ricorso».*

---

**2.15**

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 336», dopo il comma primo inserire il seguente: «La mancata enunciazione del ricorso proposto verbalmente delle ragioni di diritto che ne costituiscono fondamento non è motivo di nullità».*

---

**2.16**

CAVALLARO, MANZIONE

*Al comma 1, «Art. 336» del codice civile, ivi sostituito, dopo il primo comma, inserire il seguente: «È competente territorialmente il giudice del luogo di dimora abituale del minore al momento della presentazione del ricorso».*

---

**2.17**

MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 336», dopo il comma primo è inserito il seguente comma: «È competente territorialmente il giudice del luogo di dimora abituale del minore al momento della presentazione del ricorso».*

---

**2.18**

BOREA

*Al comma 1, dopo il primo capoverso «Art. 336» del codice civile, ivi richiamato, inserire il seguente: «È competente territorialmente il giudice del luogo di dimora abituale del minore al momento della presentazione del ricorso».*

---

**2.19**

MANZIONE, CAVALLARO

*Al comma 1, «Art. 336» del codice civile ivi sostituito, sostituire il secondo comma con il seguente: «Il presidente entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il giudice delegato e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo. Il giudice delegato dovrà essere scelto*



fra i giudici togati e potrà procedere all'istruttoria congiuntamente con un giudice onorario per gli atti ritenuti opportuni. Con lo stesso atto è nominato un curatore speciale del minore che espletterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse».

---

## 2.20

BOREA

*Al comma 1, sostituire il secondo capoverso «Art. 336» del codice civile, ivi richiamato, con il seguente: «Il Presidente, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il giudice delegato e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo. Il giudice delegato dovrà essere scelto fra i giudici togati e potrà procedere all'istruttoria congiuntamente con un giudice onorario per gli atti ritenuti opportuni. Con lo stesso atto è nominato un curatore speciale del minore che espletterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse».*

---

## 2.21

ZANCAN

*All'art. 336 comma II del codice civile sostituire le parole da: «entro tre giorni» a: «in ogni eventuale procedura connessa» con le seguenti: «entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina di giudice delegato e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo. Il giudice delegato dovrà essere scelto fra i giudici togati e potrà procedere all'istruttoria congiuntamente con un giudice onorario per gli atti che il Collegio riterrà opportuni. Con lo stesso atto è nominato un curatore del minore che espletterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse».*

---

## 2.22

MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE

*Al comma 1, capoverso Art. 336, al comma secondo le parole da: «entro tre giorni» a: «in ogni eventuale procedure connessa» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il giudice delegato e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo. Il giudice delegato dovrà essere scelto fra i giudici togati e potrà*

procedere all'istruttoria congiuntamente con un giudice onorario per gli atti ritenuti opportuni. Con lo stesso atto è nominato un curatore speciale del minore che espletterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse».

---

### 2.23

SEMERARO

*Al capoverso «Articolo 336», secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «o dalla redazione del processo verbale, nomina il giudice istruttore».*

---

### 2.24

BUCCIERO

*Al capoverso «Art. 336», al comma 2, dopo le parole: «giudice istruttore» aggiungere le seguenti: «scegliendolo tra i componenti togati del tribunale,».*

---

### 2.25

SEMERARO

*Al capoverso «Articolo 336», secondo comma, sostituire le parole: «nomina al minore che ne sia privo» con le seguenti: «nomina, con provvedimento motivato, al minore che ne sia privo, nel caso di grave conflitto di interessi tra genitore e minore, qualora manchi la possibilità per almeno uno dei genitori di esercitare validamente la potestà genitoriale,».*

---

### 2.26

BUCCIERO

*Al capoverso «Art. 336», al comma 2, sostituire le parole: «che ne sia privo un curatore speciale che lo rappresenta, a titolo gratuito, in ogni stato e grado» con le seguenti: «, nel caso in cui l'interesse dello stesso confligga gravemente con quello di uno o entrambi i genitori e con provvedimento motivato, un curatore speciale che lo assiste, lo rappresenta e lo difende in ogni fase».*

---

**2.27**

FASSONE, MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA

*Nel comma 1, sub art. 336 del codice civile, ivi sostituito, nel secondo alinea, aggiungere i seguenti periodi: «Il giudice delegato è designato fra i magistrati togati e può procedere all'attività istruttoria congiuntamente con un magistrato onorario. Il curatore, ove non sia egli stesso abilitato ad assumere la difesa del minore, ha diritto ad essere assistito da un difensore d'ufficio.»*

---

**2.28**

BUCCIERO

*Al capoverso «Art. 336», al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «La scelta del curatore speciale del minore è effettuata, secondo criteri automatici, dal competente consiglio dell'ordine tra gli avvocati iscritti nello specifico elenco a ciò predisposto ed ha efficacia dalla nomina.»*

---

**2.29**

MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE

*Al comma 1, capoverso art. 336, i commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: «Tra la data del deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di sessanta giorni. Il decreto di fissazione dell'udienza deve essere di ufficio comunicato al ricorrente e, congiuntamente al ricorso, comunicato al Pubblico Ministero e ai controinteressati, entro dieci giorni dalla data del decreto.*

*Il decreto deve contenere l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avvertimento che, in mancanza, il difensore sarà nominato d'ufficio, una succinta informazione in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dalla legge, l'avvertimento che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio.*

*Tra la data di notificazione e quella dell'udienza di comparizione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni che può essere ridotto alla metà su istanza motivata del ricorrente».*

*Conseguentemente sopprimere il comma 7 dello stesso articolo.*

---

**2.30**

ZANCAN

*All'art. 336 del codice civile sostituire i commi terzo, quarto e quinto come segue: «Tra la data del deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di quaranta giorni. Il decreto di fissazione dell'udienza deve essere di ufficio comunicato al ricorrente e, congiuntamente al ricorso, comunicato al PM e notificato ai controinteressati, entro dieci giorni dalla data del decreto. Il decreto deve contenere l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avvertimento che in mancanza il difensore sarà nominato d'ufficio, una succinta informazione in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dalla legge, l'avvertimento che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio.*

Tra la data di notificazione e di comunicazione e quella dell'udienza di comparizione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni che possono essere ridotti alla metà su istanza motivata del ricorrente».

---

**2.31**

BOREA

*Al comma 1, sostituire il terzo, quarto e quinto capoverso dell'art. 336 del codice civile, ivi richiamato, con i seguenti:*

«Tra la data del deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di sessanta giorni.

Il decreto di fissazione dell'udienza deve essere di ufficio comunicato al ricorrente e, congiuntamente al ricorso, comunicato al Pubblico Ministero e ai controinteressati, entro dieci giorni dalla data del decreto.

Il decreto deve contenere: l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avvertimento che, in mancanza, il difensore sarà nominato d'ufficio; una succinta informazione in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dalla legge; deve contenere l'avvertimento che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio.

Tra la data di notificazione e quella dell'udienza di comparizione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni che può essere ridotto alla metà su istanza motivata del ricorrente».

---

**2.32**

BUCCIERO

*Al capoverso «Art. 336» sopprimere il comma 4.*

*E, conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati ai controinteressati almeno venti giorni prima della data dell'udienza fissata dinanzi all'istruttore».

---

**2.33**

LEGNINI, MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE

*Al comma 1, capoverso Art. 336, quarto comma, dopo la parola: «notificato» aggiungere le seguenti: «d'ufficio».*

---

**2.34**

FASSONE, MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA

*Nel comma 1, sub art. 336 del codice civile, ivi sostituito, nel quarto alinea, dopo le parole: «notificato ai controinteressati» inserire le seguenti: «e comunicato al pubblico ministero».*

---

**2.35**

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

*Al comma 1, capoverso Art. 336, al comma quarto sopprimere le parole: «, entro cinque giorni dalla data di pronuncia del decreto».*

---

**2.36**

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

*Al comma 1, capoverso Art. 336, al comma quarto sostituire le parole: «, entro cinque giorni dalla data di pronuncia del decreto» con le parole: «, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto».*

---

**2.37**

SEMERARO

*Al capoverso «Articolo 336», quarto comma, sostituire la parole: «cinque» con la seguente: «dieci».*

---

**2.38**

CENTARO

*All'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 336, al quarto comma sostituire le parole: «dalla data di pronuncia del decreto» con le parole: «dalla data di comunicazione del decreto al ricorrente a cura della Cancelleria».*

---

**2.39**

LEGNINI, MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE

Al comma 1, capoverso Art. 336, sopprimere il sesto comma.

*Conseguentemente:*

*al medesimo capoverso, alla rubrica, sopprimere le parole: «e provvedimenti urgenti».*

*dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Dopo l'articolo 336 del codice civile sono inseriti i seguenti:

**"Art. 336-bis.**

*(Provvedimenti d'urgenza anteriori all'apertura del procedimento)*

In caso di assoluta urgenza, il giudice competente, in composizione monocratica, può adottare, d'ufficio con decreto, provvedimenti temporanei nell'interesse del minore: il decreto deve contenere le informazioni e le avvertenze previste dalla legislazione vigente in ordine alla nomina del difensore e alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed è notificato d'ufficio a tutti gli interessati.

Con lo stesso decreto il giudice nomina al minore un curatore speciale che lo rappresenti per ogni grado e per ogni fase del giudizio, fissa

l'udienza di prima comparizione davanti al collegio e nomina alle parti un difensore d'ufficio.

Tra la data di notifica del decreto e quella di comparizione possono essere compiuti atti istruttori.

Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale il decreto pronunciato in via di urgenza perde efficacia.

#### **Art. 336-ter.**

*(Competenza territoriale)*

La competenza territoriale si determina con riferimento al luogo in cui il minore si trova"».

---

#### **2.40**

CAVALLARO, MANZIONE

*Al comma 1, all'articolo 336 del codice civile ivi sostituito, sopprimere il sesto comma e conseguentemente, dopo l'articolo 336 c. c., inserire il seguente:*

#### **«Art. 336-bis c.c.**

In caso di assoluta urgenza, quando la tutela della salute psico-fisica del minore lo renda necessario, il giudice competente in composizione monocratica, con decreto motivato, assume provvedimenti temporanei a sua protezione immediatamente esecutivi.

Con lo stesso decreto, il presidente nomina un curatore speciale del minore che espletterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse; nomina alle parti un difensore d'ufficio e fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio da tenersi entro 30 gg.. Il decreto deve contenere l'avviso di cui all'art. 2, sesto comma.

Il provvedimento, nel testo integrale, deve essere notificato d'ufficio, immediatamente e comunque non oltre 5 gg. Dalla pronuncia, al Pubblico Ministero, ai genitori, al tutore e al curatore speciale del minore e ai difensori nominati.

Tra la data di notifica e l'udienza di comparizione deve decorrere un termine non inferiore a 10 giorni.

Tra la data del decreto e la data dell'udienza possono essere compiuti atti istruttori, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il fascicolo deve essere accessibile a richiesta dei difensori che

sono autorizzati ad estrarre copia degli atti a vista. Il Pubblico Ministero, ricevuta la notifica del decreto, deve presentare le proprie richieste entro cinque giorni dalla prima udienza.

Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti. Entro cinque giorni il collegio decide con decreto motivato fissando, in caso di modifica o conferma, l'udienza per il prosieguo. In difetto di modifica o conferma, entro i termini indicati i provvedimenti di urgenza perdono efficacia».

---

#### 2.41

ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 336», sopprimere il comma sesto.*

---

#### 2.42

BOREA

*Al comma 1, sopprimere il sesto capoverso dell'articolo 336 del codice civile, ivi richiamato.*

---

#### 2.43

FASSONE, MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA

*Nel comma 1, sub articolo 336 del codice civile, ivi sostituito, sostituire il sesto alinea con il seguente: «In caso di urgenza il presidente può adottare provvedimenti provvisori, immediatamente esecutivi, nell'interesse del minore. Con il provvedimento egli fissa altresì il termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale deve essere instaurato il contraddittorio, nonché il termine decorso il quale il provvedimento perde efficacia, se non è confermato».*

---

#### 2.44

SEMERARO

*Al capoverso «Art. 336», al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «anche anteriormente alla proposizione del ricorso».*

---



**2.45**

BUCCIERO

*Al capoverso «Art. 336», al comma 6, sostituire le parole: «anche anteriormente alla proposizione del ricorso» con le seguenti: «qualora ricorrano gravi motivi, su istanza di parte contenuta nel ricorso».*

---

**2.46**

LEGNINI, MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 336», al comma sesto, sostituire la parola: «proposizione» con la seguente: «trattazione».*

---

**2.47**

CENTARO

*All'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 336», al comma sesto, è aggiunto il seguente periodo: «si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 669-bi e seguenti del codice di procedura civile».*

---

**2.48**

ZANCAN

*All'articolo 336 del codice civile, sopprimere il comma 7.*

---

**2.49**

BOREA

*Al comma 1, sopprimere il settimo capoverso dell'articolo 336 del codice civile, ivi richiamato.*

---

**2.50**

BUCCIERO

*Al capoverso «Art. 336», sostituire il comma 7 con i seguenti:*

«In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 669-*sexies* del codice di procedura civile, in quanto compatibili. Con il decreto che fissa l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'articolo 669-*sexies* del codice di procedura civile il presidente nomina il curatore speciale del minore di cui al precedente comma 2, a cui il decreto è immediatamente comunicato a cura della cancelleria.

I provvedimenti di accoglimento assunti dal presidente hanno efficacia per trenta giorni dalla data di pronuncia».

---

**2.51**

SEMERARO

*Al capoverso: «Articolo 336», settimo comma, dopo le parole: «Il Presidente nomina», aggiungere le seguenti: «, con provvedimento motivato nel caso di grave conflitto di interessi tra genitore e minore, qualora manchi la possibilità per almeno uno dei genitori di esercitare validamente la potestà genitoriale,».*

---

**2.52**

LEGNINI, MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE

*Al comma 1, capoverso: «Art. 336», aggiungere in fine il seguente comma: «La competenza territoriale si determina con riferimento al luogo in cui il minore si trova».*

---

**2.53**

ZANCAN

*Dopo l'articolo 336 del codice civile inserire il seguente:*

**«Art. 336-bis.**

In caso di assoluta urgenza, quando la tutela della salute psicofisica del minore lo renda necessario, il giudice competente in composizione

monocratica, con decreto motivato, assume provvedimenti temporanei a sua protezione immediatamente esecutivi.

Con lo stesso decreto, il presidente nomina un curatore del minore che espletterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse, nomina alle parti un difensore d'ufficio, nomina il giudice delegato, fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio da tenersi entro trenta giorni. Il decreto deve contenere l'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, oltre l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avvertimento che in mancanza il difensore sarà nominato d'ufficio, una succinta informazione in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dagli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con l'avvertenza che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio.

Il provvedimento, nel testo integrale, deve essere notificato d'ufficio immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla pronuncia, al Pubblico Ministero, ai genitori, al tutore e al curatore speciale del minore.

Tra la data di notifica e l'udienza di comparizione deve decorrere un termine non inferiore a dieci giorni.

Tra la data del decreto e la data dell'udienza possono essere compiuti atti istruttori, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il fascicolo deve essere accessibile a richiesta dei difensori che sono autorizzati ad estrarre copia degli atti a vista. Il Pubblico Ministero, ricevuta la notifica del decreto, deve presentare le proprie richieste entro cinque giorni dall'udienza.

Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti, all'esito dell'udienza. Il collegio decide con decreto motivato fissando, in caso di modifica o conferma, l'udienza per il prosieguo».

---

## 2.54

BOREA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Dopo l'articolo 336 del codice civile è inserito il seguente:

### **"Art. 336-bis.**

In caso di assoluta urgenza, quando la tutela della salute psico-fisica del minore lo renda necessario, il giudice competente in composizione monocratica, con decreto motivato, assume provvedimenti temporanei a sua protezione immediatamente esecutivi.

Con lo stesso decreto, il presidente nomina un curatore speciale del minore che espletterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse; nomina alle parti un difensore d'ufficio e fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio da tenersi entro 30 giorni. Il decreto deve contenere l'avviso di cui all'articolo 2, sesto comma.

Il provvedimento, nel testo integrale, deve essere notificato d'ufficio, immediatamente e comunque non oltre 5 giorni dalla pronuncia, al Pubblico Ministero, ai genitori, al tutore e al curatore speciale del minore e ai difensori nominati.

Tra la data di notifica e l'udienza di comparizione deve decorrere un termine non inferiore a 10 giorni.

Tra la data del decreto e la data dell'udienza possono essere compiuti atti istruttori, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il fascicolo deve essere accessibile a richiesta dei difensori che sono autorizzati ad estrarre copia degli atti a vista. Il Pubblico Ministero, ricevuta la notifica del decreto, deve presentare le proprie richieste entro cinque giorni prima dell'udienza.

Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti. Entro cinque giorni il collegio decide con decreto motivato fissando, in caso di modifica o conferma, l'udienza per il prosieguo. In difetto di modifica o conferma entro i termini indicati i provvedimenti di urgenza perdono efficacia"».

---

### 2.0.1

MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente*

**«Art. 2-bis.**

1. Dopo l'articolo 336 del codice civile inserire il seguente:

**"Art. 336-bis.**

In caso di assoluta urgenza, quando la tutela della salute psicofisica del minore lo renda necessario, il giudice competente in composizione monocratica, con decreto motivato, assume provvedimenti temporanei a sua protezione immediatamente esecutivi.

Con lo stesso decreto, il presidente nomina un curatore speciale del minore che espletterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse; nomina alle parti un difensore d'ufficio e fissa l'udienza di comparizione delle parti

dinanzi al Collegio da tenersi entro 30 giorni. Il decreto deve contenere l'avviso di cui all'articolo 2, sesto comma.

Il provvedimento, nel testo integrale, deve essere notificato d'ufficio, immediatamente e comunque non oltre 5 giorni dalla pronuncia, al Pubblico Ministero ai genitori, al tutore e al curatore speciale del minore e ai difensori nominati.

Tra la data di notifica e l'udienza di comparizione deve decorrere un termine non inferiore a 10 giorni.

Tra la data del decreto e la data dell'udienza possono essere compiuti atti istruttori, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il fascicolo deve essere accessibile a richiesta dei difensori che sono autorizzati ad estrarre copia degli atti a vista. Il Pubblico Ministero, ricevuta la notifica del decreto, deve presentare le proprie richieste entro cinque giorni prima dell'udienza.

Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti. Entro cinque giorni il collegio decide con decreto motivato fissando, in caso di modifica o conferma, l'udienza per il prosieguo. In difetto di modifica o conferma entro i termini indicati i provvedimenti di urgenza perdono efficacia"».

---

**COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE****6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)****10<sup>a</sup> (Industria, commercio e turismo)**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

**24<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
**PONTONE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

**(2202) PEDRIZZI.** – *Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione*

**(2680) PASSIGLI ed altri.** – *Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere*

**(2759) CAMBURSANO ed altri.** – *Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari*

**(2760) CAMBURSANO ed altri.** – *Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari*

**(2765) MANZIONE.** – *Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari*

**(3308) PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento**

– e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 15 giugno scorso.

Si passa alla formulazione dei pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3328, assunto quale testo base (pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 14 e 15 giugno).

Il relatore EUFEMI (*UDC*), dopo aver specificato di esprimersi sempre anche a nome del relatore Semeraro, formula parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, osservando come sia a proprio giudizio preferibile non apportare modifiche al disegno di legge nella parte relativa alla nomina e ai requisiti degli amministratori di società per azioni quotate.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.3 e parere contrario su tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, il relatore EUFEMI (*UDC*) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, ad eccezione dell'emendamento 2.6, e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere conforme a quello del relatore, formulando un parere favorevole sull'emendamento 2.6, presentato dai relatori

Il relatore EUFEMI (*UDC*) esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, mentre il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 e contrario sugli emendamenti 3.2 e 3.3.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.0.1, e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO invita il senatore Ciccanti a ritirare l'emendamento 4.1, onde trasformarlo in un ordine del giorno, esprimendo poi parere contrario sull'emendamento 4.0.1.

Relativamente all'articolo 5, il relatore EUFEMI (*UDC*) esprime parere favorevole sull'emendamento 5.4, di identico contenuto dell'emendamento 5.3, da lui presentato, e parere contrario su tutti i restanti emendamenti. Analoghi pareri vengono espressi dal sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO.

Soffermandosi quindi sugli emendamenti riferiti all'articolo 6, il relatore EUFEMI (*UDC*) invita il senatore Castellani a ritirare l'emendamento 6.1, rilevando come gli emendamenti presentati dai relatori 6.100 e 6.8 dettino una disciplina organica in tema di trasparenza delle cosiddette società *off-shore*; analoghe considerazioni ritiene valgano per l'emendamento 6.2, invitando pertanto i presentatori al ritiro dello stesso.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 6.10 e 6.11, ricordando che in relazione agli emendamenti 6.10 e 6.11 da ultimo citati la Commissione Giustizia ha espresso parere contrario.

Relativamente all'emendamento 6.0.1, recante esclusivamente la firma del senatore Eufemi, il presidente PEDRIZZI suggerisce un accantonamento, onde verificare la possibilità della formulazione di un parere unitario da parte di entrambi i relatori. Dopo che il senatore CANTONI (*FI*) ha manifestato il proprio pieno apprezzamento per i contenuti dell'emendamento in discorso e l'intenzione, ricorrendone le condizioni, di sottoscriverlo, il relatore EUFEMI (*UDC*) ed il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO rinviando l'espressione del parere.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) esprime poi parere contrario sull'emendamento 6.0.2, ritenendone i contenuti scarsamente integrabili rispetto alle misure contenute nel disegno di legge.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti 6.100 e 6.8, invita al ritiro dell'emendamento 6.0.2 ed esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 6, eccezion fatta per l'emendamento 6.0.1, sul quale si era testè riservata di esprimersi in un momento successivo.

Il senatore MONTI (*LP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.0.2 e, accogliendo l'invito della rappresentante del Governo, lo ritira.

Passando agli emendamenti relativi all'articolo 7, il relatore EUFEMI (*UDC*) esprime parere favorevole sull'emendamento 7.2, analogo all'emendamento 7.1 presentato in qualità di relatore, interamente soppressivo dell'articolo, esprimendo di conseguenza parere contrario su tutte le restanti proposte emendative allo stesso riferite; il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.1 e 7.2 e contrario su tutti i restanti emendamenti.

Relativamente all'articolo 8, il relatore EUFEMI (*UDC*) sottolinea il rilievo dell'emendamento 8.1, presentato insieme al relatore Semeraro, ritenendo che tale proposta disciplini adeguatamente i rapporti tra settore bancario e settore industriale, ed esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti; il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere



contrario conforme a quello del relatore, e parere favorevole sull'emendamento 8.1.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 9, il relatore EUFEMI (*UDC*) esprime parere contrario sull'emendamento 9.1, interamente soppressivo dell'articolo, ritenendo che la materia dei conflitti di interessi nella gestione dei patrimoni finanziari debba essere disciplinata nell'ambito del disegno di legge. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 9.2 e parere favorevole sull'emendamento 9.4, di identico contenuto a quello presentato da lui insieme al senatore Semeraro. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 9.5, 9.6, 9.7, 9.10 e 9.11.

Dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha espresso parere favorevole sugli emendamenti 9.3, 9.4 e 9.8, formula parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 9. Il relatore EUFEMI (*UDC*) e la rappresentante del GOVERNO, rinviando, quindi, l'espressione del parere sull'emendamento 9.9.

Con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 10, dopo che il relatore SEMERARO (*AN*) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 10.1, presentato autonomamente dal senatore Eufemi, il relatore EUFEMI (*UDC*) rileva che gli emendamenti 10.1 e 10.2, configurano due ipotesi alternative di riassetto della disciplina dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, ed esprime parere contrario sugli emendamenti 10.3 e 10.4. Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.1 e 10.2 (ancorché alternativi) e contrario sugli emendamenti 10.3 e 10.4.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 11, il relatore EUFEMI (*UDC*) ed il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO convengono di rinviare l'espressione del parere sugli emendamenti 11.1 e 11.2, onde approfondire la tematica concernente la successiva circolazione di prodotti finanziari destinati ai soli investitori professionali. Il relatore Eufemi esprime poi parere contrario sull'emendamento 11.3 e parere favorevole sugli emendamenti 11.4 e 11.6, di contenuto sostanzialmente analogo, ma non coincidente, con l'emendamento 11.5 presentato dai relatori. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11 e 11.12.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO convengono poi di rinviare la valutazione degli emendamenti 11.13, 11.14, 11.15, 11.16 e 11.17, nonché, in quanto a tali ultimi connessi, sugli emendamenti 11.21 e 11.24.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) prosegue nell'esprimere poi parere contrario sugli emendamenti 11.18, 11.19, 11.20, 11.23, 11.25 e 11.26.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime pareri conformi a quelli del relatore, nonché parere favorevole sugli emendamenti 11.4, 11.5 e 11.6.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 11.22 era stato già ritirato.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO convengono di rinviare l'espressione del parere sull'emendamento 12.1, al fine di verificare la compatibilità con la normativa comunitaria delle disposizioni dallo stesso recate, esprimendo poi parere contrario sull'emendamento 12.2.

Dopo che il presidente PEDRIZZI ha aggiunto la propria firma all'emendamento 13.1, il relatore EUFEMI (*UDC*) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO convengono di rinviare l'espressione dei pareri relativi agli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3, ritenendo opportuno approfondire la tematica della pubblicità del tasso di interesse praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari, anche alla luce della normativa antiusura.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 14, il relatore EUFEMI (*UDC*) ricorda il rilievo dell'emendamento 14.1, formulato dai relatori, interamente sostitutivo dell'articolo, rilevando come lo stesso detti disposizioni in materia di depositi giacenti presso le banche improntate al principio della imprescrittibilità dei diritti dei depositanti: resta tuttavia aperta la problematica della devoluzione finale dei patrimoni in caso di mancanza di eredi beneficiari, sulla quale il relatore si dichiara disponibile a valutare le proposte emendative formulate anche da parte dell'opposizione. Il relatore EUFEMI (*UDC*) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO convengono pertanto di rinviare l'espressione del parere sugli emendamenti 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25 e 14.26 concernenti la materia della devoluzione finale dei depositi bancari giacenti.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) esprime poi parere contrario sugli emendamenti 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12 e 14.13, parere favorevole sull'emendamento 14.14 – facendo peraltro notare che la votazione del medesimo risulterebbe preclusa nel caso di accoglimento dell'emendamento 14.1 interamente sostitutivo dell'articolo – e parere contrario sugli emendamenti 14.15, 14.16, 14.17 e 14.18.

Il relatore esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 14.27, 14.28, 14.29 e 14.30. Relativamente agli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2, analoghi rispettivamente agli emendamenti 16.0.1 e 16.0.2, reputa opportuna una trattazione unitaria, facendo peraltro presente che il parere su tali proposte emendative è contrario.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole sull'emendamento 14.1 e pareri contrari conformi a quelli del relatore, ribadendo peraltro la propria convinzione circa l'opportunità di valutare l'eventuale introduzione di norme concernenti la devoluzione finale delle somme contenute in depositi giacenti presso le banche.

Il senatore PETERLINI (*Aut*) manifesta la propria piena condivisione dei contenuti dell'emendamento dei relatori 14.1, che risulta conforme, nell'impostazione di fondo, alle scelte legislative suggerite nei disegni di legge e negli emendamenti a propria firma, auspicando altresì che si giunga ad individuare una soluzione normativa in tema di devoluzione dei depositi bancari giacenti in linea con quanto proposto negli emendamenti da lui presentati.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 15, il relatore EUFEMI (*UDC*) esprime parere contrario sugli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 e 15.6 e parere favorevole sull'emendamento 15.8, di identico contenuto, rispetto all'emendamento 15.7 presentato dai relatori e volto a coordinare le disposizioni del disegno di legge con le modifiche introdotte dalla legge comunitaria 2004. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 15.9 – che interviene sulla materia delle operazioni con parti correlate, già riguardata dalla riforma del diritto societario – e sull'emendamento 15.10, nonché parere favorevole sull'emendamento 15.11 del Governo, rilevando peraltro come tale ultimo emendamento sia di contenuto analogo al precedente emendamento 15.10.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO rinviando poi l'espressione del parere sull'emendamento 15.12.

Dopo aver sottolineato l'importanza dell'emendamento 15.13 – anch'esso di coordinamento con le modifiche normative introdotte dalla legge comunitaria 2004 – ed espresso parere contrario sugli emendamenti 15.14 e 15.15, il relatore EUFEMI (*UDC*) conviene con il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO di rinviare l'espressione del parere sull'emendamento 15.16.

Il relatore esprime poi parere contrario sugli emendamenti 15.17 e 15.18 – il cui contenuto è peraltro difficilmente integrabile con le restanti disposizioni recate dal disegno di legge –.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO convengono quindi di rinviare l'espressione del parere sugli emendamenti 15.19, 15.20 e 15.21, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati.

Il relatore esprime poi parere contrario sugli emendamenti 15.23, 15.24 (su cui la Commissione Giustizia ha espresso parere contrario), 15.25 (sui cui la Commissione Giustizia ha espresso parere contrario) e 15.26.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dopo aver richiamato l'avvenuto rinvio dell'espressione del parere sugli emendamenti 15.12, 15.16, 15.19, 15.20 e 15.21, esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.7 e 15.8, di identico contenuto, nonché sull'emendamento 15.10, di analogo tenore rispetto all'emendamento 15.11 del Governo, e parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

**526<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE CONSULTIVA***(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate**(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER (*FI*) illustra il contenuto del decreto-legge, ritenendo sussistenti i presupposti di necessità e urgenza nonché i requisiti di legge. Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) manifesta il dissenso della sua parte politica dalla proposta di riconoscere i presupposti di necessità e urgenza: disattesa l'aspettativa di settori economici rilevanti per provvedimenti efficaci di natura tributaria, il risultato è invece assai carente e alcune disposizioni sono chiaramente prive del connotato di necessità e di quello dell'urgenza.

Si associa il senatore BATTISTI (*Mar-DL-U*) che aggiunge un rilievo critico sulla disposizione relativa all'immobile sito in Roma, piazza Verdi, di cui all'articolo 3.

Accertata la presenza del previsto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

**(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FALCIER (*FI*) ripropone i contenuti del provvedimento, già illustrati per la valutazione sui presupposti costituzionali. Per quanto di competenza, propone al riguardo di esprimere un parere favorevole.

Il presidente PASTORE manifesta una perplessità sulla disposizione dell'articolo 3, comma 1, che incide sul regime proprietario dell'immobile in questione. Si tratta, infatti, di una misura dall'incerta giustificazione nel sistema che regola la proprietà immobiliare.

Il senatore BATTISTI (*Mar-DL-U*) condivide i dubbi formali riguardo all'articolo 3, comma 1.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) a sua volta esprime riserve sull'articolo 1, comma 3, che potrebbe dar luogo a effetti sostanzialmente retroattivi, in violazione di previsioni a tutela dei contribuenti, in particolare in merito al principio di affidamento. Ricorda, quindi, una misura urgente adottata dal governo nel 1992, in una situazione di grave crisi finanziaria, che suscitò comunque varie e motivate critiche circa la legittimità di un intervento sui risparmi dei contribuenti a fini di prelievo fiscale. Inoltre, segnala che il sistema economico italiano, fondato largamente sulle imprese di minori dimensioni, impone una considerazione critica circa gli incentivi riservati proprio alle piccole imprese, che certamente non favoriscono le aggregazioni. In proposito, sarebbe congruo far riferimento in modo coerente al canone di ragionevolezza valutando se le misure di sostegno e agevolazione siano giustificate da fondate esigenze di riequilibrio.

Il presidente PASTORE osserva che in materia agiscono direttamente limiti derivanti dall'ordinamento europeo.

Conviene il senatore BASSANINI (*DS-U*).

Il PRESIDENTE, quindi, si sofferma sull'articolo 1, comma 3, ritenendo che la eventuale deroga a un principio generale possa essere giustificata da una situazione reale di emergenza finanziaria.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, con le osservazioni sull'articolo 1, comma 3 e sull'articolo 3, comma 1, nel senso indicato dai senatori intervenuti e poi precisato dal Presidente.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

**485<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***BOREA***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuliano.**La seduta inizia alle ore 15,05.***IN SEDE DELIBERANTE****(3439) Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche degli articoli 569, 570, 591 e 591-bis del codice di procedura civile, in materia di espropriazione immobiliare**

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore SEMERARO (AN), il quale osserva in via preliminare che il disegno di legge in discussione rappresenta un necessario strumento di integrazione di talune disposizioni in materia di espropriazione forzata, contenute nella legge n. 80 del 2005 di conversione del decreto legge n. 35 del 2005 ormai noto come «decreto competitività», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio scorso. In particolare ricorda come l'intervento operato sia stato di grande significatività sotto diversi profili, in specie per quanto riguarda l'accelerazione del processo esecutivo che con ogni probabilità sarà assicurata sia attraverso l'ampliamento della possibilità di vendita con la delegabilità delle operazioni non soltanto ai notai, sia attraverso l'individuazione, quale modello principale cui attenersi, di quello relativo alle operazioni senza incanto, al fine di realizzare in tal modo il miglior realizzo del bene, oggetto dell'esproprio.

Il disegno di legge in titolo interviene nella materia innanzitutto elevando a centoventi giorni il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 569 del codice di procedura civile per la fissazione dell'udienza in cui il giudice dà avvio alla procedura, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione.

La riscrittura integrale dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile persegue quindi la finalità di una migliore definizione, anche per

quanto attiene la interpretazione della norma, nell'ottica di assicurare maggiore certezza del diritto, in particolare per quanto riguarda i compiti del professionista delegato, nonché la disciplina da applicare nel caso di vendita senza incanto.

Il relatore sottolinea in fine l'importanza da attribuire alla disposizione relativa all'entrata in vigore della legge, stabilita dall'articolo 2 al giorno 12 settembre 2005, termine indispensabile per coordinare l'entrata in vigore del disegno di legge in esame con quella più ampia prevista dal decreto-legge n. 80, dianzi citato.

Per esprimere la piena condivisione del provvedimento, prende brevemente la parola il senatore BUCCIERO (AN), il quale sottolinea come questo si giustifichi essenzialmente in ragione di una sua rapida approvazione prima della sospensione estiva. A tal fine reputa opportuno un termine molto breve per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore CALVI (DS-U) giudica condivisibile l'esigenza di un esame rapido del disegno di legge senza però che sia preclusa la necessaria riflessione, anche sul piano emendativo, che il suo gruppo si riserva di compiere nell'arco massimo di una settimana.

Anche il senatore FASSONE (DS-U) sottolinea la necessità di una lettura non affrettata del provvedimento, soprattutto per valutare con la dovuta attenzione le connessioni di talune disposizioni con il diritto vigente, nonché la riscrittura integrale dell'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile, da poco introdotto in sede di conversione del decreto legge n. 35 del 2005.

Il relatore SEMERARO (AN) pone nuovamente l'accento sulla norma relativa all'entrata in vigore delle disposizioni che si propone sia coincidente con quella del decreto legge «competitività» nella parte di interesse proprio, per assicurare all'intervento complessivo quella organicità di cui in una precedente seduta il senatore Legnini lamentava l'assenza.

Ha quindi la parola il senatore LEGNINI (DS-U), il quale sottolinea che la sua critica era rivolta al metodo con il quale la maggioranza sta affrontando la materia della riforma del codice di procedura civile, allocata in diversi provvedimenti dall'andamento non lineare e non era certamente indirizzata ad aspetti parziali quale quello citato dal relatore. Comunque, anche in questa occasione, preannuncia da parte del suo Gruppo apporti costruttivi e non dilatori, volti a meglio definire la riforma, come ad esempio la proposta di prevedere un termine di entrata in vigore della stessa che tenga conto del periodo di sospensione feriale, ovvero quella di riconsiderare l'ambito dei professionisti, ai quali possono essere delegate le operazioni di vendita, apparendogli inappropriata, la delegabilità delle medesime agli esperti contabili.



Il presidente BOREA propone quindi di fissare a giovedì 23 giugno prossimo alle ore 12, il termine per la presentazioni di emendamenti.

Dopo che i senatori CALVI (*DS-U*) e CENTARO (*FI*) hanno dichiarato di convenire sulla proposta del Presidente, così rimane stabilito.

**(622) PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici**

**(1659) MANFREDI ed altri. – Modifiche del codice civile in materia di condominio**

**(1708) BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici**

**(2587) TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio**

**(3309) DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza**

**– e petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 giugno scorso.

Il presidente BOREA dà conto dei pareri espressi dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente e dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sugli emendamenti alle stesse in precedenza trasmessi.

Il relatore MUGNAI (*AN*), dopo aver sottolineato che la 1<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso un parere favorevole sull'emendamento 1.1 (testo 2) a condizione che nel primo capoverso dell'emendamento siano soppresse le parole «che ne individua a pena di nullità la specifica destinazione d'uso», recependo la predetta condizione, modifica l'emendamento 1.2 (testo 2) riformulandolo nell'emendamento 1.3 (testo 3) che contiene altresì un piccolo intervento di coordinamento formale.

Seguono quindi brevi interventi del senatore FASSONE (*DS-U*) – che condivide la scelta del relatore di accogliere la condizione posta dalla 1<sup>a</sup> Commissione sull'emendamento 1.1 (testo 2), evidenziando il carattere del tutto sproporzionato della sanzione della nullità nell'ipotesi considerata – del senatore MANFREDI (*FI*) – che esprime anch'egli apprezzamento per la scelta del relatore – del senatore LEGNINI (*DS-U*) – che ricorda come la soppressione delle parole «che a pena di nullità deve precisarne la destinazione d'uso» costituisca oggetto anche delle proposte contenute negli emendamenti 1.3 e 1.4 e rappresenti un intervento che assicura senza dubbio una maggiore coerenza sistematica al testo in esame – e infine del sottosegretario GIULIANO, che invece non condivide le perplessità manife-

state dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, non ritenendo che la prevista sanzione della nullità – da riferirsi chiaramente alla sola clausola con cui viene riservata la proprietà di una parte che sarebbe altrimenti comune – avrebbe comportato problemi di tipo sistematico.

Segue un ulteriore breve intervento del senatore LEGNINI (*DS-U*), il quale invita a completare l'elenco delle parti espressamente indicate come comuni inserendo nel n. 1) del nuovo articolo 1117 del codice civile il riferimento ai sottotetti, al quale replicano il senatore BUCCIERO (*AN*) – che manifesta perplessità su quest'ultima proposta in considerazione delle possibili incertezze interpretative che ne deriverebbero – e il sottosegretario GIULIANO, che ritiene preferibile non intervenire sul punto rimettendosi alle conclusioni a riguardo già raggiunte dalla giurisprudenza.

Il relatore MUGNAI (*AN*) esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9, 1.12, 1.10 e 1.11. Esprime invece parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, facendo peraltro presente come le problematiche, sottese in particolare agli emendamenti 1.13 e 1.14, siano in parte recepite nell'emendamento 2.1 (testo 2) mentre quelle oggetto degli emendamenti 1.21 e 1.22 siano considerate nell'emendamento 10.100.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere conforme a quello del relatore formulando altresì parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.1 (testo 3).

Dopo che il presidente BOREA ha constatato la presenza del prescritto numero dei senatori, posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.1 (testo 3) risultando conseguentemente preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 1, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 14 giugno scorso.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, il relatore MUGNAI (*AN*) richiama l'attenzione sul parere reso con riferimento all'emendamento 2.1 (testo 2), dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente che ha espresso parere contrario limitatamente al secondo e al terzo comma del nuovo articolo 1117-*bis* del codice civile.

In considerazione di ciò il relatore modifica l'emendamento 2.1 (testo 2) riformulandolo nell'emendamento 2.1 (testo 3) che intende tener conto delle osservazioni contenute nel citato parere sulle implicazioni delle quali permangono però alcuni profili di incertezza, che rendono senz'altro opportuno riacquisire in proposito il parere della 1<sup>a</sup> commissione sul nuovo testo. Conseguentemente propone l'accantonamento dell'emendamento 2.1 (testo 3) e di tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore Mugnai inoltre modifica gli emendamenti 3.1 (testo 2), 6.1 (testo 2), 8.2 (testo 2), 12.2 (testo 2), 14.2 (testo 2) e 20.1 (testo 2), riformulandoli rispettivamente negli emendamenti 3.1 (testo 3), 6.1 (testo 3),

8.2 (testo 3), 12.2 (testo 3), 14.2 (testo 3) e 20.1 (testo 3). In merito a queste ultime riformulazioni evidenzia come le stesse, rispetto alle precedenti, siano volte essenzialmente a recepire gli spunti contenuti in alcuni degli emendamenti già presentati ovvero a tener conto di indicazioni emerse in sede di espressione dei pareri da parte della 1a Commissione permanente e della 5<sup>a</sup> Commissione permanente oppure, ancora ad introdurre modifiche di coordinamento formale.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) ritiene che le riformulazioni testé effettuate dal relatore rendano indispensabile la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle stesse, anche al fine di permettere una attenta valutazione del loro contenuto e formula pertanto una proposta in tal senso.

Il senatore LEGNINI(*DS-U*), pur manifestando apprezzamento per il lavoro del relatore che, nelle nuove riformulazioni degli emendamenti, ha recepito molti dei suggerimenti espressi anche in emendamenti a sua firma, ritiene condivisibile la proposta avanzata dal senatore ZANCAN (*Verdi-Un*), che potrebbe consentire un esame attento, a suo avviso necessario, anche perché in molti casi sembra essersi proceduto a vere e proprie riscritture dei testi già presentati, come ad esempio con riferimento al secondo e terzo comma del nuovo articolo 1117-*bis*.

Anche il senatore CENTARO (*FI*) ritiene utile la formalizzazione di un breve termine per consentire la presentazione di subemendamenti, anche in considerazione del fatto che gli emendamenti del relatore, ove approvati, determineranno la preclusione di tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli interessati.

Segue un breve intervento del relatore MUGNAI (*AN*) per ribadire le ragioni a sostegno della proposta che sia disposto l'accantonamento dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti e, in particolare, la necessità di verificare se la nuova formulazione riferita al secondo ed al terzo comma dell'articolo 1117-*bis*, possa ritenersi per la 1a Commissione adeguata a superare i rilievi, peraltro non del tutto chiari, espressi dalla medesima.

Il senatore MARITATI (*DS-U*) – dopo aver premesso che non vi è alcun intento dilatorio del suo Gruppo – si dichiara favorevole alla previsione di un breve termine per la presentazione di subemendamenti.

Il senatore BOBBIO (*AN*) non comprende le ragioni che sono alla base della richiesta del senatore Zancan in quanto le nuove formulazioni del relatore gli appaiono dettate principalmente dall'esigenza di venire incontro ai rilievi espressi dalle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> ed inoltre recepiscono alcuni suggerimenti espressi in proposte emendative molte delle quali a firma di senatori dell'opposizione.

Dopo che il senatore CENTARO (*FI*) ha ribadito la richiesta di fissazione di un termine per subemendamenti, il relatore MUGNAI osserva che sussisterebbe a rigore solo l'esigenza di accantonare l'articolo 2 in considerazione della riformulazione dell'emendamento 2.1 (testo 2), alla luce del parere espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione mentre per il resto si potrebbe procedere, considerato che le modifiche introdotte mirano a recepire proposte e suggerimenti contenuti in emendamenti sui quali le Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> non hanno formulato rilievi. In considerazione di ciò, pur non avendo contrarietà circa la previsione di un termine per la presentazione di subemendamenti, esprime la preoccupazione che questo possa determinare un allungamento dei tempi che appare non giustificato alla luce della ampia convergenza fin qui determinatasi tra le forze politiche.

Dopo brevi interventi del senatore LEGNINI (*DS-U*) – che insiste sulla opportunità che sia fissato un termine per subemendamenti – e del senatore BOBBIO (*AN*) – che si dichiara favorevole a che sia disposto l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 2 ma non già, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, anche che sia fissato un termine per subemendare – la Commissione conviene sulla proposta del relatore di disporre l'accantonamento dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti.

La Commissione fissa altresì a giovedì 23 giugno alle ore 16 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti 2.1 (testo 3), 3.1 (testo 3), 6.1 (testo 3), 8.2 (testo 3), 12.2 (testo 3), 14.2 (testo 3) e 20.1 (testo 3).

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ACCOLTO  
IN SEDE REFERENTE PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 1708 E CONGIUNTI**

**Art. 1.**

**1.1 (testo 3)**

MUGNAI, *relatore*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. L'articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 1117. - (*Parti comuni dell'edificio*). - Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, quali il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate, incluso l'insieme degli elementi architettonici e decorativi dei balconi;

2) i locali per i servizi in comune, quale la portineria, incluso l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi, per gli impianti centralizzati nonché le aree destinate a parcheggio;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, quali gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per le telecomunicazioni e simili, fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini"».

---

**Art. 2.****2.1 (testo 3)**MUGNAI, *relatore**Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

"Art. 1117-bis. - (*Ambito di applicabilità*). – Le disposizioni del presente Capo si applicano, in quanto compatibili, quando più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari e di edifici abbiano parti che servono all'uso comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere.

Le disposizioni sulle distanze di cui alle sezioni VI e VII del Capo II del Titolo II del presente libro non si applicano ai condominii se incompatibili con la condizione dei luoghi tenuto conto dell'amenità, della comodità e di ogni altra caratteristica ambientale.

Gli atti che comportano il godimento esclusivo di parti comuni si presumono tollerati dagli altri condomini ai sensi dell'articolo 1144. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato a seguito dell'opposizione fatta contro il condominio o di causa proveniente da un terzo.

Art. 1117-ter. - (*Modificazioni delle destinazioni d'uso e sostituzioni delle parti comuni*). – Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 1120, la sostituzione delle parti comuni ovvero la modificazione della loro destinazione d'uso, può essere approvata dall'assemblea a maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno i due terzi del valore complessivo, se ne è cessata l'utilità ovvero è altrimenti realizzabile l'interesse comune.

La convocazione dell'assemblea, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno quaranta giorni liberi prima della data di convocazione, individua, a pena di nullità, le parti comuni, indica l'oggetto della deliberazione e descrive il contenuto specifico e le modalità delle sostituzioni o modificazioni che i condomini che hanno richiesto la convocazione dell'assemblea intendono proporre.

La convocazione è affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati.

La deliberazione, a pena di nullità, è assunta con atto pubblico, contiene la dichiarazione espressa dell'amministrazione di avere effettuato gli adempimenti di cui al secondo comma, nonché determina l'indennità che, ove richiesta, spetta ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto sulle parti comuni, in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.

Art. 1117-*quater*. - (*Tutela delle destinazioni d'uso*). – In caso di attività contraria a destinazioni d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva risultanti dalla legge o dal titolo, ogni condominio, salva la facoltà di agire a tutela dei propri diritti ed interessi, può diffidare l'amministratore affinché entro trenta giorni convochi l'assemblea per deliberare sulla tutela dell'interesse comune.

Il tribunale eventualmente adito, valutata ogni circostanza può condannare il responsabile al pagamento di una somma determinata tenendo conto degli incrementi di valore, degli investimenti compiuti e dei benefici ricavati dall'interessato, nonché delle gravità della violazione e dell'esigenza di scoraggiare reiterazioni"».

---

## 2.1 (testo 2)

MUGNAI, *relatore*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

"Art. 1117-*bis*. - (*Ambito di applicabilità*). – Le disposizioni del presente Capo si applicano, in quanto compatibili, quando più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari e di edifici abbiano parti che servono all'uso comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere.

Le disposizioni sulle distanze di cui alle sezioni VI e VII del Capo II del Titolo II del presente libro non si applicano se incompatibili con la condizione dei luoghi e con le destinazioni d'uso, tenuto altresì conto dell'emenità, della comodità e di ogni altra caratteristica ambientale. Se applicabili, la misura delle distanze da essi previste è ridotta alla metà.

Gli atti che comportano il godimento esclusivo di parti comuni si presumono tollerati dagli altri condomini ai sensi dell'articolo 1144, salvo che a seguito dell'opposizione fatta contro il condominio o di causa proveniente da un terzo risulti il possesso esclusivo. In tal caso, la proprietà e i diritti acquistati per usucapione possono essere esercitati solo conformemente al possesso.

Art. 1117-*ter*. - (*Modificazioni delle destinazioni d'uso e sostituzioni delle parti comuni*). – Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 1120, la sostituzione delle parti comuni ovvero la modificazione della loro destinazione d'uso, può essere approvata dall'assemblea a maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno i due terzi del valore complessivo, se ne è cessata l'utilità ovvero è altrimenti realizzabile l'interesse comune.

La convocazione dell'assemblea, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno quaranta giorni liberi prima della data di convocazione, individua, a pena di nullità, le parti comuni, indica l'oggetto della deliberazione e descrive il contenuto specifico e le modalità delle sostituzioni o modificazioni che i condomini che hanno richiesto la convocazione dell'assemblea intendono proporre. La convocazione è affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati.

La deliberazione, a pena di nullità, è assunta con atto pubblico, contiene la dichiarazione espressa dell'amministrazione di avere effettuato gli adempimenti di cui al secondo comma, nonché determina l'indennità che, ovei richiesta, spetta ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto sulle parti comuni, in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.

Art. 1117-*quater*. - (*Tutela delle destinazioni d'uso*). – In caso di attività contraria a destinazioni d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva risultanti dalla legge o dal titolo, ogni condominio, salva la facoltà di agire a tutela dei propri diritti ed interessi, può diffidare l'amministratore affinché entro trenta giorni convochi l'assemblea per deliberare sulla tutela dell'interesse comune.

Il tribunale, valutata ogni circostanza può condannare il responsabile al pagamento di una somma determinata tenendo conto degli incrementi di valore, degli investimenti compiuti e dei benefici ricavati dall'interessato, nonché delle gravità della violazione e dell'esigenza di scoraggiare reiterate».

---

## 2.2

LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso dell'articolo 1117-bis».*

---

## 2.3

MANFREDI

*Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso dell'articolo 1117-bis».*

---



**2.4**

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, secondo capoverso dell'articolo 1117-bis, dopo le parole: «Le disposizioni sulle distanze» aggiungere le parole: «tra parti comuni e proprietà esclusive» sopprimere le parole: «e delle altre particolari caratteristiche ambientali e reddituali».*

---

**2.5**

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 1117-ter».*

---

**2.6**

MANFREDI

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1117-ter», con il seguente:*

*«Art. 1117-ter. - (Partecipazione ed usi omogenei). – Le deliberazioni delle assemblee che riguardano le parti comuni devono essere approvate anche dalla maggioranza dei proprietari di unità immobiliari aventi le medesime destinazioni d'uso, pena la loro annullabilità».*

---

**2.7**

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», dopo le parole: «medesime destinazioni d'uso» inserire le parole: «, salvo che la delibera sia stata approvata da una maggioranza non inferiore ai due terzi dei condomini che rappresentano i due terzi del valore dell'edificio».*

---

**2.8**

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, primo capoverso dell'articolo 1117-quater, sostituire le parole: «un terzo» con le parole: «la maggioranza».*

---

**2.9**

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, primo capoverso dell'articolo 1117-quater, sopprimere le parole: «da nei soli casi» sino a: «interesse comune».*

---

**2.10**

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, secondo capoverso dell'articolo 1117-quater, dopo le parole: «della data di convocazione, deve» aggiungere le parole: «contenere l'oggetto specifico dell'ordine del giorno,».*

---

**2.11**

IL GOVERNO

*Al comma 1, al secondo capoverso dell'articolo 1117-quater del codice civile, sostituire le parole: «che si intendono apportare» con le seguenti: «che i condomini che hanno richiesto la convocazione dell'assemblea intendono proporre».*

*Sostituire il quarto capoverso dell'articolo 1117-quater del codice civile, con il seguente:*

*«La deliberazione, a pena di nullità, è assunta con atto ricevuto dal pubblico ufficiale e contiene la dichiarazione espressa dell'amministratore di avere effettuato gli adempimenti di cui al secondo comma.»;*

*Sopprimere, nel nuovo articolo 1117-quinquies del codice civile, le parole: «, nonché della gravità della colpa e dell'esigenza di scoraggiare reiterazioni».*

---

**2.12**

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, LEGNINI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso dell'articolo 1117-quater.*

---

**2.13**

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, LEGNINI, ZANCAN

*Al comma 1, terzo capoverso dell'articolo 1117-quater sostituire la parola: «sessanta» con la parola: «venti».*

---

**2.14**

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, terzo capoverso dell'articolo 1117-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La delibera assembleare si perfeziona nel momento in cui l'amministratore viene a conoscenza del raggiungimento del quorum deliberativo di cui al presente comma; in tal caso egli ne da comunicazione a tutti i condomini, anche ai fini dal comma settimo dell'articolo 1137».*

---

**2.15**

MANFREDI

*Al comma 1, quarto capoverso dell'articolo 1117-quater, sopprimere il numero 3.*

---

**2.16**

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1117-quinquies», con il seguente: «Art. 1117-quinquies. (Tutela della destinazione d'uso delle cose comuni). In caso di attività contraria alla destinazione d'uso delle parti comuni dell'edificio, ogni condomino può diffidare l'amministratore affinché entro trenta giorni agisca per la tutela dell'interesse degli altri condomini».*

---

**2.17**

MANFREDI

*Al comma 1, capoverso «Art. 1117-quinquies», primo periodo, sopprimere le parole: «o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva».*

---

**Art. 3.****3.1 (testo 3)**MUGNAI, *relatore*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - 1. L'articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 1118 - (*Diritti dei partecipanti sulle parti comuni*). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionato al valore delle parti di sua proprietà esclusiva, se il titolo non dispone altrimenti.

Gli atti e le sentenze che comportano modificazione del valore proporzionale di ogni unità immobiliare devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, ai sensi dei numeri 14) e 14-*bis*) dell'articolo 2643.

Il condomino non può, rinunciando al suo diritto sulle parti comuni o modificando la destinazione d'uso della sua proprietà esclusiva, sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione.

Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento né aggravii di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a *concorrere* al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell'impianto".

2. L'articolo 1119 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 1119 - (*Indivisibilità*). – Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino, ovvero esse siano state sottratte all'uso comune per effetto di una delibera ai sensi dell'articolo 1117-*ter*"».

---

**3.1 (testo 2)**MUGNAI, *relatore*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - 1. L'articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 1118 - (*Diritti dei partecipanti sulle cose comuni*). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionato al valore delle parti di sua proprietà esclusiva, se il titolo non dispone altrimenti.

Gli atti e le sentenze che comportano modificazione del valore proporzionale di ogni unità immobiliare devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, ai sensi dei numeri 14) e 15) dell'articolo 2643.

Il condomino non può, rinunciando al suo diritto sulle parti comuni o modificando la destinazione d'uso della sua proprietà esclusiva, sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione, né esserne liberato dagli altri condomini salvo che all'unanimità.

Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento né aggravii di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell'impianto".

2. L'articolo 1119 del codice civile è sostituito dal seguente:  
"Art. 1119. - (*Indivisibilità*). – Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino, ovvero siano state sottratte all'uso comune per effetto di una delibera ai sensi dell'articolo 1117-ter"».

---

**Art. 6.****6.1 (testo 3)**MUGNAI, *relatore*

*Dopo l'articolo 1122, del codice civile sono inseriti i seguenti:*

«Art. 1122-bis. - (*Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici*). – Nelle parti comuni e nelle parti di proprietà o di uso esclusivo degli edifici non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettano le condizioni di sicurezza imposte dalla legge.

La mancanza delle condizioni di sicurezza di cui al primo comma di sicurezza si considera situazione di pericolo imminente rispetto all'integrità delle parti comuni e delle altre parti di proprietà esclusiva, nonché rispetto all'integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il con-

dominio o abitualmente vi accedono, anche ai fini della legittimazione alla tutela.

Nel caso in cui sussista il sospetto non infondato che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, l'amministratore, anche su richiesta di un solo condomino, accede alle parti comuni dell'edificio ovvero interpellata il proprietario, il possessore o il detentore a qualunque titolo della singola unità immobiliare affinché sia consentito l'accesso ad un tecnico nominato di comune accordo per l'eventuale redazione di un piano di intervento volto a ripristinare le indispensabili condizioni di sicurezza.

L'interpellato può, d'accordo con il tecnico nominato, stabilire le modalità dell'accesso.

La documentazione amministrativa relativa all'osservanza delle normative di sicurezza in una o più unità immobiliari di proprietà esclusiva o comune non è di per sé di ostacolo alla richiesta di accesso di cui ai commi terzo e quarto.

Se risulta la situazione di pericolo di cui al secondo comma, il condomino comunica all'amministratore le modalità ed il tempo di esecuzione degli indispensabili lavori per la messa in sicurezza degli impianti e delle opere, nonché le modalità dell'accesso per la relativa verifica.

Nei confronti di coloro che negano immotivatamente il consenso all'accesso, o che contestano od ostacolano il piano di intervento concordato, possono essere richiesti al giudice gli opportuni provvedimenti cautelari. L'autorità giudiziaria, valutata ogni circostanza, può, anche in via provvisoria, porre le spese per il compimento degli atti e degli interventi successivi, a carico di chi abbia immotivatamente negato il proprio consenso all'accesso od ostacolato l'esecuzione del piano d'intervento concordato.

Decorsi 10 giorni dalla diffida anche di un solo condomino, in caso di inerzia dell'amministratore, ognuno degli interessati di cui al secondo comma può adire l'autorità giudiziaria anche in via d'urgenza.

La documentazione amministrativa formata dopo l'esecuzione del piano di intervento è integrata con una relazione in cui sono elencati dettagliatamente i lavori eseguiti ed i materiali impiegati. Copia della documentazione è conservata negli atti del condominio. Tutti i soggetti indicati nel secondo comma hanno diritto ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa a tutte le unità immobiliari.

*Art. 1122-ter. - (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva).* – Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radio-televisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà esclusiva coinvolte.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità degli interventi. L'assemblea, convocata senza in-

dugio dall'amministratore nelle forme e nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1117-ter, può prescrivere ragionevoli modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio. L'assemblea può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

I condomini o i loro aventi causa devono consentire l'accesso alla loro proprietà esclusiva ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. In caso di impedimento all'accesso o di richiesta di garanzia eccessivamente onerosa, l'autorità giudiziaria provvede anche in via di urgenza.

L'interessato ed i suoi aventi causa sopportano le spese di ripristino delle cose altrui anche nel caso di rimozione dell'impianto"».

---

## 6.1 (testo 2)

MUGNAI, *relatore*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - 1. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:

"Art. 1122-bis. - (*Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici*). – Nelle parti comuni e nelle parti di proprietà o di uso esclusivo degli edifici non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettano le condizioni di sicurezza imposte dalla legge.

La mancanza di dette condizioni di sicurezza si considera situazione di pericolo imminente rispetto all'integrità delle parti comuni e delle altre parti di proprietà esclusiva, nonché rispetto all'integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o abitualmente vi accedono, anche ai fini della legittimazione alla tutela.

Nel caso in cui sussista il sospetto non infondato che difettano le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, l'amministratore, anche su richiesta di un solo condomino, accede alle parti comuni dell'edificio ovvero interpella il proprietario, il possessore o il detentore a qualunque titolo della singola unità immobiliare affinché sia consentito l'accesso ad un tecnico nominato d'accordo per l'eventuale redazione di un piano di intervento volto a ripristinare le indispensabili condizioni di sicurezza.

L'interpellato può, d'accordo con il tecnico nominato, stabilire le modalità dell'accesso.

La documentazione amministrativa relativa all'osservanza delle normative di sicurezza in una o più unità immobiliari di proprietà esclusiva o comune non è di per sé di ostacolo alla richiesta di accesso di cui ai commi precedenti.

Se risulta la situazione di pericolo di cui al primo comma, il condomino comunica all'amministratore le modalità ed il tempo di esecuzione degli indispensabili lavori per la messa in sicurezza degli impianti e delle opere, nonché le modalità dell'accesso per la relativa verifica.

Nei confronti di coloro che negano immotivatamente il consenso all'accesso, o che contestano od ostacolano il piano di intervento concordato, possono essere richiesti al giudice gli opportuni provvedimenti cautelari. L'autorità giudiziaria, valutata ogni circostanza, può, anche in via provvisoria, porre le spese per il compimento degli atti e degli interventi successivi, a carico di chi abbia immotivatamente negato il proprio consenso all'accesso od ostacolato l'ecuzione del piano d'intervento concordato,

Se l'amministratore rimane inerte per dieci giorni dopo la diffida anche di un solo condomino, ognuno degli interessati di cui al primo comma può adire l'autorità giudiziaria anche in via d'urgenza.

La documentazione amministrativa formata dopo l'esecuzione del piano di intervento è integrata con una relazione in cui sono elencati dettagliatamente i lavori eseguiti ed i materiali impiegati. Copia della documentazione è conservata negli atti del condominio. Tutti i soggetti indicati nel secondo comma hanno diritto ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa a tutte le unità immobiliari.

Art. 1122-ter. - (*Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva*). - Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radio-televisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà esclusiva coinvolte.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità degli interventi. L'assemblea, convocata senza indugio dall'amministratore nelle forme e nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1117-ter, può prescrivere ragionevoli modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio. L'assemblea può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

I condomini o i loro aventi causa devono consentire l'accesso alla loro proprietà esclusiva ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. In caso di impedimento all'accesso o di richiesta di garanzia eccessivamente onerosa, l'autorità giudiziaria provvede anche in via di urgenza.

L'interessato ed i suoi aventi causa sopportano le spese di ripristino delle cose altrui anche nel caso di rimozione dell'impianto"».



**Art. 8.****8.2 (testo 3)**

MUGNAI, *relatore*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - 1. L'articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 1129. - (*Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore*). - 1. Quando i condomini sono più di quattro, se l'assemblea non vi provvede, l'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario o revocato, nomina amministratore uno dei condomini o, in difetto di accettazione, un terzo.

Al momento dell'accettazione della nomina e in ogni caso di rinnovo dell'incarico, l'amministratore dichiara i propri dati anagrafici, l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condomini eventualmente amministrati, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) del primo comma dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia dell'originale dall'amministratore che ne attesta la conformità.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.

In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.

L'amministratore nominato, salva espressa dispensa da parte dell'assemblea, presta idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi derivanti dall'espletamento del suo incarico per un valore non inferiore agli oneri prevedibili della gestione annuale. In mancanza sono privi di efficacia la nomina o il rinnovo dell'incarico.

L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio, prevedendo modalità idonee a consentire a ciascun condomino la consultazione della relativa rendicontazione periodica.

Per gli edifici di oltre nove unità immobiliari, l'assemblea che delibera l'approvazione del bilancio preventivo, può altresì disporre le modalità e i limiti con i quali l'amministratore preleva le somme dal conto condominiale. Analogamente l'assemblea può provvedere nel caso in cui abbia deliberato spese straordinarie. I creditori del condominio sono preferiti

ai creditori particolari dell'amministratore ed ai creditori di ciascun condomino.

Il compenso dell'amministratore comprende i costi delle operazioni necessarie alla successione nel suo incarico. Nell'ipotesi di revoca prima della scadenza, è dovuto all'amministratore il compenso per i successivi venti giorni per il compimento delle operazioni di presentazione del rendiconto e di successione dall'incarico, fermo restando l'obbligo della consegna immediata della cassa, del libro dei verbali e di ogni altro carteggio relativo ad operazioni di riscossione delle quote nonché a quelle da svolgere con urgenza, al fine di evitare il pregiudizio degli interessi comuni e dei singoli condomini.

L'amministratore è sempre tenuto a costituire in mora i debitori del condominio decorsi trenta giorni da quando il credito è divenuto esigibile.

L'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma delle disposizioni per l'attuazione del presente codice entro quattro mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall'assemblea. In mancanza, scaduto tale termine, gli obbligati in regola con i pagamenti sono liberati dal vincolo di solidarietà. In tal caso, fermo restando il diritto dei creditori del condominio di esercitare le azioni che spettano all'amministratore nei confronti dei condomini inadempienti, l'amministratore risponde insieme a questi ultimi delle somme non riscosse e dei danni che ne siano derivati.

Salvo diversa deliberazione, l'amministratore dura in carica due anni e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera sulla nomina del nuovo amministratore.

L'amministratore può essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.

Costituisce, tra le altre, grave irregolarità dell'amministratore, oltre alla comunicazione di notizie incomplete o inesatte di cui al secondo comma:

- a) il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti in base alla legge;
- b) la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario;
- b-bis) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al comma 6;
- c) la gestione secondo modalità che generano possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore ovvero quelli di altri condomini gestiti dal medesimo;
- d) l'aver consentito, con dolo o colpa, alla cancellazione di formalità effettuate dei diritti del condominio;
- e) l'aver omesso di agire ai sensi del decimo comma per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio entro il termine ivi indi-

cato ed avere omesso di coltivare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva"».

---

## 8.2 (testo 2)

MUGNAI, *relatore*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - 1. L'articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 1129. - (*Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore*). - 1. Quando i condomini sono più di quattro, se l'assemblea non vi provvede, l'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario o revocato, nomina amministratore uno dei condomini o, in difetto di accettazione, un terzo.

Al momento dell'accettazione della nomina e in ogni caso di rinnovo dell'incarico, l'amministratore dichiara i propri dati anagrafici, l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condomini eventualmente amministrati, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia dell'originale dall'amministratore che ne attesta la conformità.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.

In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.

L'assemblea può deliberare che l'amministratore nominato, prima dell'accettazione, presti idonea garanzia, anche assicurativa, per le responsabilità e gli obblighi derivanti dall'espletamento del suo incarico. Sono privi di effetto, in mancanza della relativa prestazione, la nomina o il rinnovo del suo incarico.

L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio, prevedendo modalità idonee a consentire a ciascun condomino la consultazione della relativa rendicontazione periodica.

Per gli edifici di oltre nove unità immobiliari, l'assemblea che delibera l'approvazione del bilancio preventivo, può altresì disporre le modalità e i limiti con i quali l'amministratore preleva le somme dal conto condominiale, eventualmente indicando quello dei condomini cui è attribuito

il potere di firma congiunta con l'amministratore. Analogamente l'assemblea può provvedere nel caso in cui abbia deliberato spese straordinarie. I creditori del condominio sono preferiti ai creditori particolari dell'amministratore ed ai creditori di ciascun condomino.

Il compenso dell'amministratore comprende i costi delle operazioni necessarie alla successione nel suo incarico. Nell'ipotesi di revoca prima della scadenza, è dovuto all'amministratore il compenso per i successivi venti giorni per il compimento delle operazioni di presentazione del rendiconto e di successione dall'incarico, fermo restando l'obbligo della consegna immediata della cassa, del libro dei verbali e di ogni altro carteggio relativo ad operazioni di riscossione delle quote nonché a quelle da svolgere con urgenza, al fine di evitare il pregiudizio degli interessi comuni e dei singoli condomini.

L'amministratore è sempre tenuto a costituire in mora i debitori del condominio decorsi trenta giorni da quando il credito è divenuto esigibile.

L'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio, anche ai sensi dell'articolo 63, comma 1 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice entro quattro mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall'assemblea. In mancanza, scaduto tale termine, gli obbligati in regola con i pagamenti sono liberati dal vincolo di solidarietà. In tal caso, fermo restando il diritto dei creditori del condominio di esercitare le azioni che spettano all'amministratore nei confronti dei condomini inadempienti, l'amministratore risponde insieme a questi ultimi delle somme non riscosse e dei danni che ne siano derivati.

Salvo diversa deliberazione, l'amministratore dura in carica due anni e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera sulla nomina del nuovo amministratore.

L'amministratore può essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.

Costituisce, tra le altre, grave irregolarità dell'amministratore, oltre alla comunicazione di notizie incomplete o inesatte di cui al secondo comma:

- a) il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti in base alla legge;
- b) la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario;
- b-bis) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al comma 6;
- c) la gestione secondo modalità che generano possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore ovvero quelli di altri condomini gestiti dal medesimo;
- d) l'aver consentito, con dolo o colpa, alla cancellazione di formalità effettuate dei diritti del condominio;

e) l'aver omesso di agire ai sensi del decimo comma per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio entro il termine ivi indicato ed avere omesso di coltivare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva"».

---

## Art. 10.

### 10.100 (già 10.0.1)

MUGNAI, *relatore*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - 1. All'articolo 1131 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Quando l'amministratore rappresenta il condominio nell'attuazione delle deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter ed esegue gli atti ad esse relativi, esercita i poteri di rappresentanza senza condizioni o limitazioni;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"L'amministratore anche in mancanza di espressa autorizzazione dell'assemblea può consentire la cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela delle ragioni di credito del condominio.

Ove non si prendano provvedimenti per l'amministrazione delle parti comuni ciascuno dei condomini può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio, sentito l'amministratore, se esistente, ed il ricorrente, e può anche nominare amministratore uno dei condomini o un terzo, autorizzandolo a compiere gli interventi opportuni e a ripartire proporzionalmente le spese".

2. L'articolo 1134 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 1134. - (*Gestione di iniziativa del condomino*). – Il condomino che ha assunto la gestione delle cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente o che la gestione sia stata utilmente iniziata.

Se una deliberazione adottata dall'assemblea non viene eseguita, ciascun condomino, dopo aver diffidato l'amministratore, può intraprenderne l'esecuzione decorsi inutilmente trenta giorni dalla comunicazione della diffida. Se entro tale termine l'amministratore si oppone per iscritto all'iniziativa del condomino, questo può chiedere l'autorizzazione del tribunale che, sentite le parti, provvede in via d'urgenza disponendo anche in ordine alle modalità e spese dell'esecuzione"».

---

**Art. 12.****12.2 (testo 3)**MUGNAI, *relatore**Sopprimere l'articolo.*

---

**12.2 (testo 2)**MUGNAI, *relatore**Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. - 1. Il comma 3 dell'articolo 1138 del codice civile, è sostituito dal seguente:

"Il regolamento è approvato dall'assemblea, con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 e, se è approvato all'unanimità è sottoscritto da ogni condominio ed è allegato al relativo verbale di approvazione di cui costituisce parte integrante. Può essere impugnato a norma dell'articolo 1137"».

---

**Art. 14.****14.2 (testo 3)**MUGNAI, *relatore**Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. - 1. All'articolo 2643 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 14) è sostituito dal seguente:

"14) gli atti e le sentenze, nonché le delibere di cui all'articolo 1117-ter, che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti e le domande giudiziali che li riguardano;"

b) dopo il numero 14), è aggiunto il seguente:

"14-bis) gli atti che operano la modificazione della proprietà o di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti ovvero impongono, modificano o vietano destinazioni specifiche a beni o a complessi di beni"».

---

**14.2 (testo 2)**MUGNAI, *relatore**Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. – 1. All'articolo 2643 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 14) è sostituito dal seguente:

"14) gli atti e le sentenze, nonché le delibere di cui all'articolo 1117-ter, che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti e le domande giudiziali che li riguardano;"

b) dopo il numero 14), è aggiunto il seguente:

"15) gli atti che operano la modificazione della proprietà o di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti ovvero impongono, modificano o vietano destinazioni specifiche a beni o a complessi di beni"».

---

**Art. 20.****20.1 (testo 3)**MUGNAI, *relatore**Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 20. 1. L'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – 1. I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano;

3) quando l'alterazione di cui al numero 2) è conseguenza di trasformazioni o modificazioni oggetto di sanatoria edilizia che siano approvate dagli altri condomini. In tal caso ogni spesa relativa è a carico del condomino che ne ha tratto vantaggio.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo precedente, può essere convenuto in giudizio unicamente il condomino in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio

notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.

2. L'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

"È istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'Elenco pubblico degli amministratori di condominio al quale chiunque può iscriversi secondo le previsioni del presente articolo.

L'iscrizione presso la C.C.I.A.A. della provincia nella quale il condominio si trova è obbligatoria per chi sia nominato amministratore, ancorché si tratti di un condomino, deve precedere l'accettazione e deve essere comunicata al condominio.

Per essere iscritti nell'Elenco gli interessati devono indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale o se si tratti di società la sede legale, la denominazione, la partita IVA nonché i dati identificativi del rappresentante legale e i dati identificativi, la denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale degli altri condomini eventualmente amministrati.

Nell'Elenco debbono essere indicati: i dati identificativi dell'amministratore, sia esso persona fisica o giuridica; la data d'iscrizione nel registro; la denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale dei condomini amministrati; i dati relativi alle nomine ed alla cessazione degli incarichi e relative variazioni.

L'esercizio dell'attività di amministratore in mancanza di iscrizione o in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di cui al terzo comma non dà diritto a eventuale compenso dell'attività svolta e comporta la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00, ovvero da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 in caso di esercizio dell'attività in forma societaria. La reiterazione comporta altresì la perdita della capacità di essere iscritti nell'Elenco.

I dati contenuti nell'Elenco sono gestiti con modalità informatizzate e consentono la ricerca sia per nome dell'amministratore sia per denominazione e indirizzo del condominio. Chiunque può accedere ai dati dell'Elenco ed ottenerne copia conforme previo rimborso delle spese.

L'istituzione dell'Elenco non comporta oneri per lo Stato".

3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze determina ed aggiorna con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'importo del diritto annuale di segreteria a carico dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al primo comma dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come novellato dalla presente legge, il cui ammontare, tale da assicurare l'integrale copertura di tutte le spese di gestione dell'elenco, non può essere superiore al costo effettivo del servizio. Il decreto determina altresì i diritti di segreteria, a carico di quanti accedono ai dati dell'elenco, sull'attività certificativa svolta, in misura non superiore al rimborso delle spese della copia conforme dell'elenco.



4. Le disposizioni di cui al secondo comma entrano in vigore il giorno successivo all'emanazione del decreto di cui al comma terzo».

---

## Art. 20.

### 20.1 (testo 2)

MUGNAI. *relatore*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 20. 1. L'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – 1. I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:

- 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo;
- 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano;
- 3) quando l'alterazione di cui al numero 2) è conseguenza di trasformazioni o modificazioni oggetto di sanatoria edilizia che siano approvate dagli altri condomini. In tal caso ogni spesa relativa è a carico del condomino che ne ha tratto vantaggio.

2. L'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

"È istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'Elenco pubblico degli amministratori di condominio al quale chiunque può iscriversi secondo le previsioni del presente articolo.

L'iscrizione presso la C.C.I.A.A. della provincia nella quale il condominio si trova è obbligatoria per chi sia nominato amministratore, ancorché si tratti di un condomino, deve precedere l'accettazione e deve essere comunicata al condominio.

Per essere iscritti nell'Elenco gli interessati devono indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale o se si tratti di società la sede legale, la denominazione, la partita IVA nonché i dati identificativi del rappresentante legale e i dati identificativi, la denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale degli altri condomini eventualmente amministrati.

Nell'Elenco debbono essere indicati: i dati identificativi dell'amministratore, sia esso persona fisica o giuridica; la data d'iscrizione nel registro; la denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale dei condomini amministrati; i dati relativi alle nomine ed alla cessazione degli incarichi e relative variazioni.

L'esercizio dell'attività di amministratore in mancanza di iscrizione o in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di cui al terzo comma non dà diritto a eventuale compenso dell'attività svolta e comporta la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00, ovvero da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 in caso di esercizio dell'attività in forma societaria. La reiterazione comporta altresì la perdita della capacità di essere iscritti nell'Elenco.

I dati contenuti nell'Elenco sono gestiti con modalità informatizzate e consentono la ricerca sia per nome dell'amministratore sia per denominazione e indirizzo del condominio. Chiunque può accedere ai dati dell'Elenco ed ottenerne copia conforme previo rimborso delle spese.

L'istituzione dell'Elenco non comporta oneri per lo Stato e le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura può stabilire il pagamento di diritti di segreteria di ammontare non superiore al costo effettivo del servizio"».

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

**239<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

CASTAGNETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.**La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE REFERENTE*

**(3468) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra - atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Introduce l'esame il senatore PIANETTA (*FI*) il quale sottolinea che la Convenzione in oggetto istituisce un sistema di registrazione degli oggetti lanciati nello spazio, sia sul piano nazionale presso ogni Stato parte, sia sul piano internazionale presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite. Essa costituisce ideale complemento del Trattato firmato a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967 (legge 29 gennaio 1970, n. 87) che costituisce la base dell'attuale diritto spaziale internazionale e regola l'attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico: assegnando responsabilità internazionale degli Stati per attività nazionali nello spazio extra-atmosferico, il Trattato del 1967 rende indispensabile l'immatricolazione di qualsiasi oggetto lanciato nello spazio allo scopo di poterne identificare il responsabile in ogni caso ciò si renda necessario.

Esso è stato puntualmente ratificato dall'Italia, oltre all'Accordo per il salvataggio degli astronauti del 1968 e la Convenzione sulla responsabilità internazionale del 1972; è pertanto logico e coerente ratificare la Convenzione sull'immatricolazione, come già ricordato dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) responsabile del programma spaziale nazionale. La Convenzione, oltre a concorrere alla disciplina interna delle attività spaziali (attraverso l'istituzione del Registro nazionale di immatricolazione),

assume rilevanza internazionale in quanto contribuisce a completare l'adesione degli Stati, che ancora non lo avevano fatto, alla normativa esistente, rispondendo anche ad un reiterato invito in tale senso avanzato nell'ambito delle Nazioni Unite. Il relatore prosegue rilevando che tale adesione andrebbe a incentivare l'attività spaziale nazionale, schiudendo nuove possibilità di cooperazione in ambito di Agenzia spaziale europea (ESA), in seno alla quale l'Italia collabora ad importanti progetti. Numerosi satelliti europei messi in orbita nel corso degli anni sono registrati a suo nome, in quanto l'ESA ha aderito alla Convenzione. Ricorda poi che la mancata ratifica della Convenzione da parte italiana potrebbe creare problemi di coordinamento nell'ambito dei Paesi membri.

Venendo al contenuto dell'accordo, precisa che il preambolo ricorda i richiami espressi negli Accordi e Convenzioni già citati, ed afferma la volontà di istituire un registro centrale di tali oggetti, tenuto dal Segretario generale delle Nazioni Unite, la cui iscrizione è obbligatoria.

Passa quindi ad illustrare brevemente il contenuto della Convenzione. L'articolo I specifica che per «Stato di lancio» si intende sia uno Stato che procede o fa procedere al lancio di un oggetto spaziale, sia uno Stato il cui territorio o i cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale. Per oggetto spaziale si intende sia l'oggetto vero e proprio, sia il lanciatore e gli elementi di quest'ultimo. Per «Stato d'immatricolazione» si intende lo Stato di lancio sul cui registro è stato iscritto un oggetto spaziale.

L'articolo II stabilisce che quando un oggetto è lanciato in orbita terrestre o oltre, lo Stato di lancio lo immatricula in un apposito registro, della cui istituzione dovrà informare il Segretario generale. Quando più Stati provvedono al lancio di un oggetto spaziale, decideranno di comune accordo quale tra di loro dovrà immatricolarlo.

L'articolo III riguarda il Registro internazionale mantenuto presso il Segretario generale, che riporterà le informazioni fornite secondo l'articolo IV ed afferma che l'accesso a tali informazioni è completamente libero.

L'articolo IV indica che lo Stato di immatricolazione dovrà fornire al Segretario generale le informazioni relative a ciascun oggetto spaziale iscritto nel suo registro, tra cui: nome dello Stato o degli Stati di lancio; numero di immatricolazione dell'oggetto spaziale, o suo appropriato indicativo; data e territorio o luogo di lancio; i principali parametri dell'orbita, inclusi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo, il perigeo; la funzione generale dell'oggetto spaziale. Ciascuno Stato di immatricolazione può fornire informazioni periodiche supplementari relativamente ad oggetti spaziali iscritti nel registro, e deve, non appena ciò sia realizzabile, informare il Segretario generale circa gli oggetti che erano in orbita terrestre, ma che non vi si trovano più.

L'articolo V stabilisce, inoltre, che la notifica al Segretario generale va effettuata anche in caso di contrassegno o di immatricolazione di un oggetto spaziale già lanciato in precedenza.

Ricorda quindi il contenuto dell'articolo VI ove si dispone che, se le disposizioni della Convenzione non hanno permesso l'identificazione di

un oggetto spaziale che ha arrecato un danno ad uno Stato parte o a suoi cittadini o imprese, o che rischia di essere pericoloso o nocivo, gli altri Stati parte che dispongano di impianti di osservazione ed inseguimento di oggetti spaziali, forniscano la loro assistenza, a condizioni eque e ragionevoli e che saranno oggetto di accordo fra le parti.

L'articolo VII specifica che i riferimenti agli Stati si applicano ad ogni organizzazione internazionale intergovernativa che eserciti attività spaziali, nella misura in cui tale organizzazione dichiara di accettare i diritti e gli obblighi previsti nella presente Convenzione.

Gli articoli da VIII a XII si applicano sia agli Stati, sia alle Organizzazioni intergovernative richiamate e dispongono sulla procedura di adesione, che dovrà avvenire per ratifica degli Stati firmatari; sull'entrata in vigore della Convenzione, prevista dopo il deposito del quinto strumento di ratifica presso il Segretario generale dell'ONU; sulla possibilità per ogni Stato parte di sottoporre proposte di emendamenti; sul riesame della Convenzione a dieci anni dall'entrata in vigore o dopo un minimo di cinque anni a richiesta di un terzo degli Stati parte; sulla possibilità, infine, di notificare il ritiro dalla Convenzione, che avrà effetto dopo un anno dalla ricezione della notifica.

Ricorda altresì che la stessa Agenzia spaziale europea, ai cui progetti l'Italia partecipa, così come i maggiori partners europei hanno già provveduto alla ratifica.

Conclude ricordando che lo spazio, per l'Italia e per l'Europa, ha acquistato in questi ultimi anni una rilevanza sempre più marcata e costituisce uno degli snodi fondamentali dello sviluppo scientifico e tecnologico; appare sempre più opportuno, dunque, sviluppare al massimo la collaborazione internazionale in tale settore.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha la parola il sottosegretario BETTAMIO che auspica una celere ratifica ai fini dell'adesione dell'Italia alla Convenzione in titolo.

Verificata quindi la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere oralmente la relazione all'Assemblea.

**(3420) Deputato ROSATO ed altri. – Concessione di un contributo al Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico, con sede in Duino**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 maggio 2005.

Il PRESIDENTE ricorda che non sono pervenuti emendamenti sul testo del disegno di legge.

Non essendovi altri iscritti a parlare in discussione generale, il sottosegretario BETTAMIO si dichiara senz'altro favorevole alla celere conclusione dell'esame del disegno di legge.

Verificata quindi la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere oralmente la relazione all'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

**174<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Costa.**La seduta inizia alle ore 15,05.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente CONTESTABILE rende nota la disponibilità del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Fraticelli, a riferire dinanzi alle Commissioni riunite affari esteri e difesa dei due rami del Parlamento.

Il senatore FORCIERI (*DS-U*), pur riconoscendo l'opportunità di promuovere tale audizione, lamenta la macchinosità dello svolgimento di sedute da parte di commissioni riunite, che sovente lasciano ai parlamentari tempi di intervento insufficienti o comunque non soddisfacenti.

Il PRESIDENTE dà atto della fondatezza di tali rilievi e assicura che, ove l'audizione riceva la necessaria autorizzazione da parte della Presidenza del Senato, si farà carico insieme con i Presidenti delle altre Commissioni coinvolte, affinché la tempistica del dibattito sia tale da garantire piena soddisfazione a ciascuno degli intervenuti.

La senatrice DE ZULUETA (*Verdi-Un*) rileva che, in prossimità dell'assunzione della guida della missione ISAF in Afghanistan da parte del generale Del Vecchio, ne sarebbe opportuna la previa audizione da parte della Commissione.

Il presidente CONTESTABILE, premesso che gli risulta l'intenzione di una rappresentanza della delegazione italiana presso l'Assemblea Nato di recarsi in Afghanistan proprio in occasione dell'assunzione della guida

della missione ISAF, che dovrebbe aver luogo intorno al 4 agosto, ritiene che ciò già potrebbe soddisfare la richiesta della senatrice De Zulueta.

Il senatore FORCIERI (*DS-U*) osserva che si stanno affrontando insieme due questioni connesse, eppure distinte, notando che la richiesta di ascoltare il generale Del Vecchio dinanzi alla Commissione difesa intende consentire l'effettuazione in sede parlamentare di valutazioni politiche in un momento precedente all'assunzione del comando stesso, esigenza che è ben compatibile con un sopralluogo in *loco* nei giorni dell'assunzione del comando della missione ISAF.

Conviene il senatore PALOMBO (*AN*), rilevando che le esigenze conoscitive della Commissione difesa rivestono assoluta peculiarità e non sono sovrapponibili a quelle di altri organismi, pur se con essi parzialmente coincidenti.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) rileva che in Afghanistan si sono già verificati importanti cambiamenti in direzione di un quadro di multilateralità, ciò che motiva con forza l'opportunità di una presenza anche di una delegazione della Commissione difesa in quel paese nel momento in cui si verifica un fatto di importanza politica tanto rilevante. Peraltro, atteso che l'articolazione della presenza multilaterale in Afghanistan non si limita agli aspetti militari, riterrebbe altresì utile ampliare il novero dei soggetti da ascoltare.

Dissente il PRESIDENTE, il quale ritiene non opportuno e possibile fonte di problemi di carattere organizzativo un eccessivo ampliamento dei soggetti da ascoltare. Fa osservare quindi che, ove la Commissione lo deliberi, si potrà richiedere al Presidente del Senato la necessaria autorizzazione affinché una delegazione della Commissione difesa si rechi in Afghanistan in occasione dell'assunzione della guida della missione ISAF da parte del generale Del Vecchio, congiuntamente alla delegazione parlamentare italiana presso la Nato.

Conviene la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante il regolamento di gestione ed utilizzo del fondo casa per i dipendenti del Ministero della difesa (n. 510)**

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PERUZZOTTI (*LP*), il quale rileva che l'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, successivamente modificata ed integrata, ha creato il fondo casa, con la finalità di consentire la concessione di mutui agevolati al personale mili-



tare e civile dell'Amministrazione della Difesa, per l'acquisto o costruzione della prima casa di proprietà, o per l'estinzione di mutui ipotecari già accessi al medesimo fine. Dal novero dei beneficiari lo stesso provvedimento ha escluso il personale dell'Arma dei Carabinieri, in quanto interessato già da altre provvidenze di analogo contenuto. La medesima fonte normativa ha specificato come il Ministro della difesa fosse tenuto ad emanare con proprio decreto il regolamento di gestione ed utilizzo del fondo-casa, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Cocer, il Consiglio Centrale della Rappresentanza militare. È per questo motivo che la Commissione difesa è chiamata a rendere il proprio parere sullo schema di decreto ministeriale oggi in esame.

Dopo aver illustrato diffusamente il contenuto dei singoli articoli, rileva che sullo schema di regolamento sono già stati acquisiti i pareri favorevoli del Cocer e del Consiglio di Stato, le cui raccomandazioni sono state accolte quasi interamente nel testo. Nota tuttavia che il Ministero della difesa ha ritenuto di non dover accogliere l'invito del Consiglio di Stato a concentrare la gran parte delle incombenze sulla Direzione di amministrazione interforze, soluzione che era caldeggiata dalla suprema magistratura amministrativa per alleggerire le responsabilità di Segredifesa e degli Stati Maggiori.

Attesa quindi la rilevante valenza sociale del provvedimento, raccomanda la sollecita approvazione di un parere favorevole da parte della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa (n. 508)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 luglio 2002, n. 137, dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2004, n. 306. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BONATESTA (AN), il quale osserva che lo schema di decreto legislativo in oggetto attiene ad una materia nella quale negli ultimi anni sono stati adottati numerosi provvedimenti normativi – in particolare la legge n. 25 del 1997, concernente la riforma dei vertici militari, i decreti legislativi n. 464 del 1997 e 214 del 2000, recante riforma strutturale delle Forze Armate, la legge n. 33 del 2000, che ha istituito il servizio militare professionale, e la legge n. 226 del 2004, in materia di sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva – attraverso i quali si è dato luogo ad un nuovo modello di difesa, con strutture militari ridotte, ma caratterizzate da maggiore agilità ed efficienza, consentendo tra l'altro l'economizzazione di risorse umane e finanziarie.

In particolare, una prima riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa ha avuto luogo con il decreto legislativo n. 264 del

1997. Si sono così avute una riduzione delle strutture preposte alle attività tecnico-amministrative e una serie di riarticolazioni, che in alcuni casi hanno tuttavia avuto ricadute funzionali tali da incidere sugli obiettivi di efficienza. Ad esempio, nel caso della Direzione Generale per il personale militare, la struttura unificata si è rivelata appesantita per effetto di una organizzazione molto complessa, che rende difficoltose le attività e in alcuni settori dà luogo a risultati insoddisfacenti. Analogo è il caso della Direzione Generale del commissariato e dei servizi generali. Anche la Direzione Generale della leva, visto il gettito ormai ridottissimo dei contingenti in esaurimento e la sospensione della leva dal 1° gennaio 2005, vede ormai i propri compiti limitati in modo considerevole.

Da ciò l'indispensabile introduzione di modifiche alla situazione esistente, al fine di razionalizzare compiti e strutture. E' appunto questa la finalità cui il decreto legislativo in esame intende dare soluzione.

Dopo aver illustrato le singole disposizioni, il relatore, sottolineato che il decreto legislativo va incontro ad esigenze fondate, in quanto finalizzato a garantire una maggiore efficienza operativa e gestionale e una più spiccata efficacia di azione alla struttura, conclude invitando pertanto la Commissione ad esprimere un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che, per consentire ai senatori di partecipare alla riunione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice costituzionale, l'orario di convocazione della seduta della Commissione di domani, 22 giugno, è anticipato alle ore 14.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

**701<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(Parere alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, ricorda che il rappresentante del Governo, nelle scorse sedute, si era riservato di fornire ulteriori chiarimenti sull'articolo 14 del testo, con particolare riferimento al comma 1, capoverso 120-*ter*, comma 1, e capoverso 120-*quater*, comma 3, nonché al comma 3.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa di non avere osservazioni da formulare sulle citate disposizioni dell'articolo 14 del disegno di legge in esame, in quanto prive di implicazioni finanziarie negative per il bilancio dello Stato e per la finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, sulla base dei chiarimenti offerti dal Governo e delle considerazioni emerse nel dibattito, illustra la seguente proposta di parere sul testo del disegno di legge in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto che non derivino effetti finanziari a carico della finanza pubblica dall'articolo 14, comma 1, capoverso 120-ter, comma 1, che prevede il trasferimento dei depositi giacenti presso le banche e non rivendicati presso la Banca d'Italia, nonché dal capoverso 120-quater, comma 2, e dall'articolo 14, comma 3, per quanto concerne il regime applicabile ai proventi della vendita dei beni depositati nelle cassette di sicurezza e non rivendicati,

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che:

a) dopo l'articolo 27 sia inserito il seguente: "Art. 27-bis. 1. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dalla presente legge, può essere aumentato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato è stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2. Gli oneri derivanti sono coperti secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724."

b) all'articolo 9, comma 1, dopo la parola: "adottare," siano inserite le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,";

c) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: "adottare," siano inserite le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica",».

Il senatore MICHELINI (*Aut*) chiede chiarimenti sulla condizione di cui alla lettera a) dello schema di parere testé illustrato, in merito all'introduzione dell'articolo 27-bis che autorizza la CONSOB ad assumere nuove unità di personale, posto che tale norma appare indeterminata, non precisando il numero delle unità da assumere né l'ammontare dei relativi oneri. Analoghi chiarimenti chiede sulle modalità di copertura finanziaria, non essendo chiara la valenza del richiamo alla legge n. 724 del 1994, contenuto nella medesima lettera a).

Il senatore CADDEO (*DS-U*) chiede a sua volta risposta sui problemi finanziari, già rilevati dal relatore, concernenti l'articolo 19, comma 2, in merito al comitato di coordinamento ivi previsto, e l'articolo 21, che sembra attribuire nuovi compiti al corpo della Guardia di finanza.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dopo aver espresso avviso favorevole sullo schema di parere proposto dal Presidente relatore, in replica al senatore Michelini, evidenzia che le nuove assunzioni della CONSOB, previste dall'articolo 27-*bis* introdotto dalla condizione di cui alla citata lettera *a*) dello schema di parere in esame, sono autorizzate mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto concerne gli articoli 19 e 21, in risposta al senatore Caddeo, ribadisce, come già dichiarato nelle precedenti sedute, che le suddette disposizioni non comportano oneri.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, per quanto concerne le richieste di chiarimenti del senatore Michelini sulla copertura di oneri derivanti dalle assunzioni di cui al citato punto *a*) del parere, precisa che il richiamo all'articolo 40, comma 3, della legge n. 724 del 1994 (peraltro già contenuto nell'articolo 9, comma 8 della legge comunitaria 2004) è volto a porre gli oneri delle suddette assunzioni a carico della stessa CONSOB, a valere sulle entrate autonome di cui l'ente dispone, mediante la fissazione della misura dei contributi dovuti dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, escludendosi quindi ogni aggravio di spesa a carico dello Stato.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, infine, in ordine al testo in esame, la proposta di parere del relatore.

Passando agli emendamenti, il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, ricorda che il Governo ha già espresso il proprio avviso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 ad 11, ad eccezione della proposta 6.0.2, sulla quale deve ancora fornire alcuni chiarimenti, mentre nelle precedenti sedute sono stati illustrati i successivi emendamenti riferiti agli articoli da 12 a 17, nonché l'ulteriore emendamento 6.100.

Illustra quindi gli emendamenti riferiti agli articoli da 18 a 26 del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sembrano derivare maggiori oneri non quantificati né coperti dalle seguenti proposte: 18.1 (che istituisce un comitato di garanzia presso la CONSOB); 18.0.1 (di cui non appare compatibile con la clausola di invarianza ivi prevista la previsione dell'istituzione di sezioni specializzate per i procedimenti in materia di concorrenza e diritto societario presso i tribunali, nonché l'istituzione di sezioni specializzate presso le Corti d'appello e la Corte di cassazione e il ricorso a strumenti di formazione e all'ausilio di esperti disposto alle lettere *e*) e *f*); 23.1 (che prevede la costituzione di organismi istruttori con personale qualificato esterno).

Ritiene inoltre necessario valutare i possibili effetti finanziari delle seguenti proposte: 19.1, 19.2 e 19.3 (in relazione all'esigenza di acquisire una quantificazione degli effetti della rideterminazione delle competenze degli enti ivi richiamati e di prevedere, oltre al trasferimento del personale indicato, anche il trasferimento delle correlate risorse finanziarie, nonché di valutare se residuano a disposizione degli enti destinati a cedere perso-

nale organici sufficienti a far fronte alle competenze non trasferite); 19.6 (in relazione al quale occorre valutare l'opportunità di precisare che l'istituzione dei comitati di coordinamento ivi indicati deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri); 20.1 (di cui occorre acquisire conferma che dal trasferimento delle competenze del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio alla Banca d'Italia non derivano oneri, trattandosi di compiti essenzialmente regolatori e non esecutivi); 21.2, e 21.3 (di cui occorre valutare se non possa costituire titolo per un adeguamento degli organici della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'ISVAP e della COVIP); 21.4 (da valutare anche in relazione alle osservazioni sull'articolo 21 del testo in merito ai possibili oneri derivanti per i compiti assegnati al Corpo della Guardia di finanza); 24.1 (analogo a 19.1); 24.8 (da valutare in relazione al testo per gli ulteriori compiti assegnati alla CONSOB); 24.9, 24.10, 24.0.1, 25.0.1 e 25.0.2, (da valutare in relazione agli ulteriori compiti assegnati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato). Precisa, infine, di non avere osservazioni da formulare sui restanti emendamenti relativi agli articoli da 18 a 26.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma di non avere osservazioni da formulare sull'emendamento 6.0.2, per quanto attiene ai profili di copertura. In merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 12 a 17 e all'ulteriore emendamento 6.100, esprime avviso conforme al relatore circa l'opportunità di inserire una clausola di invarianza all'emendamento 16.0.2, mentre si pronuncia in senso contrario sulle proposte 16.0.3 e 16.0.4, in quanto manifestamente onerose. Formula, infine, avviso favorevole sui restanti emendamenti relativi agli articoli da 12 a 17, nonché sulla proposta 6.100, mentre si riserva di replicare in una successiva seduta in ordine alle osservazioni sulle proposte riguardanti gli articoli da 18 a 26.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti riguardanti gli articoli da 18 a 26, e formula invece la seguente proposta di parere sugli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 17: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, relativi agli articoli da 1 a 17 del disegno di legge in titolo, esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 16.0.3 e 16.0.4, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e della proposta 16.0.2, sulla quale il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, che al comma 1, dopo le parole: «delegato ad adottare», siano inserite le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

La Commissione approva, infine, la proposta di parere del relatore e conviene di rinviare il seguito dell'esame dei restanti emendamenti.

*(2953) Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 giugno.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili gli ulteriori chiarimenti richiesti sugli aspetti finanziari del disegno di legge in esame, nel corso delle precedenti sedute.

Essendosi il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO riservata di replicare in altra seduta, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

*SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE NOTTURNE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente AZZOLLINI avverte che le odierne sedute notturne della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate, rispettivamente, per le ore 20,30 e 20,45, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

**396<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Interviene il ministro per i beni e le attività culturali Buttiglione.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista per il seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Prende atto la Commissione.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali, rese nella seduta del 31 maggio 2005, sugli indirizzi generali della politica del suo dicastero**

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta del 14 giugno scorso.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*), soffermandosi su alcuni punti a suo avviso centrali, richiamati dal Ministro nella sua relazione, dichiara anzitutto di condividere l'affermazione secondo cui i beni culturali rappresentano una risorsa non solo economica, ma soprattutto in termini di autoconsapevolezza nazionale.



Conviene altresì con la necessità di completare e rendere operativo il Codice dei beni culturali, al fine di definire aspetti rimasti in qualche misura ancora teorici.

Sulla base di tali premesse, intende rivolgere al Ministro quesiti al fine di ottenere indicazioni in ordine alle prospettive strategiche del Dicastero, che si augura abbiano una portata più ampia rispetto al breve periodo che caratterizza la restante parte della legislatura.

Rilevando che nel documento sulle linee programmatiche manca ogni riferimento al problema della tutela del paesaggio, sia naturale che urbano, il senatore sollecita, in primo luogo, un ripensamento della definizione dei beni culturali in tal senso.

Ritiene altresì prioritario un ulteriore sforzo per completare la catalogazione del vasto patrimonio culturale italiano, da effettuarsi – una volta perfezionato il concetto di bene culturale – con particolare cura.

Nel ribadire l'importante funzione di autocoscienza nazionale dei beni culturali, sollecita indi una maggiore attenzione al rapporto fra la valorizzazione dei beni culturali e il mondo della scuola, che rappresenta il contesto formativo privilegiato dei cittadini. Al di là delle visite organizzate da parte delle scuole, occorre infatti una vera e propria consapevolezza ed una conseguente attività di programmazione diretta a promuovere tale rapporto.

Né va dimenticata l'opportunità, egli prosegue, di rafforzare il rapporto fra paesaggio e città, che rappresenta un ulteriore punto di forza da valorizzare.

Auspica inoltre una specifica attenzione alla tutela e alla valorizzazione dei siti italiani iscritti nella lista Unesco, sulla scorta dell'approccio sinora seguito dal Gruppo di collaborazione del Senato con l'Unesco, coordinato dal presidente Asciutti e di cui egli è componente. Il rafforzamento del rapporto con l'Unesco risulta a suo avviso strategico, anche al fine di scongiurare un eventuale declassamento dei siti italiani.

Con riferimento al rapporto con l'Unione europea, chiede al Ministro – sulla base della sua pregressa esperienza in qualità di Ministro per le politiche comunitarie – quali siano le iniziative di settore da sostenere nella prospettiva di una cittadinanza europea che si integri a quella italiana.

Nel deplorare il sistema di finanziamenti «a pioggia», il senatore conclude sollecitando la definizione di una prospettiva programmatica riferita al patrimonio culturale, che – senza configurare un vero e proprio piano nazionale – fornisca indicazioni di percorso, anche nei confronti delle realtà locali, e che si caratterizzi per la necessaria flessibilità onde poter indirizzare gli sforzi su specifici ambiti, sulla base delle situazioni contingenti.

Il senatore FAVARO (*FI*) esprime apprezzamento per la relazione del Ministro, che – nonostante i tempi ristretti in cui è chiamato ad operare – non ha mancato di sottolineare il respiro internazionale dell'attività del Dicastero, soprattutto con riferimento ai progetti di cooperazione per la tu-

tela del patrimonio culturale di altri Paesi. In proposito coglie l'occasione per ricordare che nel recente sopralluogo in Cina svolto da una delegazione della Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui beni culturali, egli ha avuto modo di apprezzare come il contributo degli esperti italiani in favore della tutela dei beni culturali locali rafforzi l'immagine dell'Italia all'estero.

Convenendo poi con la funzione di identità nazionale del patrimonio culturale, il senatore sottolinea che esso rappresenta una risorsa economica centrale anche al fine dello sviluppo del settore turistico, oltre a costituire un biglietto da visita dell'Italia nel mondo.

Al riguardo, con riferimento all'importanza di potenziare la cultura italiana all'estero, critica le eccessive competenze attribuite alle regioni che, senza un coordinamento a livello centrale, non sono in grado di promuovere al meglio le proprie potenzialità.

Passando a considerare le principali criticità del settore, egli si sofferma anzitutto sulla carenza di risorse, testimoniata fra l'altro dalla costante riduzione degli stanziamenti di bilancio. In proposito, egli ritiene anzitutto indispensabile il coinvolgimento dei privati nella conservazione, nella tutela e nella promozione di beni culturali, che del resto rappresenta uno dei temi centrali dell'azione del Dicastero.

Inoltre, giudica altrettanto opportuna l'istituzione della società Arcus s.p.a., purchè evidentemente essa si inserisca nell'ottica di offrire adeguato sostegno alle iniziative dei privati e degli enti locali e non divenga uno strumento per distribuire finanziamenti «a pioggia».

Con riferimento al tema del personale ministeriale, lamenta che le piante organiche delle sovrintendenze regionali risultino sovente inadeguate alle realtà locali, tanto più che non si è proceduto ad assunzioni da circa quindici anni.

Né va dimenticato che in tale periodo sono stati autorizzati trasferimenti di personale che hanno impoverito talune sovrintendenze a vantaggio di altre, determinando disparità a livello regionale.

Nell'accennare altresì alla questione dei precari cosiddetti «giubilari» assunti tra il 1999 e il 2000, richiama la necessità di assicurare loro un graduale passaggio in ruolo, previo superamento di procedure concorsuali, tanto più che essi costituiscono risorse indispensabili soprattutto per talune strutture museali.

L'assunzione a tempo determinato di detto personale può peraltro a suo giudizio rappresentare un'importante occasione per riqualificare il sistema museale, sempre che ciò avvenga nell'ambito di una programmazione che preveda anche momenti di formazione.

Avviandosi a concludere, il senatore sollecita il Ministero a procedere allo svolgimento dell'indagine sulla distribuzione del personale, sulla base dello specifico impegno assunto in sede di bilancio.

Con riferimento al tema dell'alienazione dei beni appartenenti al patrimonio culturale pubblico, prevista dal decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 dello stesso anno, nonché dall'articolo 27 del Codice dei beni culturali, ritiene infine indispensabile verificare l'effi-

cazia di detta normativa, con particolare riferimento alla circostanza che gli enti locali non assicurano sempre la necessaria collaborazione.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) dichiara anzitutto di giudicare insufficienti le prospettive di intervento e le politiche di valorizzazione del patrimonio culturale indicate dal Ministro nella sua esposizione introduttiva, tanto più in considerazione dello stato di sofferenza in cui versa il settore dei beni culturali, a suo avviso senza precedenti.

In proposito, lamenta la carenza delle risorse a favore del teatro, nonché la scarsa produttività del cinema italiano, in stridente contrasto con il tradizionale rilievo del settore.

Nel rilevare che il settore dei beni culturali nel suo complesso risulta impoverito, deplora l'assenza di ogni strategia di intervento.

Con riferimento alla perdita di competitività nel settore turistico a favore di talune realtà, come la Cina, richiamata fra l'altro dal senatore Favaro, la senatrice ritiene che essa dipenda anche dal venir meno delle capacità di accoglienza ed in particolare del rapporto fra tutela, valorizzazione e indotto riferito ai beni culturali.

Stigmatizza inoltre quella che definisce una vera e propria destrutturazione del settore posta in essere negli ultimi anni, con cui si sono svuotate le funzioni del Ministero a favore dell'Economia e di agenzie, come l'*Arcus s.p.a.*, che del resto a suo avviso non ha prodotto i risultati preventivati.

Lamenta poi la scelta di procedere all'accentramento e alla burocratizzazione del Dicastero, che a suo giudizio non ha giovato all'adozione di politiche attive e dinamiche, finendo con l'impovertire il settore, ridurre l'autonomia scientifica ed eludere le norme del nuovo Titolo V della Costituzione, che imporrebbero al contrario un rafforzamento della cooperazione fra Stato e regioni.

La senatrice coglie altresì l'occasione per ribadire la propria contrarietà al blocco delle assunzioni di personale, che mortifica le professionalità e determina la perdita di saperi ed esperienze. Dopo aver deplorato l'eccessivo ricorso allo *spoil system* nella definizione degli incarichi ministeriali, ella conviene con le preoccupazioni espresse nel dibattito in merito alle difficoltà in cui versano gli istituti culturali, nonché le biblioteche statali ed universitarie. In proposito, lamenta anche l'arretratezza dal punto di vista tecnologico in cui sono chiamate ad operare le biblioteche, a fronte degli impegni definiti nelle linee strategiche di Lisbona, diretti a promuovere la società della conoscenza.

Dopo aver sollecitato una maggiore attenzione nei confronti delle scuole di restauro, che rischiano altrimenti di perdere il primato, ella richiama il riferimento del Ministro alla missione educativa dei musei. Al riguardo, conviene sull'esigenza di coinvolgere le scuole e i giovani nei progetti culturali e, più in generale, giudica opportuna ogni iniziativa diretta a rafforzare il legame tra saperi, ricerca e coesione sociale.

Nel deplorare la scelta effettuata dal Centro-destra di adottare politiche che, a suo avviso, hanno posto la cultura sul mercato, ella sollecita conclusivamente un'inversione di tendenza che valorizzi il patrimonio culturale, prendendo atto che non si può prescindere dal ruolo di volano del settore pubblico, anche al fine di attivare risorse private.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) ritiene di aver rintracciato, nell'esposizione introduttiva del Ministro, la consapevolezza delle potenzialità dell'Italia in virtù del suo patrimonio culturale e si augura che da ciò scaturisca una politica strategica che faccia leva proprio su detti profili per collocare adeguatamente il Paese nel mondo globale.

Ritiene inoltre indispensabile la consapevolezza che occorre «fare sistema» fra le diverse istituzioni che a vario titolo gestiscono competenze in materia di beni culturali, in un'ottica di trasparenza ed efficacia.

Finora, tuttavia, il Governo si è caratterizzato per un drammatico disinvestimento politico e finanziario nel settore dei beni culturali, con una continua aggressione al patrimonio e al paesaggio e una inquietante incertezza sui temi della tutela. L'efficacia del nuovo Codice è del resto tutta da dimostrare, né si è opposto alcun argine alla crescente carenza di organici, aggravata dall'applicazione indiscriminata dello *spoils system*. Al contrario, ella ritiene indispensabile consolidare le competenze e porre in essere politiche idonee ad attrarre i giovani nei settori della cultura, come investimento per il futuro.

In tal senso, il territorio svolge un ruolo strategico, per il quale occorre una strategia nazionale in un contesto europeo. In particolare, ribadisce, occorre che il Ministero sappia «fare sistema» con le altre istituzioni, fra cui gli altri Dicasteri interessati, le regioni, gli enti locali, le fondazioni, gli enti bancari.

Ella sollecita pertanto il ministro Buttiglione ad un rilancio delle strategie globali, imperniato fra l'altro su strumenti più efficaci per rendere fruibili i beni culturali, anche attraverso un più pieno coinvolgimento dell'associazionismo e del volontariato.

Passando al settore delle attività culturali, ella ricorda che il cinema, la musica, l'editoria e la lirica italiani sono settori di riferimento nel mondo. Duole pertanto constatare che il Governo non si impegni a sufficienza per sostenerli, tanto più nell'attuale condizione di impoverimento generale.

In particolare, ella auspica un rapporto strategico con la scuola ed un rafforzamento delle politiche di formazione degli insegnanti, affinché essi possano continuare ad essere interpreti capaci della cultura italiana.

Nel sottolineare infine la particolare collocazione mediterranea dell'Italia, che ne esalta le radici cristiane, ma anche giudaiche ed islamiche, ella sollecita una piena integrazione quale chiave culturale per un'identità aperta.

In tal senso, ritiene fondamentale lo sforzo culturale di indirizzo che può essere svolto dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara concluso il dibattito e rinvia la replica del Ministro ad altra seduta.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante norme per l'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali nell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (n. 507)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno scorso, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda di aver svolto la relazione illustrativa.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore BEVILACQUA (*AN*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) chiede un chiarimento, cui risponde il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*).

Indi, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi avanzata dal Presidente relatore.

**Nuovo schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto ed il recepimento della direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/25/CE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti le imbarcazioni da diporto (n. 497)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Barelli, peraltro impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, aveva svolto la relazione illustrativa. Riassumendo le funzioni di relatore sul provvedimento, egli propone pertanto l'espressione di osservazioni favorevoli che, previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva.

## IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 150)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale rileva anzitutto che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di nomina del dottor Giorgio Tino come componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

In proposito, ricorda che il Consiglio di amministrazione di tale Fondazione è composto, oltre che dal presidente (indicato dal Ministro per i beni e le attività culturali), da quattro componenti, di cui tre designati dal medesimo Ministro per i beni e le attività culturali ed uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Dopo la riforma dell'Ente, avvenuta con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32, che ha modificato il precedente decreto legislativo n. 426 del 1997, l'allora ministro per i beni e le attività culturali Urbani sottopose al Parlamento – nell'aprile 2004 – la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, indicando il professor Francesco Alberoni in qualità di presidente, nonché i signori Giancarlo Giannini, Dante Ferretti e Carlo Rambaldi quali consiglieri di amministrazione. Il consigliere designato dal Ministro dell'economia era il professor Sergio Sciarelli, ordinario di economia e gestione delle imprese presso l'Università Federico II di Napoli. Quest'ultimo si dimise tuttavia pochi mesi dopo la nomina e, nel giugno 2004, l'allora Ministro sottopose al Parlamento il nuovo consigliere designato dal Ministro dell'economia, nella persona del professor Gavino Sanna.

Anche a seguito delle dimissioni del ministro Tremonti nel frattempo intervenute, il Governo chiese allora di soprassedere all'espressione del richiesto parere su tale nomina, che peraltro – come noto – aveva suscitato non poche perplessità.

Ad un anno di distanza giunge ora la nuova designazione del Ministro dell'economia, nella persona del dottor Giorgio Tino, già segretario generale del Ministero delle finanze, il cui ampio e prestigioso *curriculum* induce, ad avviso del Presidente relatore, all'espressione di un parere favorevole.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) prende atto del prestigioso *curriculum* del candidato. Lamenta tuttavia la sua preparazione di natura esclusivamente economica, che nulla ha a che vedere con la natura culturale del Centro sperimentale di cinematografia.

Si associa il senatore TESSITORE (*DS-U*).

Il senatore BEVILACQUA (AN) annuncia invece il voto favorevole del suo Gruppo, dichiarando di conoscere personalmente il candidato e di apprezzarne le elevate competenze professionali.

Anche i senatori FAVARO (FI) e COMPAGNA (UDC) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) rileva che il pur prestigioso *curriculum* del candidato denota un'assenza totale di qualunque collegamento rispetto alle caratteristiche specifiche del Centro sperimentale di cinematografia. Annuncia pertanto che il suo Gruppo non parteciperà al voto.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) osserva che è la legge stessa a prevedere un componente del consiglio di amministrazione del Centro designato dal Ministro dell'economia.

Indi, preso atto dell'assenza del numero legale per procedere alla votazione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PREDISPOSTO DAL  
RELATORE E ACCOLTO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO N. 507**

«La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo,

preso atto che esso è diretto a dare attuazione alla legge n. 34 del 2005, recante delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

ribadendo di condividere la scelta – peraltro recata già nella legge delega – di aggregare in un albo unico, distinto in due sezioni a seconda del titolo accademico posseduto, gli attuali iscritti all'albo dei dottori commercialisti e a quello dei ragionieri e periti commerciali,

giudicando altresì con favore:

con riferimento ai titoli universitari richiesti, che per l'iscrizione alla sezione «commercialisti» dell'albo occorra una laurea magistrale in scienza dell'economia, in scienze economico-aziendali, ovvero una laurea rilasciata dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento universitario previgente ai decreti n. 509 del 1999 e n. 270 del 2004, recanti norme in materia di autonomia didattica degli atenei (articolo 36, comma 3); e che per l'iscrizione alla sezione «esperti contabili» sia richiesto il possesso di una laurea in scienze dell'economia e della gestione aziendale, nonché in scienze economiche,

con riguardo alla definizione dei contenuti e delle modalità di effettuazione del tirocinio professionale (il cui completamento rappresenta un requisito per conseguire l'abilitazione professionale), il rinvio operato ad apposito regolamento del Ministro dell'istruzione, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,

la possibilità – del resto già prevista nella legge delega – che lo svolgimento del tirocinio avvenga durante il corso di laurea quinquennale, sulla base di appositi accordi stipulati tra i consigli dell'ordine territoriale e le università, nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministero e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (articolo 43),

la scelta di promuovere i rapporti fra università ed ordini professionali, mediante apposite convenzioni nonché mediante l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto (articolo 48),



esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. Con riferimento all'attuale formulazione dell'articolo 41, in materia di formazione e accesso alla professione, si suggerisce di correggere taluni errori materiali: l'unico comma dell'articolo dovrebbe essere indicato come comma 1, anziché come comma 2; inoltre, dopo le parole "laurea specialistica" occorre sopprimere la lettera "e".

2. Relativamente all'articolo 71, che disciplina le conseguenze dell'unificazione degli ordini sullo stato giuridico dei tirocinanti, si richiama la necessità di correggere un errore materiale recato ai commi 1 e 2, sostituendo le parole "nel registri" con le seguenti "nei registri", nonché, con riferimento ai titoli universitari ivi elencati, di adottare le denominazioni innovative previste dal richiamato decreto ministeriale n. 270 del 2004.

3. Sempre con riguardo all'articolo 71, si suggerisce l'inserimento di uno specifico comma aggiuntivo allo scopo di consentire a coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti di sostenere l'esame di Stato anche nel periodo precedente la costituzione delle sezioni A e B dell'albo (ovvero il 1° gennaio 2008). A tal fine, si auspica l'inserimento del seguente comma aggiuntivo: "Fino al 31 dicembre 2007 coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali ed hanno compiuto il prescritto periodo di pratica professionale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato per l'accesso alle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, disciplinati rispettivamente con decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654, e con decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622"».

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

**471<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone e il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Nuovo schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto ed il recepimento della direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/25/CE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (n. 497)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 2003, n. 172. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 giugno scorso.

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, ricorda di aver già illustrato il provvedimento in esame e, considerato l'integrale recepimento da parte del Governo delle osservazioni formulate in prima lettura dalla Commissione, di aver proposto l'espressione di un parere favorevole.

Poiché non vi sono interventi sulla proposta di parere favorevole avanzata dal presidente GRILLO (*FI*), si procede alla votazione.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) dichiara di astenersi dal voto.

Il presidente GRILLO (*FI*), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole che risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3296) Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 giugno e rinviato nella seduta antimeridiana del 15 giugno scorso.

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, ricorda che la Commissione ha respinto, nel corso delle precedenti votazioni, tutti gli emendamenti presentati sino all'emendamento 1.62 e che anche sui restanti emendamenti è stato espresso il parere contrario sia da parte sua che del rappresentante del Governo.

La Commissione prosegue pertanto con la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con distinte votazioni gli emendamenti 1.63, 1.64 e 1.65 sono respinti.

Previa la dichiarazione di voto favorevole della senatrice DONATI (*Verdi-Un*) sugli emendamenti 1.66 e 1.67, gli stessi, separatamente votati, risultano respinti.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.68, manifestando il proprio giudizio negativo circa il rifiuto del Governo verso ogni proposta emendativa del provvedimento in esame.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84 e 1.85.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.86, che ribadisce il divieto di impiego dei minori nella programmazione televisiva individuando tuttavia deroghe specifiche. Posto ai voti l'emendamento in questione è respinto.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102 e 1.103.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono altresì respinti gli emendamenti 1.104 e 1.105.

In esito a distinte votazioni sono respinti anche gli emendamenti 1.106 e 1.107.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, sono poi respinti gli emendamenti 1.108, 1.109 e 1.110.

Con distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti 1.111, 1.112 e 1.113.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.114, che propone di raddoppiare le sanzioni pecuniarie comminate per la violazione delle norme che regolano l'impiego dei minori in trasmissioni pubblicitarie.

Con distinte votazioni sono successivamente respinti gli emendamenti 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123 e 1.124.

Posti congiuntamente ai voti, per il loro identico contenuto, sono poi respinti gli emendamenti 1.125, 1.126 e 1.127.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.128 e 1.129.

Previa la dichiarazione di voto favorevole del senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) sull'emendamento 1.130, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 1.130 e 1.131.

Posto ai voti è quindi approvato l'articolo 1 del disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

All'esito del voto congiunto sono poi respinti gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.5 di identico contenuto.

Con distinte votazioni sono infine respinti gli emendamenti 1.0.3 e 1.0.4.

La Commissione procede quindi all'esame degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge in esame.

Il senatore PELLEGRINO (*UDC*) dichiara di far proprio l'ordine del giorno 0/3296/1/8<sup>a</sup>, presentato dal senatore Borea, assente, che rinuncia ad illustrare.

Il relatore, presidente GRILLO, dichiara il proprio parere favorevole sull'ordine del giorno in questione.

Il sottosegretario BALDINI, rappresentante del Governo, dichiara di accoglierlo.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) illustra quindi l'ordine del giorno n. 0/3296/2/8<sup>a</sup>.

Il presidente GRILLO (*FI*), nella sua veste di relatore, si dichiara favorevole all'ordine del giorno.

Il sottosegretario BALDINI, a nome del Governo, dichiara invece di essere favorevole soltanto al secondo, al terzo e al quarto capoverso del dispositivo dell'ordine del giorno e di essere invece contrario al primo capoverso in quanto formulato in maniera poco chiara su una materia che dovrebbe essere meglio approfondita.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*), chiede che la Commissione voti l'ordine del giorno nella sua formulazione originaria.

Posto ai voti, l'ordine del giorno 0/3296/2/8<sup>a</sup> risulta approvato.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 3296, recante modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3296****Art. 1.****1.63**

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) al comma 3, dopo le parole "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti "salve le tassative eccezioni dettate annualmente con apposito provvedimento dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori,"».

---

**1.64**

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) al comma 3, dopo le parole "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti: "e per tutti i programmi che non siano adatti alla visione o all'ascolto da parte dei minori, cioè per i programmi che siano rispettosi della loro sensibilità, privi di volgarità, di esibizioni di violenza sia fisica sia morale ed esteticamente validi,"».

---

**1.65**

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti: "e per i programmi che non siano specificamente rivolti ai minori, cioè corrispondenti alla psicologia e ai bisogni delle diverse età minorili e capaci di instaurare con loro un rapporto interattivo,"».

---

**1.66**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) al comma 3, sostituire le parole: "e *spot*" con le seguenti: ", spot e ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria, ad esclusione di quelli specificatamente dedicati alla promozione di prodotti destinati ai minori,"».

---

**1.67**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) al comma 3, dopo le parole: "messaggi pubblicitari e *spot*" aggiungere le seguenti: "eccettuati quelli riguardanti prodotti per bambini"».

---

**1.68**

DONATI, BOCO, DE PETRIS, CORTIANA, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) al comma 3, dopo le parole: "e *spot*" aggiungere le seguenti: "non rispondenti a criteri di responsabilità e rispetto della dignità dei bambini e che mettano in pericolo l'equilibrato sviluppo della loro personalità,"».

---

**1.69**

DONATI, BOCO, DE PETRIS, CORTIANA, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) al comma 3, dopo la parola: "*spot*" aggiungere le seguenti: "susceptibili di nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengono scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità,"».

---

**1.70**

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) Al comma 3 dopo la parola "pubblicitari" aggiungere le seguenti, "autopromozioni, trailer, promo dei programmi».

---

**1.71**

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) Al comma 3 dopo le parole "per messaggi pubblicitari" aggiungere le seguenti ", ad eccezione di quelli che propagandano prodotti sanitari per l'infanzia e, analogamente, per gli"

*e sopprimere la congiunzione "e" prima della parola "spot"».*

---

**1.72**

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) Al comma 3 dopo le parole "messaggi pubblicitari," aggiungere le seguenti "escludendo dal divieto quelli che propagandino prodotti per l'allevamento della prima infanzia, e, analogamente, per gli"

*e sopprimere la congiunzione "e" prima della parola "spot"».*

---

**1.73**

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) Al comma 3 dopo le parole «messaggi pubblicitari» aggiungere le seguenti «, rimanendo consentiti i messaggi della pubblicità-progresso a cura dei ministeri interessati, e, analogamente, per gli»

*e sopprimere la congiunzione "e" prima della parola "spot"».*

---



**1.74**

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) Al comma 3 dopo le parole «messaggi pubblicitari» aggiungere le seguenti «escludendo dal divieto la promozione di attività di volontariato, e, analogamente, per gli»

*e sopprimere la congiunzione "e" prima della parola "spot"».*

---

**1.75**

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) Al comma 3 dopo le parole "messaggi pubblicitari" aggiungere le seguenti "con l'esclusione di quelli che promuovono attività missionarie, e, analogamente, per gli"

*e sopprimere la congiunzione "e" prima della parola "spot"».*

---

**1.76**

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) Al comma 3 dopo le parole "messaggi pubblicitari" aggiungere le seguenti "ad eccezione di quelli che vogliono promuovere raccolta di fondi per interventi verso popolazioni coinvolte in fatti di guerra, di violenza etnica o catastrofi naturali, e, analogamente, per gli"

*e sopprimere la congiunzione "e" prima della parola "spot"».*

---

**1.77**

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) Al comma 3 dopo le parole "messaggi pubblicitari e spot," aggiungere le seguenti "fatti salvi quelli dedicati a sollecitare raccolte di mezzi finanziari devoluti ad attività di ricerca scientifica sul cancro, sulle malattie genetiche o sulle malattie rare, e, analogamente, per gli"

*e sopprimere la congiunzione "e" prima della parola "spot"».*

---

**1.78**

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) Al comma 3 dopo le parole "messaggi pubblicitari" aggiungere le seguenti ", non comprendendo nel divieto la promozione della raccolta di finanziamenti alla Chiesa cattolica, nelle varie forme consentite dall'ordinamento attuale, e, analogamente, per gli".

*e sopprimere la congiunzione "e" prima della parola "spot"».*

---

**1.79**

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) Al comma 3 dopo le parole "messaggi pubblicitari" aggiungere le seguenti ", escludendo dal divieto la promozione di raccolta di fondi a favore delle chiese ammesse a partecipare ai contributi dell'otto per mille nella dichiarazione dei redditi, e, analogamente, per gli"

*e sopprimere la congiunzione "e" prima della parola "spot"».*

---

**1.80**

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) Al comma 3 dopo le parole "messaggi pubblicitari," aggiungere le seguenti "qualora però non si riferiscano ad immagini di situazioni, circostanze ed ambienti ripresi dal vivo, eventualmente anche comprendenti minori, ma senza specifico riferimento ai minori lì raffigurati, e, analogamente per gli"

*e sopprimere la congiunzione "e" prima della parola "spot"».*

---

**1.81**

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) al comma 3, dopo le parole "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti "deve essere compatibile con i tempi degli impegni propri degli stessi e non deve essere tale da creare danni per il loro normale processo di crescita ed educazione e con l'obbligo scolastico,"».

---

**1.82**

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) al comma 3, dopo le parole "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti "e in ogni programma all'interno del quale si rinvenga una qualunque forma di violenza, sia reale sia immaginaria, di volgarità o di sesso,"».

---

**1.83**

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) al comma 3, dopo le parole "messaggi pubblicitari e *spot*", sono inserite le seguenti "e tutte le forme di comunicazione commerciale e pubblicitaria"».

---

**1.84**

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) al comma 3, le parole "messaggi pubblicitari e *spot*", sono sostituite dalle seguenti "messaggi pubblicitari, *spot* e ogni altra forma di comunicazione commerciale"».

---

**1.85**

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) al comma 3, le parole "e *spot*", sono sostituite dalle seguenti "*spot* e telepromozioni"».

---

**1.86**

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) al comma 3, in fine è inserito il seguente periodo: "Deroghe al divieto di cui al presente comma, possono essere stabilite dal Ministro per le comunicazioni, sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, previa verifica del rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi"».

---

**1.87**

MONTINO, Paolo BRUTTI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: «che abusano della loro naturale credulità, è vietato ed».*

---

**1.88**

MONTALBANO, Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: «susceptibili di pregiudicare il loro sviluppo fisico, psichico e morale».*

---

**1.89**

Paolo BRUTTI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il loro sfruttamento commerciale, è vietato ed».*

---

**1.90**

VISERTA COSTANTINI, Paolo BRUTTI, MONTINO, MONTALBANO

*Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: «relativi a casi di cronaca che li coinvolgono, è vietato ed».*

---

**1.91**

Paolo BRUTTI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: «il cui contenuto possa far credere ai bambini mancanza di assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori, è vietato ed».*

---

**1.92**

MONTALBANO, Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: «inducenti a compiere azioni pericolose, è vietato ed».*

---

**1.93**

Paolo BRUTTI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: «che tradiscono il loro senso di lealtà, è vietato ed».*

---

**1.94**

MONTINO, Paolo BRUTTI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: «che sfruttino la loro mancanza di esperienza, è vietato ed».*

---

**1.95**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: «è vietato in messaggi pubblicitari e spot che hanno per oggetto prodotti o servizi che non sono rivolti ai soli minori ed».*

---

**1.96**

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «indi, è aggiunto in fine il seguente periodo: «È vietata la partecipazione di minori nella produzione e nella trasmissione di spot, messaggi promozionali e telepromozioni con linguaggi, contenuti e finalità in contrasto con quanto*

definito all'art. 3 della presente legge e dal Codice di autoregolamentazione tv e minori».

---

**1.97**

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA CORTIANA, , DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «indi, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'impiego di minori di quattordici anni è unicamente consentito per la produzione di spot ovvero di messaggi promozionali relativi a contenuti o iniziative di carattere istituzionale, sociale o culturale o comunque laddove sia escluso ogni qual fine di lucro"».*

---

**1.98**

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "La violazione del divieto di cui al presente comma può essere denunciata da qualunque soggetto interessato, ed in particolare, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281"».

---

**1.99**

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "In deroga al divieto di cui al presente comma, l'impiego di minori è consentito unicamente per la realizzazione e la trasmissione di messaggi pubblicitari e spot riguardanti prodotti per bambini i quali prestano la propria immagine esclusivamente a titolo gratuito"».

---

**1.100**

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: "e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le Imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti di qualsiasi forma di messaggio pubblicitario, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi, prevedendo altresì il divieto di utilizzo a titolo oneroso dei minori per detti tipi di messaggi pubblicitari"».*

---

**1.101**

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis. Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. I programmi radiotelevisivi specificatamente destinati ai minori devono avere la finalità evidente di arricchire culturalmente e umanamente i minori stessi e devono in particolare evitare di:

- a) proporre positivamente modelli di comportamento in contrasto con i fondamentali valori della persona umana;
  - b) contenere messaggi di intolleranza etnica e religiosa;
  - c) veicolare positivamente miti, valori e modelli di comportamento propri di culture antidemocratiche, autoritarie o repressive;
  - d) rappresentare minori in una condizione umana, psicologica e sociale propria esclusivamente della vita adulta;
  - e) fornire una rappresentazione che si richiami a modelli di disparità nel rapporto tra i sessi o a pregiudizi razziali"».
- 

**1.102**

Vittoria FRANCO, STANISCI, ROTONDO, PAOLO BRUTTI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ogni convenzione, licenza, autorizzazione, concessione, contratto di servizio, volto a disciplinare l'esercizio di attività televisive, *internet* e multimediali, deve contenere, pena la loro decadenza, una specifica clausola finalizzata a garantire la tutela dei diritti dei minori, preve-



«...dando l'obbligo al rispetto del Codice di autoregolamentazione TV e minori, sottoscritto il 29 novembre 2002, della Carta di Treviso e del codice di autoregolamentazione pubblicitaria, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"».

---

### 1.103

Vittoria FRANCO, STANISCI, ROTONDO, PAOLO BRUTTI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di potenziare l'attività dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, è istituito presso la stessa un Osservatorio di vigilanza sulle opere e le programmazioni rivolte ai minori, con funzioni di monitoraggio, di segnalazione ed elaborazione di nuove misure, anche tecnologiche, di tutela dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori"».

---

### 1.104

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis). Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: "la Commissione per i servizi«fino alla fine del comma con le seguenti: »un collegio giudicante, su segnalazione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, secondo le disposizioni contenute nel codice. Il collegio è istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è composto da tre membri individuati con metodo del sorteggio, tra i sei designati rispettivamente dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori e dal ministro per le comunicazioni, tra persone di assoluto valore professionale e di specchiata condotta morale. Il collegio resta in carica per tre anni ed i membri che lo compongono sono rieleggibili"».

---

**1.105**

Vittoria FRANCO, STANISCI, ROTONDO, PAOLO BRUTTI, MONTINO, MONTALBANO,  
VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis). Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: la Commissione per i servizi fino alla fine del comma con le seguenti: un collegio giudicante, su segnalazione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, secondo le disposizioni contenute nel codice. Il collegio è istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è composto da tre membri individuati con metodo del sorteggio, tra i sei designati rispettivamente dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori e dal Ministro per le comunicazioni, tra persone di assoluto valore professionale e di specchiata condotta morale. Il collegio resta in carica per tre anni ed i membri che lo compongono sono rieleggibili».

---

**1.106**

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "in collaborazione con il" con le seguenti: "su segnalazione del"».

---

**1.107**

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "in collaborazione con" sono sostituite dalle seguenti: "anche in base alle denunce effettuate dal"».

---

**1.108**

SCALERA

*Dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente:  
"La Commissione provvede alla predetta verifica e delibera entro sette giorni dalla data della segnalazione"».

---

**1.109**

BOREA, MELELEO, GUBERT

*Dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente:  
"La Commissione provvede alla predetta verifica e delibera entro sette giorni dalla data della segnalazione"».

---

**1.110**

PEDRINI

*Dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente:  
"La Commissione provvede alla predetta verifica e delibera entro sette giorni dalla data della segnalazione"».

---

**1.111**

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori", sono aggiunte le seguenti: "e della ripetuta violazione delle regole dello stesso Codice di autoregolamentazione Tv e minori"».

---

**1.112**

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di potenziare l'attività dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, è istituito presso la stessa un Osservatorio di vigilanza sulle opere e le programmazioni rivolte ai minori, con funzioni di monitoraggio, di segnalazione ed elaborazione di nuove misure, anche tecnologiche, di tutela dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori».

---

**1.113**

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Ogni convenzione, licenza, autorizzazione, concessione, contratto di servizio, volto a disciplinare l'esercizio di attività televisive, *internet* e multimediali, deve contenere, pena la loro decadenza, una specifica clausola finalizzata a garantire la tutela dei diritti dei minori, prevedendo l'obbligo al rispetto del Codice di autoregolamentazione TV e minori, sottoscritto il 29 novembre 2002, della Carta di Treviso e del codice di autoregolamentazione pubblicitaria, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"».

---

**1.114**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«e-bis) al comma 6, le parole: "25.000 e 350.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 e 700.000 euro"».

---

**1.115**

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) al comma 6, primo periodo, la parola: "25.000", è sostituita dalla seguente: "50.000"».

---

**1.116**

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) al comma 6, primo periodo, la parola: "350.000", è sostituita dalla seguente: "500.000"».

---

**1.117**

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancato pagamento entro trenta giorni le sanzioni sono triplicate"».

---

**1.118**

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adeguati i suddetti importi tenendo conto, quanto meno, del tasso programmato di inflazione"».

---

**1.119**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Il gettito derivante dall'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 6 è destinato a finanziare un fondo, istituito presso il Ministero delle comunicazioni, finalizzato al sostegno di opere e produzioni cinematografiche o per la televisione specificatamente rivolte ai minori. Con decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari e la Commissione di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, definisce i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma"».

---

**1.120**

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: "sul rispetto delle vigenti disposizioni di legge da parte dei concessionari, licenziatari, e soggetti autorizzati alle trasmissioni radiotelevisive e alla diffusione via internet"».

---

**1.121**

FALOMI

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**1.122**

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) al comma 8, dopo le parole: "la pubblicazione", sono aggiunte le seguenti: "e la commercializzazione"».

---

**1.123**

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dispone con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2005, specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori nelle trasmissioni di informazione e sulla trasmissione di messaggi pubblicitari durante le trasmissioni dedicate all'infanzia, da inserire nei provvedimenti di rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni radio-televisive e di quelle per l'esercizio di attività multimediali"».

---

**1.124**

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Per incentivare la ricerca e l'utilizzo della tecnologia applicata alla protezione dei minori, il Ministero delle comunicazioni, d'intesa con il Ministero dell'innovazione tecnologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità tecniche di protezione idonee a identificare programmi o servizi lesivi dei principi di cui al comma 1"».

---

**1.125**

PEDRINI

*Dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«f-bis) al comma 9, dopo le parole: "Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,«inserire le seguenti: »sentite le associazioni di promozione sociale statutariamente impegnate nella tutela dei diritti dei genitori e dei minori,"».

---

**1.126**

SCALERA

*Dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) al comma 9, dopo le parole "Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni di promozione sociale statutariamente impegnate nella tutela dei diritti dei genitori e dei minori",».

---

**1.127**

BOREA, MELELEO, GUBERT

*Dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) Al comma 9, dopo le parole: "Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca," inserire le seguenti: "sentite le associazioni di promozione sociale statutariamente impegnate nella tutela dei diritti dei genitori e dei minori,"».

---

**1.128**

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "quelle di animazione", sono aggiunte le seguenti: "a scopo didattico"».

---

**1.129**

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) dopo il comma 10, è inserito il seguente comma:

"10-bis. Delle sanzioni applicate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di tutela dei minori nonché delle ingiunzioni effettuate dal Comitato di applicazione del Codice Tv e minori deve essere data notizia alla stampa. L'emittente nei confronti della quale è stato adottato il provvedimento o effettuata l'ingiunzione deve inoltre darne notizia entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione nello stesso orario



nel quale la violazione è stata compiuta e nel notiziario di maggior ascolto irradiato dall'emittente stessa. In caso di inadempimento ai predetti obblighi, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223"».

---

### **1.130**

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"10-bis. Il gettito derivante dall'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 6 è destinato a finanziare un fondo finalizzato al sostegno di opere e produzioni cinematografiche o per la televisione specificatamente rivolte ai minori.

10-ter. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Commissione di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al comma 10"».

---

### **1.131**

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«f-bis) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti commi:

"10-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attraverso il Consiglio nazionale degli utenti, redige annualmente una classifica delle emittenti radiotelevisive che si sono distinte per la qualità della programmazione nel rispetto della tutela dei minori e la trasmette al Ministero delle comunicazioni, che concede finanziamenti in conto capitale e in conto interessi in favore delle imprese segnalate, anche a carattere cooperativo, finalizzati alla produzione di programmi televisivi, radiofonici e cinematografici di opere a carattere documentario, informativo o di intrattenimento, e cartoni animati che acquistino carattere educativo nei confronti dei minori.

10-ter. I soggetti ammessi ai finanziamenti di cui al comma 10-bis sono valutati sulla base dell'offerta della programmazione e del numero di segnalazioni attribuite in violazione delle disposizioni di legge e dei principi contenuti nel codice di autoregolamentazione Tv e minori.

10-*quater*. Per le finalità di cui al comma 10-*bis* è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo rotativo per la qualità dei programmi e dei prodotti destinati ai minori, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2005.

10-*quinquies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della pubblica istruzione, delle comunicazioni e per la solidarietà sociale, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti, è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 10-*bis*, previa individuazione delle tipologie dei soggetti beneficiari, dei prodotti ammessi a contributo e della misura del concorso statale nel finanziamento dei progetti.

10-*sexies*. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

---

### 1.0.1

BOREA, MELELEO, GUBERT

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

#### «Art. 1-*bis*.

Annualmente, e comunque per l'anno 2005 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni, sentite le associazioni di promozione sociale statutariamente impegnate nella tutela dei diritti dei genitori e dei minori, adotta con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, le necessarie modifiche e integrazioni del Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002.

#### Art. 1-*ter*.

1. È istituito un fondo di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione di progetti definiti, d'intesa con il Ministro delle comunicazioni ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dalle associazioni di cui all'articolo 1-*bis* nel settore della tutela

dei minori nell'ambito dell'uso consapevole della televisione e dei nuovi media. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede annualmente alla ripartizione del predetto fondo in relazione ai progetti presentati dalle suddette associazioni.

2. Al relativo onere, pari a dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 1.0.2

PEDRINI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

### **«Art. 1-bis.**

Annualmente, e comunque per l'anno 2005 entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni, sentite le associazioni di promozione sociale statutariamente impegnate nella tutela dei diritti dei genitori e dei minori, adotta con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, le necessarie modifiche e integrazioni del Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002.

### **Art. 1-ter.**

1. È istituito un fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione di progetti definiti, d'intesa con il Ministro delle comunicazioni ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dalle associazioni di cui all'articolo 1-bis nel settore della tutela dei minori nell'ambito dell'uso consapevole della televisione e dei nuovi media. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede annualmente alla ripartizione del predetto fondo in relazione ai progetti presentati dalle suddette associazioni.

2. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 1.0.3

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Commissione per i programmi per l'infanzia e l'adolescenza)*

1. È costituita presso il Ministero delle Comunicazioni una apposita commissione di valutazione per i programmi per l'infanzia e l'adolescenza denominata «Commissione per i programmi per l'infanzia e l'adolescenza» composta da venti membri nominati dal Ministro tra esperti, psicologi, sociologi, docenti di scienze della comunicazione, rappresentanti degli insegnanti dei cicli scolastici in cui si articola il sistema formativo e rappresentanti delle associazioni dei genitori, il cui rinnovo avviene ogni tre anni.

2. La commissione elabora annualmente un regolamento per l'autorizzazione alla trasmissione dei programmi televisivi per minori che rispondono a criteri di tutela e garanzia, di formazione, crescita e sviluppo per il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. La commissione attribuisce al programma un «bollino» quale certificazione di conformità sociale del prodotto televisivo rispondente a criteri di qualità e finalità socio educative per linguaggio, immagini e rappresentazioni.

4. È vietata la trasmissione sui circuiti televisivi pubblici e privati sul territorio nazionale di programmi che non hanno ottenuto il riconoscimento del bollino;

5. Il bollino concesso dalla commissione è condizione essenziale per l'attribuzione di fondi pubblici alla realizzazione di programmi aventi le finalità di cui ai commi precedenti.

6. I privati che investono in programmi televisivi che ottengono il bollino sono ammessi al beneficio di incentivi economici da attribuirsi

mediante apposito regolamento del Ministero delle comunicazioni da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge».

---

#### 1.0.4

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo l'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n.112, è inserito il seguente:

"Art.10-bis. - *(Modifiche all'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive).* - 1. All'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, secondo periodo, sono soppresse le parole "e quelli per bambini";

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. I programmi televisivi non possono essere interrotti dalla pubblicità, dalla televendita e da ogni messaggio informativo relativo alla promozione di programmi televisivi rivolti ad un pubblico adulto"».

---

#### 1.0.5

SCALERA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

#### «Art. 1-bis.

Annualmente, e comunque per l'anno 2005 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni, sentite le associazioni di promozione sociale statutariamente impegnate nella tutela dei diritti dei genitori e dei minori, adotta con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, le necessarie modifiche e integrazioni del Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002.

**Art. 1-ter.**

1. È istituito un fondo di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione di progetti definiti, d'intesa con il Ministro delle comunicazioni ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dalle associazioni di cui all'articolo 1-bis nel settore della tutela dei minori nell'ambito dell'uso consapevole della televisione e dei nuovi media. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede annualmente alla ripartizione del predetto fondo in relazione ai progetti presentati dalle suddette associazioni.

2. Al relativo onere, pari a dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3296

**0/3296/1/8<sup>a</sup>**

BOREA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva»,

– considerato che il disegno di legge disciplina una materia che assume un particolarissimo rilievo perché interviene sul rapporto tra tv e tutela dei minori;

– visto che in occasione del varo della legge Gasparri, venne inserito e recepito, acquisendo forza di legge, il Codice di autoregolamentazione tv e minori, che, scritto dalle stesse emittenti televisive, sin dalle prime applicazioni ha prodotto scarsi risultati, che, anzi, si potrebbero definire, vedendo ed osservando i palinsesti televisivi, inesistenti ed inefficaci;

– considerato inoltre che risulta sin troppo ovvio come non sia possibile in un sistema democratico che le emittenti televisive debbano attenersi a vincoli normativi da esse stesse definiti: il controllato non può scrivere le regole del controllo, soprattutto quando in gioco ci sono i bambini;

– valutata la necessità di riconoscere alle associazioni di promozione sociale statutariamente impegnate nella tutela dei diritti dei genitori e dei minori un ruolo consultivo sia nella realizzazione delle campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo sia nella redazione delle necessarie modifiche e integrazioni del Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002;

– tenuto conto che tale ruolo favorirebbe il delicato compito dei Ministri competenti nella definizione delle misure atte a tutelare il coinvolgimento diretto ed indiretto dei minori nel mezzo televisivo perché possa favorirne la crescita formativa ed essere di ausilio nell'impegno educativo spettante ai genitori;

– considerata infine l'esigenza di rendere tempestivo l'intervento di verifica e di eventuale irrogazione di sanzioni assegnato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

impegna il Governo

– a riconoscere alle associazioni di promozione sociale statutariamente impegnate nella tutela dei diritti dei genitori e dei minori un ruolo consultivo sia nella realizzazione delle campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, acquisendone allo scopo il parere preventivo da formulare con modalità e sedi appropriate;

– a riconoscere alle associazioni di promozione sociale statutariamente impegnate nella tutela dei diritti dei genitori e dei minori un ruolo consultivo anche nella fase di redazione delle necessarie modifiche e integrazioni del Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002;

– a prevedere che l'intervento di verifica e di eventuale irrogazione di sanzioni assegnato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni venga effettuato in tempi adeguati e comunque non superiori a 15 giorni dalla data della relativa segnalazione.

---

**0/3296/2/8<sup>a</sup>**

Paolo BRUTTI, DONATI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva»,

considerato che

– il disegno di legge disciplina l'impiego dei minori nella programmazione televisiva con particolare riguardo al loro utilizzo in trasmissioni pubblicitarie e che tale impiego può configurare forme di lavoro in cui gli stessi minori prestano la loro opera;

– risulta quindi necessario evitare che l'impiego dei minori nelle predette attività televisive possa degenerare in forme di sfruttamento del lavoro minorile;

– la tutela dei minori deve essere conforme al principio contenuto nell'articolo 3 della Convenzione per i diritti dell'infanzia dell'ONU del 1989, secondo cui i maggiori interessi dei bambini e delle bambine devono costituire oggetto di primaria considerazione rispetto a quelli dell'impresa e dell'informazione;

– è inoltre necessario assicurare la tutela psicologica dei minori impiegati in trasmissioni televisive evitando la spettacolarizzazione delle loro crisi personali o familiari,



impegna il Governo

– a prevedere che l'impiego dei minori nella programmazione televisiva avvenga nel rispetto delle norme generali sul limite minimo di età per l'espletamento di attività di lavoro alle dipendenze di altri;

– a prevedere altresì il divieto dell'impiego dei minori nel caso in cui la prestazione di questi ultimi abbia le caratteristiche di attività continuativa – anche per periodi temporanei o determinati – o coordinata con altri prestatori d'opera;

– ad assicurare che gli interessi dei minori siano comunque prevalenti su quelli dell'impresa e dell'informazione ai sensi della Convenzione per i diritti dell'infanzia citata in premessa;

– a prevedere che in occasione dell'impiego dei minori in trasmissioni televisive non siano consentite interviste che specolino sui loro disagi personali o familiari e che il loro stesso impiego avvenga comunque previo consenso informato dei genitori».

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

**317<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

PICCIONI

*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (n. 496)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 396. Esame e rinvio)

Il relatore SALERNO (AN) rileva che lo schema di decreto legislativo in esame, in ottemperanza alla delega prevista nella legge comunitaria 2003, reca le disposizioni di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Tale direttiva, a sua volta, modifica sotto molteplici profili la direttiva 2000/29/CE, che definisce le condizioni e le procedure da rispettare in materia fitosanitaria alle quali sono soggetti i movimenti di vegetali e dei prodotti vegetali all'interno dell'area comunitaria.

Si sofferma quindi sulle singole disposizioni dello schema di decreto legislativo in titolo, il quale si compone di 52 articoli e fissa i requisiti che il legname deve possedere perché ad esso si applichi la disciplina in esame, che viene estesa anche ai vegetali ed ai prodotti vegetali trasportati direttamente dai viaggiatori provenienti da Paesi terzi.

Gli articoli da 5 a 10 compongono il Titolo II, in materia di proibizioni e restrizioni prevedendo ciascuno il divieto di introduzione nel territorio italiano in alcune zone protette degli organismi nocivi indicati nei vari allegati richiamati, mentre il Titolo III dello schema, in materia di controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione, prevedendo che i vegetali ed i prodotti vegetali devono essere ufficialmente ispezionati da parte dei servizi fitosanitari regionali al fine di accertarne l'assenza di possibili contaminazioni.

Il Titolo IV, in materia di registrazione dei produttori affida l'espletamento delle varie fasi procedurali ai servizi fitosanitari regionali, i quali sono altresì tenuti ad inviare i dati relativi al registro regionale dei produttori al servizio fitosanitario centrale per la tenuta del registro nazionale dei produttori, secondo modalità da stabilirsi con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, mentre il Titolo V prescrive l'uso del «passaporto delle piante», quale strumento di garanzia dello *status* fitosanitario dei vegetali e dei prodotti vegetali confermi alle norme del settore, precisando le modalità di emissione ed utilizzazione del passaporto medesimo.

Al Titolo VI, in materia di zone protette, si prevede che in tali aree possano essere introdotte solo le varietà della tipologia e munite dei requisiti precisati nell'allegato. In particolare, agli ispettori fitosanitari viene attribuito il compito di effettuare i controlli di cui allo schema in esame e attribuiscono loro l'accesso ai luoghi in cui si trovano i vegetali e gli altri prodotti, nonché l'autorizzazione ad effettuare tutte le indagini necessarie.

Il titolo VIII regola i controlli fitosanitari all'importazione, mentre le disposizioni successive definiscono le procedure necessarie per l'introduzione ed il trasferimento di materiale per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale in deroga alle disposizioni del regime fitosanitario, in modo da ottenere le necessarie garanzie per evitare la diffusione di organismi nocivi.

Nel rilevare come il provvedimento in titolo costituisca un ulteriore intervento nella direzione perseguita dal Governo, per tutelare la salute e la sicurezza contro la diffusione di organismi nocivi, anche derivanti da processi di sintesi non naturali, si riserva infine di intervenire successivamente per svolgere ulteriori chiarimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PICCIONI ricorda che nella giornata di domani è previsto lo svolgimento di audizioni informali, in relazione ai disegni di legge nn. 3190 e 3240 in materia di identificazione e registrazione elettronica dei bovini, ovini e caprini, posti all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, nel corso delle quali interverranno alcuni rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori e dell'Associazione nazionale medici veterinari italiani.

La Commissione prende atto.

Prende la parola la senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) la quale, nel rilevare che di recente la Commissione ha dovuto esprimersi su proposte di parere spesso assai articolate e ricche di osservazioni, sottolinea l'oppor-

tunità che, nella organizzazione dei lavori, siano previsti, in futuro, tempi adeguati per consentire di valutare eventuali articolate proposte di parere.

Il presidente PICCIONI assicura che, nel pieno rispetto delle norme procedurali, nel corso dei lavori della Commissione saranno garantiti tempi adeguati per valutare e discutere le proposte di parere, nel senso auspicato dalla senatrice De Petris.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

**264<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PONTONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante il riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni – Codice delle assicurazioni (n. 468)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 maggio scorso.

Interviene in discussione generale il senatore MUGNAI (AN) osservando che la legislazione assicurativa aveva da tempo particolare bisogno di un'opera di riordino e semplificazione normativa. Da un lato, infatti l'ultimo testo unico sull'esercizio delle assicurazioni private risaliva all'ormai lontano 1959, dall'altro, l'intervenuta unificazione dei mercati assicurativi europei e la copiosa normativa comunitaria che si è resa necessaria per realizzarla avevano reso obsoleta gran parte della legislazione preesistente, dando vita a una quantità di fonti normative disparate e di assai laboriosa consultazione, non solo per il consumatore, ma per gli stessi operatori economici e gli specialisti.

Il nuovo Codice delle assicurazioni si segnala per più aspetti qualificanti che meritano senz'altro di essere condivisi. La scelta, innanzitutto, di operare una incisiva delegificazione, riducendo di molto le disposizioni di rango primario ed affidando contemporaneamente all'ISVAP ampi poteri di normazione e la scelta di omogeneizzare nei limiti di compatibilità, la legislazione assicurativa e quella degli altri intermediari finanziari, an-

che in relazione al processo di consolidamento delle istituzioni finanziarie sopra accennato.

Tiene conto in particolare, di questa esigenza di armonizzazione delle diverse normative settoriali sull'intermediazione finanziaria la disciplina, per più versi innovativa, recata dal Titolo XII del nuovo Codice in materia di trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato.

Per quanto riguarda l'accesso e l'esercizio dell'attività riassicurativa, non operando ancora un sistema di autorizzazione unica in ambito europeo, il Codice ha mantenuto la vigilanza sulle imprese comunitarie alla competenza dello Stato italiano. Ciò posto – a conferma di una valutazione complessivamente positiva del nuovo Codice – il Codice stesso sembra richiedere tuttavia qualche opportuno ritocco che, senza alterarne l'impianto e le scelte di fondo, renda la normativa più intrinsecamente coerente e, in taluni casi, più realisticamente compatibile con le esigenze e i delicati meccanismi dell'attività assicurativa.

Integrazioni e modifiche sembra richiedere, prima di tutto, il Titolo XVII del Codice riguardante le sanzioni e i procedimenti sanzionatori, che appare, per certi versi frammentario ed incoerente. In particolare, non sembra essere stata sempre perseguita l'esigenza di omogeneizzare, nei limiti di compatibilità, il sistema sanzionatorio assicurativo con quello previsto per gli altri intermediari finanziari.

In via generale, il livello delle sanzioni appare elevato, anche nei minimi edittali, e quindi notevolmente rigido, mentre eccessivo appare il numero dei casi in cui per la sanzione non è consentita l'oblazione. Sembra preferibile l'applicazione di un'unica e congrua sanzione sostitutiva di quelle derivanti dalle norme violate, a condizione che l'impresa abbia sanato la disfunzione organizzativa e che tale circostanza sia stata obiettivamente verificata dall'ISVAP.

Nella materia delle specifiche sanzioni RC Auto sarebbe bene cogliere l'occasione offerta dal nuovo codice per risolvere talune incongruenze già riscontrabili nella legislazione vigente e non rimosse dallo schema di decreto legislativo sottoposto a parere.

In particolare, sarebbe opportuno abrogare la sanzione prevista per il caso di mancata richiesta di integrazione da parte dell'impresa della domanda di risarcimento (articolo 340, comma 1, lettera a) ) e sarebbe necessario eliminare la previsione che l'azione di risarcimento è in ogni caso esperibile decorsi centoventi giorni dalla richiesta, ancorchè quest'ultima risulti incompleta (articolo 179, comma 1, secondo periodo).

Ancora in materia di assicurazione RC Auto, l'articolo 172 delega ad un atto normativo di fonte secondaria la definizione della tabella unica nazionale delle menomazioni e dei relativi valori economici per il risarcimento del danno alla persona di non lieve entità. Considerata l'importanza del tema, che concerne la tutela del diritto alla salute, l'articolo 172, quale disposizione di rango primario, dovrebbe prevedere la fissazione dei principi e dei criteri da seguire nella redazione della tabella in questione, tenendo conto della dottrina e della giurisprudenza sviluppatasi in materia di risarcimento del danno biologico.

La recente direttiva comunitaria 2002/92/CE, nell'abrogare la precedente normativa del 1977, si prefigge di realizzare il mercato unico dei servizi finanziari, garantendo una maggiore tutela per i consumatori.

Il nuovo Codice provvede al recepimento della nuova normativa comunitaria, basandosi sull'esperienza realizzatasi nel nostro mercato nel corso di tutti questi anni, secondo cui i prodotti assicurativi possono essere distribuiti da diverse categorie di soggetti quali gli agenti, i *brokers*, gli operatori di bancassicurazione ed i promotori finanziari. Tali figure trovano tutto accoglimento nel costituendo Registro degli intermediari, ciascuna in una apposita sezione. In relazione alla segmentazione del registro degli intermediari, a fini di trasparenza nei confronti del consumatore tendente ad evitare confusione circa il ruolo svolto dall'intermediario, sarebbe opportuno prevedere, alla fine del secondo comma dell'articolo 143, il principio secondo il quale non è consentita la contemporanea iscrizione in diverse sezioni del registro allo stesso intermediario.

La scelta di separare il patrimonio personale di ciascun intermediario da quello professionale appare, d'altra parte, lo strumento più idoneo a garantire il consumatore, a condizione che non possano essere effettuate azioni da parte di creditori personali dell'intermediario. Pertanto, in riferimento all'articolo 150, sarebbe opportuno integrare la normativa chiarendo che sul conto professionale dell'intermediario non possono essere effettuati pignoramenti, sequestri o azioni da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione.

In relazione all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi, sarebbe opportuno prevedere che la sanzione prevista in caso di omissione o comunicazione non veritiera circa la propria abilitazione all'incasso non si limiti a quella della radiazione, ma possa essere graduata con l'applicazione delle altre sanzioni disciplinari previste dal Codice.

Appare infine utile chiarire che, nel caso di polizze assunte da un *broker* in regime di coassicurazione, trovi applicazione nei confronti di tutte le coassicuratrici la disposizione per cui il pagamento del premio eseguito al *broker* o ad un suo collaboratore si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, qualora l'attività di incasso del premio sia riconosciuta nell'ambito dell'accordo di collaborazione sottoscritto dal *broker* con l'impresa delegataria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (n. 500)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e rinvio)

Il relatore SAMBIN (*FI*) osserva che l'atto in esame si inserisce nel più complessivo quadro delle misure di politica energetica messi a punto

dal Governo dall'inizio della Legislatura. La predisposizione di un provvedimento per il recepimento della direttiva comunitaria 2002/91/CE rappresenta infatti l'occasione per svolgere un esame completo delle disposizioni relative all'uso dell'energia negli edifici, non solo per evitare contraddizioni e sovrapposizioni normative, ma anche per arrivare alla definizione di uno strumento giuridico che sia complementare ai più ampi interventi in materia energetica ed ambientale e concorra a migliorare il rendimento energetico nell'edilizia, con indubbi vantaggi sul piano dell'efficienza e del contenimento dei consumi finali.

Lo schema si compone di 17 articoli e 11 allegati.

L'articolo 1 specifica che il provvedimento è diretto al miglioramento della prestazione energetica degli edifici con la finalità di favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, di contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal Protocollo di Kyoto, nonché di promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico. A tal fine si chiarisce che lo schema è volto a disciplinare la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici e per l'applicazione dei relativi requisiti minimi; i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione; i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti; la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore, nonché la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore. Sono inoltre previste forme di raccordo e cooperazione tra Stato, Regioni e province autonome.

L'articolo 2 reca le definizioni, mentre l'articolo 3, precisando che la normativa introdotta si applica agli edifici di nuova costruzione, indica che ne rimangono esclusi gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina del Codice dei beni culturali, i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali, quando gli ambienti siano riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo stesso nonché i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore ai 50 metri quadrati.

L'articolo 4 demanda a successivi decreti del Presidente della Repubblica la definizione dei criteri generali, delle metodologie di calcolo e dei requisiti minimi per il contenimento dei consumi di energia. A tal fine tali decreti conterranno anche le norme tecniche per la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti sia termici che di illuminazione, anche con riferimento alla ristrutturazione di immobili esistenti.

L'articolo 5 prevede forme di raccordo tra le diverse amministrazioni statali e regionali per l'attuazione del decreto, mentre l'articolo 6 introduce l'obbligo di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione.



In base all'articolo 7 sono estesi ai responsabili degli impianti per la climatizzazione alcuni oneri di manutenzione già vigenti per i responsabili degli impianti di riscaldamento.

L'articolo 8 contiene disposizioni in materia di verifiche di conformità, accertamenti ed ispezioni delle opere e degli impianti sia in fase progettuale che successivamente alla realizzazione.

La ripartizione di funzioni tra Stato e Regioni è disciplinata dall'articolo 9, mentre l'articolo 10 prevede forme di monitoraggio, valutazione ed adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale.

Gli articoli 11 e 12 recano la disciplina transitoria in materia, rispettivamente, di requisiti per le prestazioni energetiche degli edifici e per l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici.

L'articolo 13 prevede, come misura di accompagnamento, la predisposizione da parte del Ministro delle attività produttive di programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione concernenti il risparmio energetico, finalizzati alla piena attuazione del decreto anche attraverso nuove forme di comunicazione rivolte ai cittadini, agli operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare.

L'articolo 14 contiene la clausola di copertura finanziaria, mentre l'articolo 15 prevede la disciplina sanzionatoria per l'inadempienza agli obblighi previsti dal provvedimento, a carico dei progettisti, dei direttori lavori, proprietari di immobili, occupanti, amministratori di condominio, nonché degli operatori incaricati del controllo e manutenzione degli impianti termici.

L'articolo 16 dispone le abrogazioni, mentre l'articolo 17 contiene una clausola di cedevolezza, necessaria poichè la materia oggetto dello schema reca profili di legislazione concorrente.

Per quanto riguarda infine gli allegati, si segnala che l'articolo 16, comma 3, dispone che essi costituiscano parte integrante del decreto e possano essere modificati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza Unificata, in conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dai progressi tecnologici ovvero a quelle introdotte a livello comunitario.

Come confermato dall'illustrazione del contenuto, si tratta di un provvedimento di ampia portata, avente implicazioni di grande rilevanza sia per le imprese che per i cittadini, sul quale pare necessario svolgere una riflessione seria ed approfondita.

Si ricorda tra l'altro che lo schema è stato trasmesso alle Camere pur in mancanza della relazione tecnica e del parere della Commissione Unificata a causa dell'imminente scadenza della delega e che ciò comporta la necessità che la Commissione concluda il suo esame solo dopo l'invio di tale documentazione integrativa.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) ritiene opportuno che, in considerazione della necessità di approfondire taluni aspetti del provvedimento, si

proceda all'audizione dei rappresentanti delle categorie maggiormente interessate, a partire dalle associazioni degli artigiani.

Il presidente PONTONE prende atto del consenso generale su tale proposta e sottolinea l'esigenza di procedere all'audizione di talune associazioni specificamente interessate alle problematiche inerenti il provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(2596) Deputato GRANDI ed altri. – Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il senatore OGNIBENE (*FI*) fa presente che il disegno di legge in esame, approvato dalla Camera dei deputati con il consenso generalizzato di tutti i Gruppi parlamentari, è finalizzato ad assicurare la funzionalità dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale mediante l'istituzione, presso il Ministero delle attività produttive, di uno specifico Fondo per la mobilità al servizio delle fiere.

Nella legislazione vigente, il problema della realizzazione di infrastrutture per la mobilità fieristica è affrontato dall'articolo 45 della legge n. 448 del 2001, che ha autorizzato limiti di impegno quindicennali per il finanziamento delle opere necessarie per la fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona e, secondo una modifica introdotta con la finanziaria per il 2004, per le Fiere di Foggia e Padova.

Il disegno di legge in esame fa salva tale disposizione ed interviene, parallelamente, con una misura di carattere più generale, diretta a tutte le fiere di rilevanza nazionale. Si prevede inoltre che la realizzazione di infrastrutture a servizio dei sistemi fieristici possa essere finanziata mediante contributi in conto capitale, concessi a valere sulle risorse del Fondo per la mobilità, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 72 della legge n. 289 del 2003 relative ai trasferimenti alle imprese.

La definizione delle modalità di riparto del Fondo è demandata ad un successivo decreto del Ministro delle attività produttive, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e sentita la Conferenza Unificata. Per il primo triennio di vigenza della legge, si prevede che 1 milione di euro venga comunque destinato al finanziamento delle infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna.

La dotazione finanziaria annua era stata complessivamente quantificata in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, mentre a decorrere dal 2006 al rifinanziamento del Fondo si sarebbe dovuto provvedere mediante le ordinarie procedure della legge finanziaria. Appare opportuno procedere ad una ulteriore riflessione sulle misure proposte

per compiere un'analisi d'insieme che consenta di valutarle nel contesto del sistema fieristico nazionale. Occorre in ogni caso aggiornare i riferimenti finanziari contenuti nel disegno di legge.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) sottolinea che la sua parte politica è favorevole ad una tempestiva approvazione del disegno di legge su cui alla Camera si è registrato un ampio consenso. Ritiene pertanto che gli approfondimenti segnalati dal relatore debbano essere svolti in tempi rapidi.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) concorda con quanto testè affermato dal senatore Chiusoli, osservando come peraltro sia indispensabile procedere ad una verifica della copertura finanziaria.

Il sottosegretario COTA dichiara l'avviso favorevole del Governo sul provvedimento in esame, concordando con l'esigenza di approfondimento prospettata dal relatore.

Il relatore OGNIBENE (*FI*) precisa che l'acquisizione del parere da parte della Commissione bilancio consentirà di mettere a punto gli aspetti finanziari del disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(773) MACONI ed altri. – Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle attività grafiche e fotografiche**

**(777) BASTIANONI ed altri. – Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle attività grafiche e fotografiche**

**(2246) BASTIANONI ed altri. – Disciplina generale dell'esercizio professionale delle attività grafiche e fotografiche**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 773 e 777, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2246 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2246, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 773 e 777 e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 ottobre 2002.

Il senatore TUNIS (*UDC*), relatore in sostituzione del senatore Bettamio, fa presente che la Commissione riprende l'esame dei disegni di legge nn. 773 e 777, finalizzati a definire norme quadro per lo svolgimento delle attività professionali nei settori grafico e fotografico, ai quali si propone di abbinare un ulteriore disegno di legge presentato dai senatori Bastianoni ed altri sulla stessa materia, il disegno di legge n. 2246.

Anche tale disegno di legge, infatti, nasce dall'esigenza di individuare forme di tutela per l'esercizio di attività che, in un'epoca caratteriz-

zata da una straordinaria espansione degli strumenti di comunicazione, assumono un'importanza decisiva nella sfera dell'informazione, sfiorando, peraltro, problematiche delicate, collegate alla tutela della riservatezza e del diritto d'autore. L'obiettivo è quindi quello di definire un quadro di regole che consenta di coniugare il principio della libertà di espressione artistica con l'esigenza di tutelare i cittadini e i consumatori, la realizzazione di percorsi formativi e di avviamento professionale qualificato con il rispetto del principio di libertà di iniziativa economica e dei processi di liberalizzazione e deregolamentazione delle attività produttive.

Nei contenuti e nell'impianto normativo il disegno di legge n. 2246 è quindi sostanzialmente analogo ai due identici disegni di legge già all'esame della Commissione. Esso intende inoltre rispondere alle problematiche poste dal nuovo assetto costituzionale in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni: l'articolo 1, in particolare, chiarisce che il disegno di legge stabilisce i principi di disciplina delle attività grafiche e fotografiche nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia delle professioni.

Ricorda poi che l'esame dei disegni di legge n. 773 e 777 in Commissione era stato rinviato proprio per l'esigenza di approfondire i profili di compatibilità costituzionale dei provvedimenti. Del resto, anche in occasione del dibattito sulla disciplina dell'attività degli acconciatori, particolare attenzione è stata dedicata all'individuazione di norme che pur garantendo un'omogeneità di regolamentazione a livello nazionale fossero pienamente rispettose delle competenze regionali in materia.

Potrebbe essere pertanto opportuno procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, per giungere in breve tempo alla definizione di un testo condiviso che tenga conto delle varie implicazioni della materia.

Il senatore MACONI (*DS-U*) concorda con tale ultima proposta, auspicando però che la costituzione di un comitato ristretto non determini un prolungamento eccessivo dei tempi di esame.

Il presidente PONTONE fornisce assicurazioni al riguardo e, preso atto del consenso generale sulla proposta di istituzione del comitato ristretto, invita i Gruppi parlamentari ad indicare il proprio rappresentante nello stesso in tempi il più possibile solleciti.

Dopo che la Commissione ha convenuto sulla congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 2246 a quello dei disegni di legge nn. 773 e 777, il seguito dell'esame congiunto viene rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame dello schema di decreto legislativo n. 507.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) sollecita lo svolgimento delle comunicazioni del nuovo Ministro delle attività produttive sui programmi di attività del Dicastero.

Il senatore GARRAFFA (*DS-U*), con riferimento a quanto sta avvenendo in questi giorni relativamente ai problemi di utilizzazione dei buoni pasto aziendali, ricorda il lavoro compiuto dalla Commissione, anche attraverso uno specifico comitato ristretto, su tale materia. Sottolinea, in particolare, che sul testo del comitato ristretto, su cui si era registrato un ampio consenso, il relatore Bettamio, ora entrato a far parte del Governo, presentò numerosi emendamenti che hanno determinato un notevole ritardo nell'esame. Sul provvedimento non sono pervenuti, peraltro, i pareri di talune Commissioni competenti in sede consultiva.

Il presidente PONTONE dopo aver accolto la sollecitazione del senatore Chiusoli in merito all'audizione del ministro Scajola, propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione, già a partire dalla seduta di domani, al fine di valutare la situazione concernente l'esame dei disegni di legge sui buoni pasto aziendali.

Conviene la Commissione.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente PONTONE avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame dei disegni di legge nn. 2855 e 2925 e che la seduta avrà inizio alle ore 14.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

**321<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*La seduta inizia alle ore 15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente ZANOLETTI informa la Commissione che il Presidente del Senato, con lettera del 26 maggio 2005, ha prospettato l'opportunità di discutere nelle Commissioni permanenti le relazioni presentate alle Camere dalle Autorità indipendenti, individuando le disposizioni attivabili a tal fine nell'articolo 50, commi 1 e 2 del Regolamento, riferiti, rispettivamente, alla presentazione all'Assemblea di relazioni e proposte di iniziativa delle Commissioni medesime su materie di loro competenza e alla discussione e votazione di risoluzioni. Nella stessa lettera, il Presidente del Senato ha anche segnalato la possibilità che le Commissioni si avvalgano della facoltà di ascoltare i Presidenti delle Autorità, ai sensi delle relative norme del Regolamento del Senato. Con successiva lettera del 20 giugno 2005, il presidente del Senato ha fatto sapere che i Presidenti delle Autorità indipendenti hanno risposto positivamente a che la prima missiva era stata inviata per conoscenza, concorrendo in tal modo a determinare le condizioni affinché le Commissioni possano avvalersi degli strumenti regolamentari richiamati per discutere le relazioni periodiche delle Autorità ed ascoltarne i Presidenti.

Nel prendere atto di tali comunicazioni, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici, svoltosi nella giornata odierna, ha deciso di adottare le opportune iniziative volte a dar seguito alle indicazioni del Presidente del Senato, rinviando alla prossima seduta utile l'individuazione specifica delle attività da espletare riguardo ai profili in questione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2000/79/CE del Consiglio, relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (n. 489)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 14 giugno scorso.

Poiché non ci sono richieste di intervento, il presidente ZANOLETTI propone che venga conferito mandato al relatore Vanzo per la predisposizione di uno schema di parere in ordine al provvedimento in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/86/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (n. 490)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 14 giugno scorso.

Poiché non ci sono richieste di intervento, il presidente ZANOLETTI propone che venga conferito mandato al relatore Morra per la predisposizione di uno schema di parere in ordine al provvedimento in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (n. 493)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 14 giugno scorso.

Poiché non ci sono richieste di intervento, il presidente ZANOLETTI prospetta l'opportunità che gli venga conferito mandato per la predisposizione di uno schema di parere in ordine al provvedimento in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 22 GIUGNO E DI GIOVEDÌ 23 GIUGNO*

Il presidente ZANOLETTI, alla luce della convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale, prevista per domani, e aderendo alle richieste di alcuni senatori, fa presente che la seduta prevista per le ore 15 del 22 giugno è sconvocata.

Aderendo inoltre alle istanze prospettate da diversi commissari, dichiara di sconvocare la seduta prevista per il 23 giugno alle ore 14,30.

*La seduta termina alle ore 15,20.*



**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

**277<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***MASCIONI***La seduta inizia alle ore 15,45.**SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2852*

Prende la parola il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*), il quale auspica che la Commissione disponga in tempi brevi di tutti i pareri delle Commissioni consultate relativi al disegno di legge riguardante la disciplina del settore erboristico, su cui, ricorda, vi è un'ampia convergenza in senso favorevole da parte delle diverse forze politiche.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3236)** *Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l'istituzione dei relativi Ordini professionali*

**(1645)** *TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria*, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005

**(1928)** *TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità*, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005

**(2159)** *BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali*, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio scorso, con l'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo unificato predisposto dai relatori, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 4 maggio 2005.

La relatrice BOLDI (*LP*), intervenendo sull'emendamento 2.1, si sofferma sulla necessità di migliorare l'articolato pervenendo ad una formulazione che garantisca il valore abilitante del titolo universitario ed escluda, di conseguenza, l'obbligatorietà dell'esame di Stato ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 4, pone in evidenza, riferendosi all'emendamento 4.1, l'opportunità di una maggiore omogeneità della materia di cui al testo in esame, sopprimendo la previsione relativa a figure professionali non contemplate dalla legge 10 agosto 2000, n. 251. Illustra quindi brevemente gli emendamenti 4.4 e 4.5, rilevandone la natura prettamente tecnica.

La senatrice BAIÒ DOSSI (*Mar-DL-U*) dà per illustrato l'emendamento 4.3.

Il senatore TATÒ (*AN*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.1.

La relatrice BOLDI (*LP*) illustra poi gli emendamenti 6.1 e 6.2, volti al coordinamento dell'articolato con la normativa vigente in materia di istruzione universitaria. Ritira quindi l'emendamento 6.3.

Quanto all'emendamento 7.1, soppressivo dell'articolo 7, evidenzia l'opportunità di limitare l'ambito di applicazione del testo in esame alle professioni già caratterizzate dalla sussistenza di un definito percorso formativo.

Il presidente MASCIANI invita quindi i relatori ad esprimere il proprio parere.

La relatrice BOLDI (*LP*) interviene esprimendo parere favorevole sull'emendamento 4.3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO  
PREDISPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI  
DI LEGGE NN. 3236, 1645, 1928 E 2159**

**Art. 2.**

**2.1**

BOLDI, DI GIROLAMO, *relatori*

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «titolo universitario» inserire le seguenti: «rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione. Tale titolo universitario è».*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «all'esito dell'esame di Stato abilitante all'esercizio della professione» con le seguenti: «al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1».*

---

**Art. 4.**

**4.1**

BOLDI, DI GIROLAMO, *relatori*

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «includendovi, in particolare, le seguenti professioni: fisico medico, tecnico delle scienze motorie».*

---

**4.2**

BOLDI, DI GIROLAMO, *relatori*

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di cui alla lettera precedente» con le seguenti: «di cui al presente comma».*

---

**4.3**

GAGLIONE, BAIO DOSSI

*Dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) prevedere che l'iscrizione all'ordine professionale avvenga in forma gratuita per coloro che, in possesso del titolo e dell'abilitazione all'esercizio della professione, non siano ancora titolari di un contratto di lavoro;».

---

**4.4**

BOLDI, DI GIROLAMO, relatori

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui al presente comma».*

---

**4.5**

BOLDI, DI GIROLAMO, relatori

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «di cui alla lettera a)» con le seguenti: «di cui al presente comma».*

---

**Art. 6.****6.1**

BOLDI, DI GIROLAMO, relatori

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine le parole: «e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270».*

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: «e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270».*

---

**6.2**BOLDI, DI GIROLAMO, *relatori*

*Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine le parole: «e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270».*

---

**6.3**BOLDI, DI GIROLAMO, *relatori*

*Al comma 5, aggiungere, in fine le seguenti parole: «purché inquadrati giuridicamente con le funzioni di coordinamento».*

---

**Art. 7.****7.1**BOLDI, DI GIROLAMO, *relatori*

*Sopprimere l'articolo.*

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

**431<sup>a</sup> seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.*

*La seduta inizia alle 16,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(188) GIOVANELLI ed altri.** – *Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali*

**(900) TURRONI.** – *Legge quadro in materia di contabilità ambientale*

**(958) SPECCHIA ed altri.** – *Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione*

**(2385) MONCADA LO GIUDICE di MONTEFORTE.** – *Legge quadro in materia di contabilità ambientale per gli enti locali e delega al Governo per la definizione delle caratteristiche dei documenti di contabilità ambientale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 29 luglio 2004.

Il presidente NOVI invita il senatore Ponzo ad illustrare una nuova proposta di testo unificato sui disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il relatore, senatore PONZO (*FI*) presenta ed illustra una nuova proposta di testo unificato alla quale si è pervenuti dopo la predisposizione di una nota tecnica da parte della ragioneria dello Stato. In particolare, nella nuova versione risulta essere precisato il titolo della proposta di testo unificato, mentre, con riguardo all'articolo 1, si è eliminato il riferimento all'integrazione ai documenti di bilancio, restando invece prevista l'ado-

zione di bilanci ambientali. Inoltre, si è provveduto ad una nuova composizione della Commissione per la contabilità ambientale, prevista all'articolo 3, al fine di prevedere all'interno di essa la partecipazione di alcuni esperti indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La modifica maggiormente rilevante riguarda l'articolo 5 relativa alla copertura finanziaria sia per quanto concerne le forme di sperimentazione in materia di contabilità ambientale sia per quanto riguarda l'istituzione della Commissione di cui all'articolo 3.

In conclusione, è auspicabile che, con la presentazione di questa nuova proposta di testo unificato, l'esame dei disegni di legge in titolo possa proseguire in modo spedito allo scopo di pervenire ad una loro approvazione. Propone quindi che tale nuova proposta di testo unificato sia adottata dalla Commissione per il prosieguo dell'*iter*.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*), nell'esprimere il proprio apprezzamento per l'analisi e la valutazione espressa dal relatore, fa presente che la nuova proposta di testo unificato dovrebbe venire incontro alle presumibili osservazioni che la Commissione bilancio avrebbe potuto formulare sul testo unificato, non solo sotto il profilo della sua copertura finanziaria, ma, in via generale, anche per quanto riguarda il merito complessivo del provvedimento che investe le competenze del Ministero dell'economia. La nuova versione costituisce quindi un ragionevole punto di incontro, il quale potrà d'altro canto costituire un prezioso presupposto anche per affrontare le tematiche più generali della comunicazione e dell'informazione ambientale, oggetto di uno schema di decreto legislativo che la Commissione si accinge ad esaminare. In tale prospettiva, pertanto, la promozione di forme di contabilità ambientale può essere intesa come uno strumento per migliorare la trasparenza verso i cittadini.

Il presidente NOVI fa presente che la nuova proposta di testo unificato sarà trasmessa alla Commissione bilancio ed alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle 16,15.*

**NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO  
PREDISPOSTA DAL RELATORE PER I DISEGNI  
DI LEGGE NN. 188-900-958-2385**

**Misure per la sperimentazione in materia di contabilità ambientale e di adozione del bilancio ambientale da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali**

**Art. 1.**

*(Finalità della legge)*

1. Finalità della presente legge è la sperimentazione per l'accrescimento di conoscenza, trasparenza e responsabilità degli enti locali pubblici territoriali nella gestione dell'ambiente per la sostenibilità dello sviluppo, attraverso l'adozione di nuove procedure e strumenti dell'azione di governo, e in particolare per l'elaborazione e l'approvazione delle leggi e degli atti di bilancio.

2. La ricerca e la sperimentazione sono volte a definire le modalità per l'adozione di bilanci ambientali idonei a registrare le informazioni ed indicare gli obiettivi riguardanti la disponibilità, la qualità, l'uso delle risorse naturali e la sostenibilità ambientale e dello sviluppo, a supporto dell'attività di programmazione economico-finanziaria dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

**Art. 2.**

*(Sperimentazione in materia di contabilità ambientale locale e regionale)*

1. Al fine di cui all'articolo 1, a decorrere dell'anno finanziario 2005, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio vara con proprio decreto il «Programma nazionale per la sperimentazione della contabilità ambientale», di seguito denominato «Programma», per l'adozione in via sperimentale di bilanci ambientali da parte dei comuni, delle province e delle regioni. Il Programma ha durata triennale e definisce, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5 e per quanto non previsto nella presente legge, i criteri di selezione degli enti partecipanti alla sperimentazione e le modalità di attuazione e coordinamento unitario della stessa.

2. I comuni, le province e le regioni che partecipano al Programma sono individuati, tra quelli che ne abbiano fatta richiesta al Ministero del-



l'ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del medesimo Ministro adottato entro centoventi giorni dalla data medesima.

3. I comuni, le province e le regioni che partecipano al Programma approvano, per gli anni 2005, 2006 e 2007, contestualmente ai documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, bilanci ambientali elaborati secondo i principi e i criteri indicati nella presente legge.

4. Ai fini dell'elaborazione dei bilanci ambientali, i comuni, le province e le regioni che partecipano al Programma fanno riferimento alle sperimentazioni effettuate nell'ambito dei programmi dell'Unione europea e dei progetti Life-Ambiente già realizzati, promuovendone la continuazione e lo sviluppo, e adottano un sistema di conti ambientali avendo riguardo in particolare alle rispettive competenze, secondo le indicazioni dell'allegato A alla presente legge. Per sistema di conti ambientali si intende l'insieme delle informazioni che, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali e del sistema statistico nazionale, descrivono:

- a) la consistenza e le variazioni del patrimonio rurale;
- b) le più rilevanti interazioni tra economia ed ambiente;
- c) le spese per la prevenzione, la protezione e il ripristino ecologico ambientale e territoriale.

5. I bilanci ambientali previsti dal Programma sono elaborati secondo i seguenti principi e criteri:

a) il miglioramento della *governance* attraverso la trasparenza e la responsabilità dello Stato, delle regioni e degli enti locali nel rapporto coi cittadini in materia di gestione dell'ambiente e del territorio come previsto dal capitolo 8° dell'Agenda XXI di Rio de Janeiro del 1992 e dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2 marzo 2004;

b) la specifica finalizzazione dei bilanci ambientali al supporto delle decisioni politiche locali e regionali, attraverso l'analisi degli impatti ambientali delle politiche adottate e da adottare, in tutti i settori di competenza, rispettivamente dai comuni, dalle province e dalle regioni;

c) la configurazione dei bilanci ambientali come «bilanci satellite», ovvero come documenti sulla sostenibilità dello sviluppo, separati e al tempo stesso confrontabili con i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio e da adottare contestualmente con essi;

d) l'organizzazione ed evidenziazione delle risultanze dei conti ambientali, con ripartizioni in conti fisici e conti monetari e articolazioni utili per favorirne la lettura parallela e la confrontabilità coi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

e) la selezione delle informazioni contenute nei conti ambientali distinta per ciascun livello istituzionale in relazione alle competenze dello stesso e alla struttura dei suoi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

f) l'integrazione con gli altri strumenti di pianificazione, di gestione e di controllo del comune, della provincia o della regione.

**Art. 3.**

*(Sperimentazione della contabilità ambientale dello Stato)*

1. È istituita per il triennio 2006-2008, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una Commissione per la contabilità ambientale, di seguito denominata «Commissione», con i compiti di consulenza, ricerca e supporto informativo al Governo per la sperimentazione della contabilità ambientale e del bilancio ambientale dello Stato. La Commissione è composta da quattordici esperti, di cui tre indicati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, tre indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno indicato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), uno dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), due dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici (APAT), uno dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), uno in rappresentanza della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e due scelti tra i rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste più rappresentative. La Commissione è nominata, per un periodo massimo di dodici mesi, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; con il medesimo decreto sono determinate le spese di funzionamento della segreteria della Commissione, nei limiti di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. La partecipazione alla Commissione di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

**Art. 4.**

*(Relazione al Parlamento)*

1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il Governo presenta al parlamento una relazione sull'attuazione della presente legge.

**Art. 5.**

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere di cui all'articolo 2, comma 1, nel limite di spesa massimo di euro 950.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 670.000 per l'anno 2006 ed euro 940.000 per ciascuno degli anni 2007

e 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a euro 280.000 per l'anno 2006 ed euro 10.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. All'onere derivante dall'istituzione della Commissione di cui all'articolo 3, nel limite di spesa massimo di euro 40.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A  
(articolo 2, comma 4)

Il sistema dei conti ambientali delle regioni è elaborato tenendo conto delle sperimentazioni effettuate nell'ambito dei programmi Life-Ambiente già realizzati, secondo i moduli NAMEA (national Accounting Matrix includine Enviromental Accounts) e SERIEE (Systeme Européen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement), nonché secondo il sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale, definiti come segue:

a) i conti economici integrati con indicatori ambientali denominati NAMEA descrivono le interazioni tra economia e ambiente con particolare riferimento ai seguenti aspetti principali:

- 1) pressione esercitata sull'ambiente dalle diverse attività economiche mediante emissioni di inquinanti e uso delle risorse naturali;
- 2) costi correnti, che comprendono i costi di misura e di prevenzione del danno ambientale, la compensazione del danno ambientale, i costi di riparazione ed infine i costi del danno ambientale non riparato;
- 3) consistenza e variazioni del patrimonio rurale;

b) il conto satellite SERIEE individua la spesa per la protezione dell'ambiente da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e delle famiglie rispetto a:

- 1) i principali contesti ambientali: inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque superficiali, rifiuti, inquinamento del suolo e delle acque sotterranee, rumore e vibrazioni, degrado della biodiversità e del paesaggio, radiazioni;
- 2) i vari tipi di attività caratteristiche: prevenzione dell'inquinamento, riduzione dell'inquinamento, misurazione e controllo, ricerca e sviluppo, insegnamento e formazione, amministrazione;

c) il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale misura il rapporto tra sistema naturale e sistema antropico al fine di definire l'impatto delle attività economiche sulle risorse ambientali. Gli indicatori settoriali di pressione ambientale sono da realizzare:

- 1) per i settori: energia, trasporti, turismo, agricoltura, industria, gestione dei rifiuti e lavori pubblici relativamente alle grandi opere;
- 2) per i temi: cambiamenti climatici, assottigliamento della fascia di ozono, perdita di biodiversità, esaurimento delle risorse naturali, dispersione di sostanze tossiche, rifiuti, risorse idriche, ambiente urbano e rumore.

Il sistema dei conti ambientali delle province e dei comuni è elaborato secondo i moduli SERIEE, il sistema degli indicatori ambientali di pressione settoriale e il set degli *European Common Indicators (ECI)* della Commissione europea.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

**208<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PETRUCCIOLI**

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il deputato CAPARINI chiede al Presidente di assumere informazioni in ordine al prospettato prossimo ridimensionamento dell'edizione pomeridiana del TG3, che sarebbe reso necessario dai problemi, soprattutto di personale, di molte piccole redazioni.

Si tratta di una scelta che, da un lato, andrebbe contro il desiderio delle redazioni maggiori di espandere lo spazio dedicato ai TG Regionali e che, dall'altro, appare particolarmente grave ove si consideri il notevole apprezzamento da parte del pubblico delle edizioni regionali del telegiornale, che sono avvertite dagli spettatori come un elemento qualificante della caratterizzazione di servizio pubblico propria della Terza Rete che le ospita.

Con l'occasione egli rivela anche che continua a perdurare, nonostante le assicurazioni più volte fornite dall'azienda, l'inadempienza nei confronti dell'obbligo stabilito dall'ultimo contratto di servizio relativo all'istituzione della mezz'ora quotidiana di programmazione regionale.

Egli rileva infine che continuano, nonostante le spiegazioni e le assicurazioni date in questa Commissione dal Dirigente responsabile, le manifestazioni di illegalità nelle modalità di riscossione del canone da parte

della RAI, che hanno determinato oltretutto un notevole contenzioso con tutte le principali associazioni dei consumatori.

Il PRESIDENTE Petruccioli da assicurazioni al deputato Caparini che chiederà alla RAI informazioni sulle questioni da lui sollevate, in particolare per quanto riguarda le prime due sulle quali spera di poter fornire elementi di conoscenza già nel prossimo Ufficio di Presidenza.

**Seguito della discussione sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 14 giugno 2005**

(Svoglimento della discussione e conclusione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 15 giugno 2005.

Il senatore SCALERA si associa in primo luogo all'imbarazzo e al disagio espressi dal Presidente nelle sue comunicazioni per la grave situazione in cui versa l'azienda, priva di un Presidente, guidata da un Direttore generale del quale non si sa se sarà ancora in carica il prossimo settembre, in uno stato di totale confusione per quanto riguarda la preparazione dei palinsesti e lo sviluppo delle strategie editoriali.

Una situazione oltretutto che, nel quadro del sistema mediatico italiano, non può apparire neutrale, laddove si consideri che la concorrente privata della RAI, proprio mentre l'azienda pubblica appariva allo sbando più totale, ha pubblicamente festeggiato il 2004 come anno dei «conti d'oro».

Mentre continua a registrare sconfitte sul piano commerciale ed editoriale – si pensi alla perdita dei Mondiali e a quella di Bonolis o alla vicenda dell'ostruzionismo aziendale che ha impedito la realizzazione del previsto programma di Adriano Celentano – la RAI, come denunciato dall'USIGRAI, ha in atto la cifra record di ben 800 controversie di lavoro mentre con il passar del tempo si è parossisticamente aggravato il fenomeno dell'emarginazione di valenti dirigenti e giornalisti, non certo unicamente di quelli vicini all'opposizione, che vengono sottoutilizzati e lasciati inoperanti, una conseguenza di un meccanismo che ha visto una preoccupante accelerazione con le nomine decise nel settembre del 2003 contro il parere della presidente Annunziata.

I casi più noti sono quelli del dottor Frecciero e del dottor Beha, quest'ultimo tanto più impressionante laddove si pensi che questo eminente giornalista ha visto riconosciute le sue ragioni in ben due gradi di giudizio, e che questa Commissione all'unanimità aveva richiesto che si salvaguardasse, in considerazione dello spiccato carattere di servizio pubblico, la trasmissione «Radio a colori» da lui condotta.

Peraltro non si tratta solo di loro, ma di dirigenti e giornalisti come i dottori Balestrieri, Modugno, Ardito, Giampaoli, Gigotti, Francia, Parascandalo e tanti altri, emarginati a volte con operazioni surreali come quella che hanno portato alla nomina del dottor Ennio Chiodi all'incarico

di assistente del Direttore della Testata giornalistica regionale per la programmazione in lingua ladina, di una programmazione cioè di cinque minuti giornalieri realizzata da quattro redattori della sede di Bolzano coordinati da un valente capo redattore.

Il deputato GIULIETTI osserva in primo luogo che la crisi in atto testimonia come i parlamentari dell'opposizione siano stati facili profeti quando hanno previsto le disastrose conseguenze delle regole introdotte con la legge Gasparri, che hanno nuovamente riportato alla dialettica parlamentare i criteri per la nomina degli organi di vertice della RAI.

Tuttavia anche con un simile quadro normativo sarebbe stato sicuramente più agevole ricercare una soluzione se nel Governo fosse stato più forte quel senso delle istituzioni e del ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo che, ad esempio, non era mai mancato alla Democrazia Cristiana anche nei peggiori anni di totale controllo politico dell'azienda.

In particolare appare preoccupante la disinvoltura con cui anche nelle dichiarazioni del ministro Landolfi circa una possibile rosa di candidati alla Presidenza, si ammette che la decisione finale debba spettare al presidente Berlusconi, vale a dire al proprietario della concorrenza.

Questa confusione di ruoli si manifesta prima di tutto in quelle epurazioni a cui ha fatto riferimento il senatore Scalera – e alle quali andrebbero aggiunte tante altre, fino a palesi violazioni del diritto del lavoro come la destituzione di una dirigente in astensione obbligatoria per gravidanza – e che non possono essere ridotte alla circostanza, che sarebbe già di per sé estremamente grave, di una emarginazione di giornalisti dirigenti considerati vicini all'opposizione. In realtà molti dei dirigenti e dei giornalisti allontanati rappresentano il meglio della cultura cattolico-moderata all'interno dell'azienda e ciò che si è voluto colpire è la loro indisponibilità ad accettare una politica aziendale subalterna agli interessi della concorrenza.

Evidentemente un'azienda di servizio pubblico che perde l'orgoglio della propria identità finisce per essere esclusivamente impegnata ad assecondare clientelmente esigenze di visibilità politica. Ne è stato esempio lo speciale di «Punto e a capo» andato in onda domenica che, senza alcun preavviso, ha trasmesso una encomiastica diretta della manifestazione leghista di Pontida facendo slittare per più di un'ora la «Domenica sportiva», in una giornata oltretutto ricca di eventi sportivi di rilievo.

Egli ritiene che tutti, indipendentemente dalla collocazione politica, dovrebbero convenire sul fatto che un simile modo di condurre una rete, la stessa che ha censurato lo spettacolo teatrale di Paolo Rossi fino al punto di trasmetterne solo metà, non è certamente positivo per un servizio pubblico che voglia essere realmente tale.

Il deputato Giulietti sottolinea quindi la necessità di attribuire alla RAI al più presto un vertice indipendente dalla politica e capace di una visione industriale di lungo periodo, in un momento in cui gli attuali assetti del comparto radiotelevisivo sono sottoposti ad attacchi estremamente



insidiosi, come il tentativo in atto di acquisizione del controllo su Endemol.

Egli ritiene perciò che il ministro Siniscalco dovrebbe farsi carico delle sue responsabilità di Ministro dell'economia e delle finanze, e presentare al più presto delle proposte per la Presidenza dell'azienda che siano realmente dirette ad ottenere un consenso ampio e trasversale e a rendere credibile l'assicurazione che il Consiglio di amministrazione sarà in grado di proporre un Direttore generale che possa assicurare il rilancio industriale dell'azienda.

Con l'occasione il deputato Giulietti chiede al Presidente non solo di reiterare all'azienda la richiesta dei dati relativi ai procedimenti disciplinari in atto e alla collocazione dei dirigenti e dei giornalisti che hanno vinto cause di lavoro con l'azienda, ma anche di segnalare la necessità che il servizio pubblico dia adeguata illuminazione al grave attentato alla libertà di informazione che si sta consumando in questi giorni in Iran, dove con l'approssimarsi dei ballottaggi vengono chiusi anche i pochi giornali che in questi mesi hanno manifestato autonomia e indipendenza.

Il senatore NOVI si sofferma in primo luogo sulle considerazioni del deputato Giulietti relative alla puntata di domenica scorsa della trasmissione «Punto e a capo».

In realtà lo speciale sulla manifestazione leghista di Pontida trasmesso domenica sera rispondeva in pieno ai migliori criteri professionali e deontologici del giornalismo, dal momento che non sfugge a nessuno il rilievo e la centralità di un evento come il ritorno alla piena attività politica del *leader* indiscusso di un importante movimento, dopo una lunga assenza forzata.

Il fatto che un giornalista bravo e sperimentato come il deputato Giulietti non comprenda tale circostanza, è un chiaro sintomo di quanto profondamente abbia inciso nella psicologia dei giornalisti del servizio radiotelevisivo la filosofia spartitoria che ha dominato per decenni nella RAI.

E' comprensibile che il deputato Giulietti possa rimpiangere un'epoca in cui tutte le nomine e le responsabilità venivano attribuite all'interno dell'azienda sulla base di una rigorosa spartizione tra le sinistre da un lato e la Democrazia Cristiana dall'altro, con una costante emarginazione di tutti coloro che si collocavano in maniera indipendente rispetto al sistema di potere catto-comunista.

Egli esprime la convinzione e l'auspicio che quei tempi siano tramontati per sempre, anche se nemmeno in questi quattro anni si può dire che la RAI si sia totalmente liberata di questa pesante eredità culturale, come dimostra la gestione clientelare del centro di produzione di Napoli, da lui più volte denunciata.

Se infatti c'è qualcosa che può essere rimproverato al centro-destra in materia di politica del servizio pubblico radiotelevisivo, è il fatto che non tutti coloro ai quali sono state attribuite posizioni di responsabilità si sono

resi conto che la loro funzione era quella di una liberazione del merito e della professionalità dai vincoli derivanti da questa egemonia culturale.

Il senatore Novi ricorda come nella scorsa legislatura egli abbia dovuto battersi per settimane per tutelare la posizione di Oliviero Beha sottoposta ad un attacco di natura esclusivamente politica, cosicchè appare poco credibile chi oggi lo difende senza considerare il carattere strettamente giornalistico ed editoriale delle divergenze avute da Beha con il suo direttore.

L'oratore denuncia poi i persistenti metodi intimidatori della sinistra, in particolare nei confronti di giornalisti come Giovanni Masotti, fatto sistematicamente bersaglio di critiche unicamente per la sua indipendenza.

Il risultato di queste intimidazioni è il permanere di forme di timore reverenziale nei confronti dell'egemonia della sinistra che si manifesta non solo in trasmissioni intolleranti e faziose come «Ballarò», ma anche nella tendenza di tutti i telegiornali ad oscurare notizie che possono apparire sgradevoli, come le numerose scoperte in Iraq di camere di tortura gestite dagli insorti contro le forze della coalizione.

Il deputato GENTILONI SILVERI nell'associarsi agli interventi dei colleghi Scalera e Giulietti si sofferma sui gravi elementi di preoccupazione per la conduzione dell'azienda che si evincono dal recente documento approvato dall'ADRAI, della quale egli auspica una audizione in tempi brevi.

Egli ritiene quindi che, quale logica conclusione della discussione in corso, la Commissione debba invitare il Presidente a farsi interprete presso il ministro Siniscalco dell'invito di tutte le parti politiche ad attivarsi per completare quanto prima gli organi di governo della RAI secondo quanto previsto dalla legge n. 112 del 2004, anche anticipando la convocazione dell'Assemblea dei soci rispetto alla data del 5 luglio.

Il deputato CAPARINI ritiene che il senso del dibattito in corso sia quello di chiarire alcuni problemi relativi alla prima applicazione della legge n. 112 del 2004.

In questo senso egli ritiene che la lettera inviata dal Presidente al ministro Siniscalco il 17 maggio, i cui contenuti sono stati da lui resi noti nelle comunicazioni del 14 giugno, mentre da una parte sia stata utile per indicare quali siano i termini della discussione, dall'altra giunge nel merito a conclusioni che non possono essere condivise, in particolare per quanto riguarda la legittimità e la pienezza dei poteri del Consiglio di amministrazione.

Egli ritiene infatti che tale problema debba essere valutato ai sensi del Codice Civile, alla cui applicazione fa esplicito riferimento il comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 112 del 2004, in particolare dell'articolo 2368, a norma del quale la rinuncia di un componente del Consiglio di amministrazione non ponga in discussione la validità dello stesso, a meno che le dimissioni del quel consigliere non facciano venir meno la maggioranza dei componenti.

Pertanto il Consiglio è validamente costituito e, sotto la presidenza del consigliere anziano, può compiere tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, non ultima quella di incaricare il consigliere anziano stesso, facente funzioni di presidente, del compito di procedere all'intesa con l'Assemblea degli azionisti per la nomina del Direttore generale.

Proprio per la necessità di rispettare le forme del Codice Civile, inoltre, egli ritiene che nella seduta dello scorso 31 maggio la Commissione abbia irrispettamente proceduto alla votazione sul nome del professor Andrea Monorchio, dal momento che non vi era stata la sua formale designazione da parte del Consiglio di amministrazione della RAI.

Infine egli ritiene che proprio perché non vi sono i presupposti della paralisi amministrativa più o meno strumentalmente paventata dall'opposizione, non vi siano motivi per chiedere al ministro Siniscalco una accelerazione rispetto alla data del 5 luglio stabilita per la convocazione dell'Assemblea.

Il senatore FALOMI concorda con l'auspicio espresso dal deputato Gentiloni Silveri che il Ministro dell'economia si attivi per assicurare nei tempi più brevi una soluzione conforme alla legge della vicenda dei vertici di governo della RAI.

Egli osserva come questa debba essere l'occasione per un'ampia riflessione sui criteri che hanno presieduto alla gestione della RAI degli ultimi anni, nel corso dei quali si è assistito ad una brutale accentuazione di quella filosofia, peraltro sempre seguita anche in passato, che vede nella RAI un terreno di conquista per la maggioranza politica *pro tempore*, e questo in violazione di principi fondamentali costantemente richiamati dalla Corte Costituzionale.

Il senatore IERVOLINO condivide in primo luogo l'iniziativa del Presidente di svolgere questo dibattito e concorda con le preoccupazioni da lui espresse nelle comunicazioni del 14 giugno, anche se in alcuni passaggi ispirata ad un tono apocalittico che appare sicuramente eccessivo rispetto a quella che è la reale situazione dell'azienda di servizio pubblico.

Nel registrare come un progresso positivo la disponibilità dell'opposizione, almeno secondo quanto emerso nell'intervento del deputato Giulietti, a slegare la questione della presidenza della RAI da quella del Direttore generale, il senatore Iervolino rileva peraltro che il centro-sinistra, in occasione della votazione sul nome del professor Monorchio, si è posto in contraddizione con l'asserita volontà di ricercare una presidenza di garanzia.

Infatti, come si evince dalle dichiarazioni di tutti gli esponenti di centro-sinistra, l'opposizione avrebbe bocciato la candidatura del professor Monorchio non perché ritenesse che tale candidatura non presentasse i richiesti caratteri di professionalità e indipendenza, ma solo perché non era stata contrattata. Ora, su una candidatura di garanzia a suo parere non si

contratta, dal momento che è la contrattazione in sé a far venir meno la garanzia stessa.

Il senatore Iervolino esprime infine l'auspicio che nella prossima occasione non si proceda alla votazione sul candidato alla presidenza sulla base di una semplice comunicazione informale del Consiglio di amministrazione della RAI.

Il senatore Iervolino coglie quindi l'occasione per ricordare come egli stesso ed anche il senatore Novi e il deputato Giuseppe Gianni abbiano in più occasioni chiesto alla Commissione di valutare la gestione del centro di produzione di Napoli, in particolare per quanto riguarda i criteri di assunzione del personale che appaiono ispirati ad un sistema clientelare egemonizzato dalla sinistra.

Il PRESIDENTE Petruccioli ritiene che le problematiche di carattere giuridico, che sono indubbiamente determinate dalla legge n. 112 del 2004, dovranno essere oggetto di una apposita sessione di approfondimento da parte della Commissione.

Egli ritiene però fin da adesso di dover dissentire dalle osservazioni del deputato Caparini.

In primo luogo egli osserva che se è vero che il Codice Civile detta una serie di norme dirette a garantire la continuità amministrativa delle società, è anche vero che ciò non giustifica la protrazione nel tempo di gravi irregolarità nella formazione degli organi societari, e tale è stata la situazione della RAI negli ultimi anni, se si pensa che fra il 2002 e il 2003 si è protratta per diversi mesi l'anomalia del Consiglio di amministrazione a due, e che per più di un anno fra il 2003 e il 2004 il Consiglio di amministrazione ha continuato a lavorare pur privo di un presidente al quale venivano attribuite specifiche funzioni di garanzia e senza procedere, come pure avrebbe dovuto, all'elezione di un nuovo presidente.

In realtà se è vero che in qualsiasi società il consigliere anziano può compiere tutti gli atti presidenziali di ordinaria e straordinaria amministrazione, è anche vero che ciò deve avvenire per il tempo necessario alla nomina del nuovo presidente; nel caso specifico del sistema costruito dalla legge n. 112 del 2004 poi, vi è l'aspetto particolare costituito dal fatto che il presidente deve essere confortato dal voto favorevole dei due terzi dei componenti di questa Commissione. E' evidente che il legislatore non avrebbe previsto una condizione così pesante e priva di norme di chiusura se non avesse ritenuto indispensabile assicurare una specifica funzione di tutela del pluralismo e dell'imparzialità alla figura del presidente, che quindi non può essere considerata estrinseca al Consiglio di amministrazione, ma lo completa strutturalmente e funzionalmente.

Per quanto riguarda la procedura seguita nel voto sul nome del professor Monorchio, va in primo luogo considerato che la Commissione era convocata per il 31 maggio perché in tale data era convocata anche l'Assemblea e che, in considerazione della vacanza del Parlamento nella settimana successiva, era necessario procedere al più presto alla votazione per non superare il termine previsto dal Regolamento della Commissione.

Proprio per questo egli aveva chiesto al ministro Siniscalco una comunicazione formale dell'indicazione del professor Monorchio quale presidente. Il Ministro gli aveva risposto che, essendo tale comunicazione formale costituita dal verbale dell'Assemblea dei soci che avrebbe dovuto essere redatto dal notaio, gli avrebbe fatto inviare una comunicazione ufficiosa da parte del consigliere anziano Curzi.

In ogni caso è evidente che, lasciando impregiudicata la questione se a norma del comma 9 dell'articolo 20 della legge n. 112 del 2004 sia necessario un voto del Consiglio di amministrazione della RAI sul presidente, è d'altra parte evidente che, come conferma lo stesso statuto della RAI, tale nomina deve avere il previo parere favorevole a maggioranza qualificata da parte della Commissione.

Poiché dal dibattito non sono emerse proposte relative alla presentazione di documenti, il Presidente dichiara conclusa la discussione.

Per quanto riguarda la questione relativa alla gestione del personale del centro di produzione di Napoli, il Presidente ritiene che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi potrà considerare l'opportunità di inviare una delegazione a Napoli per una valutazione diretta della situazione ed un incontro con i responsabili locali e con i rappresentanti dei lavoratori, sempre unitamente alla presenza di rappresentanti della Direzione generale dell'azienda.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

*Presidenza del Presidente*  
Enzo BIANCO

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

**Audizione del Professor Giuseppe De Lutiis**

Il Comitato procede all'audizione del Professor Giuseppe DE LUTIIS, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente BIANCO, dal senatore MALABARBA e dai deputati GASPARRI e CALDAROLA.

Al termine dell'audizione, il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni su cui si apre un dibattito nel quale intervengono il senatore MALABARBA e i deputati GASPARRI e CALDAROLA.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

*Presidenza del Presidente*  
Paolo RUSSO

*La seduta inizia alle 13,50.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che una delegazione della Commissione si recherà in data odierna e fino a giovedì 23 giugno a Potenza. La missione, nel corso della quale si terranno audizioni presso la prefettura in ordine a materie d'interesse della Commissione, è tesa in particolare ad approfondire la vicenda innescata dalle recenti rivelazioni di un collaboratore di giustizia che avrebbe riferito, come risulta da articoli di stampa, di illeciti smaltimenti di rifiuti tossici e radioattivi avvenuti nel territorio della provincia di Potenza.

*DELIBERAZIONI DI ATTI ISTRUTTORI*

Paolo RUSSO, *presidente*, propone che il primo punto all'ordine del giorno della seduta odierna si svolga in seduta segreta. Preso atto che la Commissione concorda, dispone che si prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta).*

*La seduta termina alle ore 13,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi**  
**a crimini nazifascisti**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

**UFFICIO DI PRESIDENZA,**  
**INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,25.

**COMMISSIONE PLENARIA**

*Presidenza del Presidente*  
Flavio TANZILLI

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, si proceda in seduta pubblica.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

**Comunicazioni del Presidente**

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di svolgere una missione negli USA dal 5 al 12 luglio 2005, allo scopo di consultare archivi di istituzioni statunitensi e delle Nazioni Unite.

La Commissione prende atto.



**Audizione del dottor Saverio Malizia, magistrato militare in quiescenza**

(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Saverio MALIZIA, *magistrato militare in quiescenza*, riferisce sui temi oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Enzo RAISI (*AN*), Carlo CARLI (*DS-U*) e Sandro DELMASTRO DELLE VEDOVE (*AN*), e i senatori Giovanni BRUNALE (*DS-U*) e Emiddio NOVI (*FI*), ai quali risponde Saverio MALIZIA, *magistrato militare in quiescenza*.

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia il dottor Saverio Malizia, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sugli infortuni sul lavoro,**  
**con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TOFANI**

*La seduta inizia alle ore 11.*

**Esame del Regolamento interno**

Il presidente TOFANI comunica di aver predisposto, sulla base delle previsioni della deliberazione istitutiva della Commissione, uno schema di Regolamento interno, che è stato già inviato a tutti i commissari e che sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

Il presidente dà per illustrato lo schema, facendo presente che, nell'elaborazione del medesimo, si è tenuto conto dei regolamenti interni di altre Commissioni di inchiesta.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MALABARBA annunzia sin da ora il proprio voto favorevole sullo schema proposto, che rispecchia in modo positivo le esperienze delle altre Commissioni di inchiesta.

Rileva altresì l'esigenza, in considerazione dei ristretti termini temporali a disposizione, che la Commissione intraprenda celermente la fase operativa, dopo la definizione di tutti i passaggi propedeutici.

Il PRESIDENTE ricorda, al riguardo, che diversi Gruppi parlamentari devono ancora designare i propri rappresentanti all'interno della Commissione e che, una volta acquisite tali comunicazioni, procederà senz'altro alla convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti predetti.

Il senatore ZANOLETTI esprime un giudizio positivo sui termini in cui lo schema di regolamento riflette i modelli regolamentari delle altre Commissioni di inchiesta e si associa alle considerazioni sull'esigenza che la Commissione inizi in tempi molto brevi l'attività di merito.

Non essendoci altre richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di fissare, pur lasciando aperta la discussione generale, alle ore 18,00 di domani il termine per la presentazione degli emendamenti e di convocare la prossima seduta, per il seguito dell'esame, alle ore 8,30 di giovedì 23 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,15.*

## **SCHEMA DI REGOLAMENTO INTERNO**

della Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro,  
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONE GENERALE**

##### **Art. 1.**

*(Compiti della Commissione)*

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dalla deliberazione del Senato della Repubblica del 23 marzo 2005, istitutiva della Commissione medesima, e secondo le norme del presente Regolamento.

### **TITOLO II**

#### **ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE**

##### **Art. 2.**

*(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)*

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei membri della Commissione.

**Art. 3.***(Partecipazione alle sedute della Commissione)*

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del personale del Senato addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del Senato, nonché dei collaboratori di cui all'articolo 23.

**Art. 4.***(Costituzione della Commissione)*

1. La costituzione dell'Ufficio di Presidenza è disciplinata dalle norme della deliberazione istitutiva e del Regolamento del Senato. La medesima procedura si applica anche per le elezioni suppletive.

2. Dei risultati dell'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza è data comunicazione al Presidente del Senato.

**Art. 5.***(Ufficio di Presidenza)*

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo, nonché nei casi stabiliti dal presente Regolamento.

**Art. 6.***(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)*

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo, di norma, entro quarantotto ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

#### **Art. 7.**

##### *(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)*

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione. Qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi che le abbiano formulate. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo. La durata di ciascuno dei suddetti interventi non può superare i cinque minuti.

2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito sia procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.

3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese – ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione – inerenti all'attività della Commissione.

### TITOLO III

#### SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

#### **Art. 8.**

##### *(Convocazione della Commissione)*

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno due giorni prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta. Resta fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti della Commissione. In tal caso, il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

**Art. 9.**

*(Ordine del giorno delle sedute)*

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi.

**Art. 10.**

*(Numero legale)*

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, commi 2 e 3.

2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione. Nei casi di esame del regolamento interno, delle proposte di modifica del medesimo, nonché delle proposte di relazione presentate ai sensi dell'articolo 20, il numero legale è accertato secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento del Senato per le Commissioni permanenti in sede referente, fatto salvo l'obbligo di verifica del numero legale sulle votazioni finali ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3, del presente Regolamento.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un intervallo di tempo non inferiore a venti minuti ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. Quest'ultima è in ogni caso tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale.

4. Qualora sia tolta la seduta ai sensi del comma 3, il Presidente, di norma, annuncia la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

**Art. 11.**

*(Deliberazioni della Commissione)*

1. Fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, computandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni in merito ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione, per la deliberazione relativa all'approvazione di una proposta di relazione, presentata

ai sensi dell'articolo 20, ovvero per l'elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il Regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione. Prima della relativa votazione finale, il Presidente dispone l'accertamento del numero dei presenti.

4. La Commissione vota per alzata di mano, salvo il caso in cui almeno tre commissari richiedano la votazione nominale.

5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la richiesta si intende ritirata.

6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente può annullare la votazione e disporre che essa sia immediatamente ripetuta.

#### **Art. 12.**

##### *(Durata degli interventi)*

1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci minuti.

2. È fatta salva, tuttavia, la facoltà del Presidente di ampliare tale termine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per Gruppo.

#### **Art. 13.**

##### *(Pubblicità dei lavori)*

1. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente o di due componenti.

2. All'inizio di ogni seduta la Commissione può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno.

3. Nel corso della medesima seduta, la Commissione può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 2.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva.

5. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il resoconto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti. Di ogni seduta si redige e pubblica altresì, salvo che la Commissione disponga altrimenti, un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.



**Art. 14.**

*(Norme applicabili)*

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dalla deliberazione istitutiva e dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le norme contenute nel Regolamento del Senato.

## TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI  
OPERATIVI DELL'INCHIESTA**Art. 15.**

*(Poteri e limitazioni nello svolgimento dell'inchiesta e gruppi di lavoro)*

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può affidare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati, non comportanti comunque l'esercizio dei poteri di cui al comma 1. I gruppi di lavoro riferiscono alla Commissione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. La partecipazione di collaboratori di cui all'articolo 23 alle riunioni dei gruppi di lavoro è disposta dal Presidente.

**Art. 16.**

*(Attività istruttoria)*

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante indagini conoscitive e libere audizioni.

2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.

3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

4. Le persone imputate o indiziate in procedimenti penali sono sempre sentite nella forma della libera audizione e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

**Art. 17.***(Esame di testimoni e confronti)*

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 16, commi 3 e 4, la Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, che ritenga utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti tra persone già ascoltate.

3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria. Nel caso di rifiuto di comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può ordinare l'accompagnamento della persona da ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.

4. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.

5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che decide sull'ammissibilità delle stesse.

6. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione.

7. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui ai commi da 1 a 6 può essere svolta anche da una delegazione di commissari, previa delibera della Commissione.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

**Art. 18.***(Falsa testimonianza, reticenza o rifiuto di deporre)*

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste o questa si rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso senza ritardo all'autorità giudiziaria competente.

**Art. 19.**

*(Regime degli atti e archivio della Commissione)*

1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno siano oggetto di segreto funzionale o comunque non possano essere divulgati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute segrete.

3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dal personale del Senato addetto alla Commissione, nonché dai collaboratori di cui all'articolo 23 se autorizzati dal Presidente.

6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale divieto si applica anche agli scritti anonimi.

7. I componenti della Commissione, il personale del Senato addetto alla medesima ed ogni altra persona che collabori con la stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o che ne venga comunque a conoscenza sono obbligati all'osservanza del segreto e del divieto di divulgazione ai sensi del presente articolo.

**Art. 20.**

*(Relazioni)*

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della deliberazione istitutiva, nonché ogni qualvolta la Commissione ravvisi la necessità di riferire al Senato, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

#### **Art. 21.**

*(Pubblicazioni di atti e documenti)*

1. La Commissione può decidere di pubblicare specifici atti e documenti nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Commissione decide, direttamente o mediante un comitato nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere pubblicati. In nessun caso è consentita la pubblicazione di scritti anonimi.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico del Senato.

### TITOLO V

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 22.**

*(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)*

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di una sede e di personale adeguati, assegnati dal Presidente del Senato.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 23.**

*(Collaborazioni)*

1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni previste dalla deliberazione istitutiva per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei componenti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa i collaboratori, comunicandone i nominativi alla Commissione.

2. L'Ufficio di Presidenza della Commissione può fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori.

3. Il Presidente può disporre, senza la corresponsione di un compenso, collaborazioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, comunicando i nominativi alla Commissione.

4. I collaboratori di cui al presente articolo prestano giuramento circa l'osservanza del segreto e del divieto di divulgazione di cui all'articolo 19 del presente Regolamento. Essi svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indicazioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.

5. La Commissione può altresì avvalersi, anche per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria, di un nucleo di agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine, che il Presidente designa, comunicandone i nominativi alla Commissione.

6. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

#### **Art. 24.**

##### *(Modifiche al Regolamento interno)*

1. Ciascun membro della Commissione può proporre modifiche alle disposizioni del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli. Il testo e l'eventuale relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo III del presente Regolamento.

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

**240<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente provvisorio*  
FALCIER

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gasperini.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**(3439) Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche degli articoli 569, 570, 591 e 591-bis del codice di procedura civile, in materia di espropriazione immobiliare**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che le sue disposizioni sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile», che l'articolo 117, comma secondo, lettera *l*) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; non rilevando profili problematici di costituzionalità, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante il riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni – Codice delle assicurazioni (n. 468)**

(Osservazioni alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il presidente FALCIER (*FI*) dà conto delle osservazioni che il relatore, senatore Scarabosio, propone di formulare allo schema di decreto legislativo in titolo; premesso che le disposizioni dello schema in esame sono prevalentemente riconducibili alle materie «ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», il relatore propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di segnalare al Governo una riformulazione degli articoli 351, comma 7 e 373, commi 1 e 2, evitando di innovare i criteri per l'individuazione del tribunale amministrativo competente dettati dalla legislazione vigente, non essendo possibile rinvenire un esplicito radicamento di tale novella nella legge di delega; nonché una riformulazione del medesimo articolo 373, commi 1 e 2, espungendo le parole «in via esclusiva» che potrebbero indurre a ritenere precluso il rimedio alternativo del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

**Schema di decreto ministeriale recante il regolamento di gestione ed utilizzo del fondo casa per i dipendenti del Ministero della difesa (n. 510)**

(Osservazioni alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore MAGNALBÒ (*AN*) illustra lo schema di regolamento in titolo, che, a suo avviso, non suscita rilievi di costituzionalità; propone pertanto di esprimersi in senso non ostantivo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

**(3048) Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e Infanzia riunite su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere non ostantivo con osservazioni sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore BONGIORNO (*AN*) illustra il disegno di legge in titolo con il quale si propongono disposizioni a maggiore garanzia delle parti e in particolare dei minori nell'ambito dei procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni; ritiene che il testo sia pienamente condivisibile per le finalità perseguite e le innovazioni proposte. Dopo aver ricordato che le sue disposizioni sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» demandata alla competenza le-

gislativa esclusiva dello Stato, propone di esprimere per quanto di competenza, parere non ostante, invitando tuttavia le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di apportare le seguenti modifiche:

– all'articolo 1, comma 1, primo periodo sopprimere la parola «più», che sembrerebbe escludere dall'applicazione della disposizione stessa i procedimenti in cui sia interessata una sola parte privata;

– all'articolo 337, comma primo del codice civile, come novellato dall'articolo 3 del disegno di legge in titolo, appare opportuno chiarire il riferimento alle persone «che hanno rapporti significativi con il minore» che potrebbe ritenersi non sufficientemente circostanziato;

– all'articolo 337-ter, ultimo comma del codice civile, come novellato dall'articolo 4 del disegno di legge in titolo, sembrerebbe preferibile fare riferimento alla presenza di un rischio di grave pregiudizio per il minore, in coerenza con la natura cautelare della norma in questione;

– all'articolo 337-quinquies, quarto comma, secondo periodo, come modificato dal medesimo articolo 4, sembra opportuno sopprimere la parola «personalmente».

Interviene il sottosegretario GASPERINI sollevando il dubbio che tale avverbio faccia riferimento alla parte fisicamente individuata.

Il senatore BOSCATTO (FI) rileva come nei codici il riferimento alla «parte» è, nella sua accezione generale, intesa a indicare sia il soggetto fisico che è parte del giudizio, sia il suo difensore, mentre a suo avviso l'avverbio «personalmente» induce a ritenere che la disposizione del disegno di legge in esame intenda individuare esclusivamente la persona fisica che è parte del giudizio.

Il relatore BONGIORNO (AN) proprio per il timore che la formulazione della disposizione in questione possa ingenerare dei dubbi applicativi, particolarmente trattandosi di procedimenti che riguardano minorenni, ritiene opportuno sollecitare una riflessione sul punto da parte della Commissione di merito. Conclude ribadendo la proposta già formulata e proponendo, inoltre, attesa la complessità delle questioni affrontate e la varietà delle soluzioni suggerite, di rinviare ad altra seduta l'esame degli emendamenti.

La Sottocommissione concorda con la proposta di parere sul disegno di legge n. 3048 formulata dal relatore e conviene sulla proposta di rinvio dell'esame degli emendamenti ad esso riferiti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



**(3425) Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e segnalato che esso non presenta a suo avviso profili problematici di carattere costituzionale, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(255-379-623-640-658-660-B) Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bastianoni; Mulas ed altri; Tomassini; Carella; Carella; Mascioni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BATTISTI (Mar-DL-U) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, frutto di un lavoro che ha registrato il coinvolgimento e l'apporto di tutte le forze politiche e che rappresenta un testo approfondito e largamente condiviso. Segnala come le osservazioni formulate nel corso delle precedenti fasi dell'*iter* siano state accolte: si sofferma in particolare sulla riformulazione delle disposizioni del testo in esame in termini di principi fondamentali in materia di «tutela della salute» e di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», sulla ridefinizione dei poteri sostitutivi in coerenza con il dettato costituzionale, nonché sulla valorizzazione assicurata al coinvolgimento delle Regioni attraverso la previsione di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni. Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole, invitando tuttavia la Commissione di merito a prevedere un coinvolgimento delle Regioni nell'adozione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 3, in considerazione della sua incidenza in ambiti di competenza regionale (quali la tutela della salute e la ricerca scientifica). Invita altresì la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire la disposizione di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo nel comma 1 del medesimo articolo, che disciplina la composizione della Consulta Tecnica di cui si tratta.

Illustra quindi gli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere su di essi per quanto di competenza, parere non ostativo; segnala, tra l'altro, che l'emendamento 10.1 propone la soppressione del comma 3 di quella disposizione, oggetto dell'osservazione testè formulata.

Interviene il sottosegretario GASPERINI per dichiarare di concordare pienamente con la proposta formulata dal relatore e segnalando, in merito all'osservazione concernente l'articolo 10, comma 3, che una previsione conforme a quella suggerita nel parere del relatore è contenuta all'articolo 12, comma 1, che prevede tale coinvolgimento sotto forma di acquisizione dell'intesa in sede di conferenza Stato-Regioni.

La Sottocommissione concorda, infine, con le proposte formulate dal relatore.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

**153<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**BOREA**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 488):** osservazioni non ostative con un rilievo;

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (n. 494):** osservazioni non ostative.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

**477<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**(3464) Conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno scorso.

Il presidente AZZOLLINI, richiamando il dibattito svolto nel corso delle precedenti sedute, nonché gli elementi di chiarimento forniti dal Governo, tra cui una nota trasmessa dal Dipartimento della protezione civile che quantifica gli effetti derivanti dall'articolo 3, commi 3 e 4, invita il relatore a formulare una proposta di parere sul disegno di legge in esame.

Il relatore GRILLOTTI (AN) formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo

*a)* nel presupposto che l'articolo 1, comma 2, non costituisca una deroga alle procedure contabili in materia di appalti di forniture;

*b)* nel presupposto che agli obblighi eventualmente gravanti su enti pubblici in materia di installazione degli elementi di segnalazione indicati al comma 3 del medesimo articolo 1 possa provvedersi nella fase di manutenzione, nell'ambito delle risorse ordinarie destinate allo scopo;

*c)* nel presupposto che, in caso di eventuale mancata attuazione del piano di rientro di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 14 del 2005, richiamato all'articolo 2, comma 1, i trasferimenti attualmente attribuiti agli enti locali interessati presentino sufficiente capienza ai fini delle ipotesi di

recupero attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti stessi, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 14 del 2005, nonché nel presupposto che ai profili attinenti alla delegazione di pagamento, ai sensi dell'articolo 1268 e seguenti del codice civile, eventualmente richiesta dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. a garanzia del procedimento di rimborso del capitale e degli oneri finanziari relativi alle somme erogate in anticipazione, ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n. 14 del 2005, si provveda con atto amministrativo;

*d)* preso atto della conferma, da parte del Governo, della possibilità di procedere alla riduzione dei limiti di pagamento richiamati all'articolo 2, comma 3;

*e)* preso atto dell'assicurazione del Governo che la deroga disposta all'articolo 3, comma 6, per il Dipartimento della protezione civile dalla disciplina di cui all'articolo 1, commi 93 e 95 della legge n. 311 del 2004 non pregiudica l'applicazione della suddetta disciplina alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che potrà operare la prevista rideterminazione degli organici in maniera complessiva;

*f)* nel presupposto che nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 225 del 1992, come rideterminata dalla tabella C della legge n. 311 del 2004, sussistano risorse disponibili per essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 3, comma 7, e all'articolo 4, comma 3, del provvedimento in titolo e rilevato tuttavia che appare incongrua una copertura permanente a valere di stanziamenti la cui quantificazione trova determinazione annuale nell'ambito della manovra di bilancio, nella tabella C della legge finanziaria;

*g)* preso atto della conferma da parte del Governo della idoneità delle entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 4, a coprire tutti i maggiori oneri di funzionamento connessi all'utilizzo "full time" dei mezzi aerei impiegati presso altri paesi che ne facciano richiesta sulla base delle iniziative contrattuali ivi previste;

*h)* preso atto della conferma da parte del Governo della idoneità delle risorse già riconosciute alle relative gestioni commissariali a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5;

*i)* preso atto della conferma da parte del Governo che residuano negli accantonamenti di fondo speciale richiamati all'articolo 9 risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali,

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che:

*a)* all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "del 20 settembre 2004," siano inserite le seguenti: "che cessa contestualmente dalle sue funzioni,";

*b)* all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "30 luglio 1999, n. 303," siano inserite le seguenti: "fino al limite di dodici unità,";

*c)* all'articolo 3, comma 7, primo periodo, le parole: "valutati in complessivi" siano sostituite dalle altre: "nel limite complessivo massimo

di", le parole: "ed in complessivi" siano sostituite dalle altre: "e di" e le parole: "di cui alla" siano sostituite dalle altre: "di cui all'articolo 1 della";

d) all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "dall'attuazione dei commi 3 e 4" siano inserite le altre: ", nel limite massimo di spesa di euro 5.900.000 a decorrere dall'anno 2005,";

e) all'articolo 7 sia inserita una clausola di copertura finanziaria formulata in termini di previsione di spesa e corredata di una specifica clausola di salvaguardia.».

Il senatore CADDEO (*DS-U*) chiede chiarimenti circa le modalità di copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni presso il Dipartimento della Protezione civile, di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame, come indicate nelle condizioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dello schema di parere testé illustrato. Esprime, inoltre, le proprie perplessità circa il presupposto richiamato alla lettera *c)* del medesimo schema, in ordine alla possibilità di recuperare i crediti non rimborsati al Dipartimento della protezione civile dai comuni della regione Calabria mediante il piano di rientro previsto dall'articolo 2 del decreto-legge in conversione, mediante corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali agli enti locali interessati. Tale procedura, infatti, che ricalca quella analoga prevista dal decreto-legge n. 14 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 53 del 2005, a proposito dei crediti vantati dal Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania verso i comuni di quella regione, oltre ad avere dubbie possibilità di attuazione, è suscettibile di innescare una serie di pesanti contenziosi tra lo Stato e gli enti locali interessati, con evidenti danni per le comunità di cittadini coinvolte.

Analoga perplessità manifesta riguardo all'altro presupposto contenuto nella lettera *e)* della proposta di parere formulata dal relatore, circa la neutralità della deroga ai limiti delle assunzioni nella pubblica amministrazione, previsti nella legge finanziaria 2005, per il Dipartimento della Protezione civile, che dovrebbero essere compensate mediante rimodulazioni del personale degli altri dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ritiene infatti che tale compensazione non potrà essere concretamente realizzata, ma anzi le assunzioni autorizzate potrebbero generare spinte analoghe da parte di altri settori, e ricorda come il ripetersi sempre più frequente di deroghe al blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione previste nella legge finanziaria ad opera di recenti provvedimenti legislativi, stia rendendo sempre più aleatorio il controllo sull'andamento della spesa pubblica per il personale e, più in generale, delle spese correnti della pubblica amministrazione, ormai avviata ad una crescita abnorme.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) conviene con le osservazioni del senatore Caddeo, in merito al carattere pregiudizievole delle reiterate deroghe ai limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione, che stanno ormai scardinando i meccanismi di controllo della finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI, in replica alle osservazioni dei senatori Caddeo e Michelini, precisa che la citata nota del Dipartimento della protezione civile quantifica con precisione l'onere corrispondente alle assunzioni di personale già in servizio presso il suddetto Dipartimento in posizione di comando ovvero con contratto a tempo determinato, di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, ciò che ha consentito al relatore di riformulare in maniera appropriata la clausola di copertura finanziaria dell'articolo 3, comma 7, nei termini di un limite di spesa massimo come proposto dalla condizione di cui alla lettera *d*) dello schema di parere precedentemente illustrato. Contemporaneamente, le condizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) riformulano le disposizioni dei commi 1 e 7 del medesimo articolo 3, in modo da garantire che anche le assunzioni dei dirigenti ivi indicate avvengano entro un limite massimo di spesa ben definito.

La Commissione approva, infine, la proposta di parere del relatore sul testo del disegno di legge in esame.

Passando all'esame degli emendamenti, il relatore GRILLOTTI (*AN*), dopo aver ricordato che gli stessi erano già stati illustrati nel corso delle precedenti sedute, fa presente che le proposte 2.0.1, 3.8 e 6.1 sembrano comportare maggiori oneri o minori entrate non coperti ovvero corredate da clausole di copertura finanziaria palesemente insufficienti.

Rileva inoltre che occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte: 1.1 e 1.2 (di cui occorre valutare i commi 2 e 3 in relazioni alle osservazioni emerse sull'articolo 4 del testo, con il quale si pone un'esigenza di coordinamento, verificando altresì se il comma 4 è suscettibile di autorizzare l'impiego a titolo oneroso di strumenti di Paesi stranieri); 2.2 e 2.3 (che introducono un meccanismo alternativo di recupero delle somme dovute dagli enti locali); 2.6 (in ordine al quale occorre verificare se le gestioni commissariali dispongono di risorse sufficienti per svolgere le campagne informative ivi previste). Segnala poi che non risultano risorse disponibili per la copertura dei commi da *3-ter* a *3-quinquies* della proposta 2.7, mentre occorre valutare se il comma *3-bis*, introducendo il requisito dell'accordo del Comune, non vanifichi il procedimento sostitutivo di certificazione delle situazioni debitorie di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge n. 14 del 2005.

Ritiene altresì necessario acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti derivanti dalle proposte 3.6 e 3.7, in relazione alla cui copertura occorre inoltre verificare se residuano negli accantonamenti di fondo speciale richiamati risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali. Riscontra poi l'esigenza di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti derivanti dalle proposte 3.9 e 3.12 che, riguardando assunzioni, dovrebbero più opportunamente essere trasformate in previsioni di spesa (con un'idonea clausola di salvaguardia), valutando altresì, analogamente a quanto osservato in relazione al testo, la congruità di una copertura permanente a valere della tabella C della legge finanziaria, di cui occorre comunque verificare la disponibilità delle ri-

sorse richiamate. Analogamente, appare a suo avviso necessario acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti derivanti dalla proposta 3.0.1 valutando la compatibilità della copertura, analogamente a quanto rilevato in relazione al testo, con i vincoli posti dalla legge finanziaria 2005 in merito alle assunzioni.

Evidenzia inoltre che occorre valutare, in relazione alle osservazioni emerse sull'articolo 7 del testo, le proposte 7.1 e 7.2 (sull'estensione dei benefici per le vittime del terrorismo) dei cui effetti appare comunque opportuno acquisire una specifica quantificazione. Riscontra poi l'esigenza di acquisire una quantificazione degli effetti della proposta 9.2, al fine di valutarne la compatibilità con la copertura finanziaria dell'articolo 9, nonché di valutare se il comma 2 dell'emendamento 9.0.2 sia idoneo ad escludere l'insorgere di effetti finanziari dalla rideterminazione del patrimonio netto delle società sportive ivi prevista.

Precisa, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

Il presidente AZZOLLINI (*FI*) ricorda che il rappresentante del Governo ha già espresso il proprio avviso sugli emendamenti relativi al disegno di legge in esame, pronunciandosi in senso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento 9.0.2, ed in senso favorevole su tutti i restanti emendamenti trasmessi. Osserva, al riguardo, che le valutazioni del Governo appaiono condivisibili, in quanto in linea con i rilievi emersi nel dibattito, ad eccezione della contrarietà espressa sull'emendamento 7.0.2, che attiene a profili di merito e che pertanto non rileva per gli aspetti finanziari di competenza della Commissione. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 2.0.1, 3.8, 6.1, 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 3.6, 3.7, 3.9, 3.12, 3.0.1, 7.1, 7.2 e 9.2, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

In replica ad una richiesta di chiarimenti dei senatori CADDEO (*DS-U*) e MICHELINI (*Aut*) riguardo agli effetti finanziari del comma 2 dell'emendamento 9.0.2, che consente la rideterminazione del patrimonio netto delle società sportive, il PRESIDENTE precisa che, sulla scorta anche dei chiarimenti forniti dal Governo, la norma in questione non ha effetti finanziari, in quanto la facoltà concessa alle società sportive di rideterminare il patrimonio netto ha valore solo ai fini civilistici, ma non anche ai fini della posizione fiscale delle società stesse, che anzi viene espressamente fatta salva.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.



**(255-B) Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati**

**(379) Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati**

**(623) Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati**

**(640) Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati**

**(658) Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati**

**(660) Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bastianoni; Mulas ed altri; Tomassini; Carella; Carella; Mascioni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FASOLINO (*FI*) illustra gli emendamenti 8.1, 10.1 e 12.1, relativi al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, l'idoneità delle proposte in esame a recepire le osservazioni espresse dalla Commissione bilancio in relazione al testo.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene, infine, di conferire mandato al relatore a redigere un parere non ostativo sui citati emendamenti 8.1, 10.1 e 12.1.

**(2768) GIARETTA ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare**

**(2786) PEDRIZZI e PALOMBO. – Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi**

**(3139) MANZIONE ed altri. – Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi**

**(3292) GIARETTA e MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare**

**(3316) RIGONI ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile scorso.

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) ricorda di aver già illustrato nella precedente seduta il testo unificato in titolo ed i relativi emendamenti ed illustra gli ulteriori emendamenti 1.100 e 3.100, rilevando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'idoneità delle suddette proposte a superare i rilievi emersi in ordine al testo, tenuto anche conto della relazione tecnica pervenuta in proposito su richiesta della Commissione bilan-

cio, posto che nell'emendamento 3.100 – che riformula le disposizioni di copertura adeguandone la cadenza temporale alla natura permanente dell'onere ed introducendovi, come richiesto dalla relazione tecnica, un'apposita clausola di salvaguardia finanziaria – deve essere comunque adeguata la copertura relativa all'anno 2007. Rileva altresì che la proposta 1.100 sembra disporre il coordinamento fra i benefici derivanti dalla legislazione vigente e quelli introdotti dalla nuova disciplina in esame mentre la soppressione del comma 3 dell'articolo 1, pure disposta dall'emendamento 3.100, consente di escludere che derivino oneri dalla rideterminazione dell'assegno sostitutivo con atto amministrativo, prevista dalla norma che si intende sopprimere.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, stante l'assenza del rappresentante del Governo, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

**73<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PONTONE**

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante norme per l'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali nell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (n. 507): osservazioni favorevoli.**

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

**52<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FABBRI**

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite:*

**(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge del deputato Grandi ed altri: parere favorevole.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

**62<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BOLDI**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante il riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni – Codice delle assicurazioni (n. 468):** osservazioni favorevoli.

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (n. 491):** osservazioni favorevoli.

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (n. 498):** osservazioni favorevoli.

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

**32<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GIRFATTI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (n. 492):** osservazioni favorevoli con rilievi.

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (n. 493):** osservazioni favorevoli con rilievi.

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/50/CE del Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini (n. 495):** osservazioni favorevoli con rilievi.

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 488):** osservazioni favorevoli.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (n. 494):** osservazioni favorevoli con un rilievo.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (n. 498):** osservazioni favorevoli.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**

**(6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro)**

**(10<sup>a</sup> - Industria)**

*Mercoledì 22 giugno 2005, ore 8,30 e 15,30*

#### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (3328) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri*).
- PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione (2202).
- PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere (2680).
- CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari (2759)
- CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari (2760).
- MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari (2765).

- PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e dei depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento (3308).
  - e della petizione n. 808 ad essi attinente.
- 

## **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 giugno 2005, ore 14*

### *IN SEDE REFERENTE*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare (3400-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- 

## **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 giugno 2005, ore 8,30, 15 e 20,45*

### *IN SEDE DELIBERANTE*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica degli articoli 569, 570, 591 e 591-bis del codice di procedura civile, in materia di espropriazione immobiliare (3439).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).



- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

#### IN SEDE REFERENTE

##### I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1296-B/bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (3337) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti)*.

##### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).

- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).
- FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

## IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

### I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione delle comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali (n. 506)

- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante norme per l'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali nell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (n. 507)
- 

## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 giugno 2005, ore 16*

### *IN SEDE DELIBERANTE*

Discussione dei disegni di legge:

- Concessione di un contributo volontario alla Fondazione Asia – Europa (ASEF), con sede in Singapore (3153).
- Incremento del contributo obbligatorio dello Stato italiano alla Corte penale internazionale, con sede a L'Aja (3408) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997 (3428) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Calzolaio ed altri e del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000 (3469) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARTONE ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989 (1959).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999 (3323).
- Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (3425) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004 (3471) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOCO ed altri. – Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo (38).
- PROVERA ed altri. – Nuove norme in materia di cooperazione allo sviluppo (1881).
- MORSELLI. – Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo (2184).
- PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (2393).
- SERVELLO ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia (2471).
- Franco DANIELI ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo (2473).
- MALABARBA e Tommaso SODANO. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (2728).
- TONINI ed altri. – Disciplina della cooperazione allo sviluppo (3021).
- e della petizione n. 343 e dei voti regionali nn. 61 e 123 ad essi attinenti.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese in economia, nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (n. 469).
  - Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 485).
- 

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 giugno 2005, ore 14*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 e successive modificazioni, recante riforma strutturale delle Forze armate (n. 509).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale recante il regolamento di gestione ed utilizzo del fondo casa per i dipendenti del Ministero della difesa (n. 510).
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa (n. 508).

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito (3234).
- 

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 giugno 2005, ore 9 e 15*

*IN SEDE CONSULTIVA*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).

II. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (3328) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri*).
-

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 giugno 2005, ore 15 e 20,30*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (n. 492).

**IN SEDE REFERENTE**

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (3500).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIARETTA ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (2768).
- PEDRIZZI e PALOMBO. – Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi (2786).
- MANZIONE ed altri. – Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi (3139).
- GIARETTA e MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (3292).
- RIGONI ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio (3316).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2468) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2875) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Demo-*

*cratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).*

- CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2885) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).*

*(Rinviati in Commissione dall'Assemblea il 29 luglio 2004).*

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 giugno 2005, ore 14*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'integrazione e il dialogo tra culture e religioni diverse nel sistema italiano di istruzione: audizione di rappresentanti CENSIS – Centro studi investimenti sociali.

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 150).

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (3497) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- TESSITORE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (604).
- COMPAGNA. – Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università (692).



- EUFEMI ed altri. – Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria (850).
- ASCIUTTI ed altri. – Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari (946).
- GABURRO ed altri. – Norme in materia di concorsi per professori universitari (1091).
- BUCCIERO. – Norme in materia di nomina a professore universitario associato (1137).
- Tommaso SODANO ed altri. – Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente (1150).
- FRAU. – Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato (1163).
- TESSITORE ed altri. – Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria (1416).
- CUTRUFO. – Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia (1764).
- VALDITARA ed altri. – Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto (1920).
- TATÒ e DANZI. – Norme in materia di idoneità a professore associato (2827).
- BUCCIERO e SPECCHIA. – Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario (2856).
- TATÒ. – Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato (3127).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti (2735) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnerò Santanchè ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri*).
  - Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni per la trasformazione della Galleria del costume di Palazzo Pitti in Firenze in Museo della moda e del costume (2812)
  - e della petizione n. 723 ad essi attinenti.
-

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 giugno 2005, ore 8,30 e 14,30*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Comunicazioni del Ministro delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo dicastero.

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto (3320).
- Paolo BRUTTI ed altri. – Misure urgenti per l'accelerazione e la semplificazione di interventi realizzabili con risorse private (3415).

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa alla istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale e di informazione (n. 499).
- 

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 giugno 2005, ore 14*

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).
- STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).

- BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi (3303).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne (3190).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell'Istituto sperimentale del verde autoctono (1825).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/50/CE del Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini (n. 495)

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (n. 496).
-

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 giugno 2005, ore 14*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante il riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni – Codice delle assicurazioni (n. 468).

**IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale (2855).
- CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell'attività delle società fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale (2925).

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 giugno 2005, ore 15*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/50/CE del Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini (n. 495).
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, e che modifica la direttiva 2001/83/CE (n. 501).

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (2970) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 5 ad esso attinente.

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, recante disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (3447).
- Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255-379-623-640-658-660-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bastianoni; Mulas ed altri; Tomassini; Carella; Carella; Mascioni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati*).
- FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di autista soccorritore (2458).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (2943).
- ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).
- RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (2279).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina delle attività nel settore funerario (3310) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica della legislazione funeraria (1265).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (3172).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).
- RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).
- TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).
- CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).
- ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico (3274).
- e della petizione n. 283 ad essi attinente.

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l'istituzione dei relativi Ordini professionali (3236).
- TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005*).
- TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (1928) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005*).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e BIANCONI. – Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3022).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3116).
- ROLLANDIN. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3179).
- AMATO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3220).
- ANGIUS ed altri. – Norme sulle tecniche di fecondazione medicalmente assistita (3221).
- e delle petizioni nn. 902 e 1092 ad essi attinenti.

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 giugno 2005, ore 14*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali (188).
- TURRONI. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale (900).
- SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione (958).
- MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale per gli enti locali e delega al Governo per la definizione delle caratteristiche dei documenti di contabilità ambientale (2385).

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle

- apparecchiature elettriche ed elettroniche e della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 488).
- Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (n. 494).
  - Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (n. 498).
- 

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 giugno 2005, ore 14,30*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

- I. Comunicazioni del Ministro per le politiche comunitarie sulle linee programmatiche del suo dicastero.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione degli obiettivi delineati dalla Strategia di Lisbona: audizione del Ministro per le politiche comunitarie.

### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

- Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei progetti di atti comunitari:
- Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM(2005) 15 definitivo) (n. 11).
  - Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12).



*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Modifiche allo Statuto della Regione siciliana (3369).
- 

**COMMISSIONE SPECIALE  
in materia di infanzia e di minori**

*Mercoledì 22 giugno 2005, ore 20,45*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia (2583) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burani Proccaccini; Turco ed altri; Valpiana; Mussolini ed altri; Briguglio, e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa  
o simile**

*Mercoledì 22 giugno 2005, ore 9*

Undicesimo Comitato sulla strage di Portella delle Ginestre.

---

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

*Mercoledì 22 giugno 2005, ore 9*

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sullo spazio Schengen nella nuova costruzione europea.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA**  
**sull'anagrafe tributaria**

*Mercoledì 22 giugno 2005, ore 14,15*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

Sui rapporti tra l'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali:

- Audizione del Ministro per le riforme istituzionali e devoluzione, senatore Roberto Calderoli.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno**

*Mercoledì 22 giugno 2005, ore 15*

Audizione del prefetto *pro tempore* di Napoli, dottor Achille Catalani.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Mercoledì 22 giugno 2005, ore 8,30*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

Sulla efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato.

- Audizione del professor Massimo Angrisani, ordinario di matematica finanziaria presso la facoltà di Economia e commercio dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza».

